



Cronache dal Foro Parmense

Anno XXXV numero uno
giugno 2025

Periodico semestrale a cura dell'Ordine
degli Avvocati di Parma.
Autorizzazione del Tribunale di Parma
n.14 del 10 giugno 1992.

Spedizione in abbonamento postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96
Filiale di Parma
Direttore responsabile:
avv. Giuseppe Negri

1923 FUTRBAHA





sommario

- pag. 3 l'Avvocatura all'inaugurazione
dell'anno giudiziario alla Corte d'appello di Bologna
- pag. 8 i Consigli giudiziari: inquadramento
generale ed evoluzione della normativa
in materia, fino alla riforma Cartabia
- pag. 16 in ricordo dell'Avvocato Vittorino Ortalli
point break: quando storia, ideologia
e giustizia s'incontrano
- pag. 20 attività del Consiglio e aggiornamento albi
- pag. 21 autoprofili di toghe d'oro:
Anna Maria Piazza e Giuseppe Azzi
- pag. 23 SEI - racconto di Sebastiano Martini
- pag. 25 intervista a Sebastiano Martini
- pag. 27 nell'inserto staccabile:
editoriale
governare il rischio digitale: sfide e opportunità
per il professionista del diritto tra norme
europee e minacce informatiche
- pag. 36 OCC
- pag. 41 recensione (forense):
"l'uomo di un altro uomo"
di Marcello Mendogni
- pag. 46 giurisprudenza disciplinare
- pag. 60 quarta di copertina

chiuso in redazione il 1° luglio 2025

Comitato di redazione:
avv. prof. Luigi Angiello, avv. Nicola
Bianchi, avv. Daria Fanti, avv. Alberto
Magnani, avv. Francesco Mattioli, avv.
Alessandra Mezzadri,
avv. Werner Stricker

Hanno collaborato a questo numero:
avv. Giuseppe Azzi
avv. Mauro Cellarosi
avv. Ernesto Calistro
avv. Enrico De Risio
avv. Guglielmo Marchelli
avv. Sebastiano Martini
avv. Anna Maria Piazza



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2025 25 gennaio 2025

Intervento del Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna Avv. Mauro Cellarosi



Sig. Presidente della Corte d'Appello, sig. Procuratore Generale, Eccellenza, Autorità tutte, Magistrati, Colleghi Avvocati, Signore e Signori, Vi porgo il saluto dell'Avvocatura del Distretto dell'Emilia-Romagna a nome della quale ho l'onore di prendere la parola.

Ringrazio l'Arma dei Carabinieri per l'ospitalità concessa a questo importante evento e, congiuntamente, tutte le Forze dell'Ordine per l'opera di contrasto alla criminalità svolta con dedizione e professionalità, in contesti variabili e socialmente sempre più complessi.

La cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario è una preziosa occasione per ricordarci che la giurisdizione è lo specchio di una democrazia evoluta.

L'evento, inoltre, ci consente di operare una verifica sulla situazione giudiziaria del nostro distretto e sulle diverse riforme processuali e ordinamentali in atto.

Devo peraltro sottolineare che l'Organismo Congressuale Forense ha ritenuto di non poter presenziare alla presente cerimonia a causa dell'inattesa modifica dell'ordine degli interventi disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura lo scorso 15 gennaio rispetto a quanto deliberato nella precedente Circolare del 18 dicembre. Al riguardo preciso che all'Organismo Congressuale Forense è demandata dal congresso la rappresentanza politica dell'Avvocatura e, come tale, l'organo è riconosciuto dall'art. 39 della legge professionale forense n. 247/12. Conseguentemente la retrocessione dell'intervento del rappresentante dell'Organismo dopo quello di altri soggetti privi di riconoscimento normativo è ingiustificata e immotivata.

Desidero innanzitutto ringraziare i Presidenti e i Consiglieri degli Ordini del Distretto per la passione e l'altruismo dedicati all'Istituzione forense, a discapito degli impegni familiari e professionali.

Posso assicurare che anche l'Unione Regionale degli Ordini Forensi, che ho l'onore di presiedere, continuerà a svolgere il proprio ruolo di coordinamento e sintesi dell'attività e del pensiero comune dell'Avvocatura del nostro Distretto.

Con l'occasione estendo il ringraziamento ai componenti del Consiglio Nazionale Forense Giovanna Ollà' e Giovanni Berti Arnoaldi Veli, al Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Sergio Gonnelli, unitamente all'Ufficio di Presidenza e a tutti i Colleghi Consiglieri di quell'organo.

Ricordo che al Consiglio Distrettuale di Disciplina, ente autonomo e indipendente rispetto ai Consigli degli Ordini, la legge assegna il potere disciplinare a tutela della deontologia, che consideriamo un fondamento della professione forense e alla cui osservanza ogni Avvocato è tenuto.

Sottolineo che, anche in tal caso, si tratta di attività di rilievo pubblicistico svolta senza alcuna remunerazione.

Nel 2024, in continuità con l'anno precedente, l'attività svolta dal Consiglio di Disciplina dell'Emilia-Romagna ha fatto registrare un numero quasi doppio di decisioni rispetto agli esposti pervenuti: precisamente a fronte di n. 584 esposti sopravvenuti sono state emesse 1.094 decisioni: con una concreta e stabile tendenza all'eliminazione dell'arretrato.

L'attività del CDD è stata ulterior-

mente qualificata dalla scelta di notificare anche al Procuratore Generale e ai Procuratori della Repubblica, oltre alle decisioni rese in sede dibattimentale, anche le delibere di archiviazione e di applicazione dei richiami verbali disposti all'esito della fase istruttoria, in quanto anch'esse impugnabili, oltre che dall'incolpato e dagli Ordini forensi, anche dal Pubblico Ministero a tutela del pubblico interesse.

Ricordo, altresì, l'attività dei delegati distrettuali di Cassa Forense avv.ti Zucchi (anche membro del C.d.A. dell'Ente), Bagli, Cavarretta e Giubelli, sempre disponibili a supportare gli Ordini e gli iscritti nella gestione delle pratiche previdenziali.

I Consigli degli Ordini, oltre alle attività istituzionali, svolgono anche interventi di supporto materiale alla gestione della Giustizia (quali convenzioni per il supporto al personale degli uffici giudiziari, gestione delle difese d'ufficio, istruttoria delle richieste di accesso al gratuito patrocinio).

A fronte di tale disponibilità il Governo ha ignorato le fondate riserve espresse sull'oggettiva possibilità da parte degli ordini di praticare gli adempimenti previsti dal nuovo CODICE APPALTI in tema di procedure contrattuali. Adempimenti che comportano costi insostenibili per i bilanci degli Ordini (specialmente per quelli di piccole dimensioni), stante la necessità di dotarsi di personale già formato per tali specifiche procedure.



L'Emilia - Romagna si conferma un luogo di continuo e proficuo dialogo tra Magistratura e Avvocatura, con riconoscimento di reciproca ed eguale dignità e nella comune convinzione che l'attuazione delle garanzie costituzionali per i cittadini non possa prescindere da questa collaborazione, con il necessario ausilio del personale amministrativo.

Tale confronto si sviluppa attraverso un rapporto costante, franco e leale tra i Capi degli Uffici Giudiziari e i Presidenti degli Ordini, sempre diretto alla sostanza dei tanti problemi che affliggono il Sistema Giustizia, ma nella comune consapevolezza che il metodo dialettico rappresenti il quotidiano strumento di lavoro.

Per questo esprimiamo vivo apprezzamento per la disponibilità dimostrata dai Presidenti della Corte d'Appello Dott. Oliviero Drigani (fino allo scorso mese di agosto) e ora Dott. Giuseppe De Rosa, dal Procuratore Generale Dott. Paolo Fortuna e dall'Avvocato Generale Dott. Ciro Cascone, nonché dagli altri magistrati che hanno partecipato ai vari Osservatori e gruppi di lavoro.

Questo comune impegno, con il prezioso apporto anche della Dirigenza delle varie Cancellerie, ha prodotto Protocolli e prassi virtuose idonei a interpretare e applicare gli aspetti più complessi delle riforme in atto, facilitando le attività processuale.

Poiché la Giustizia è un servizio pubblico essenziale, l'Avvocatura, non per sé stessa ma per i diritti e gli interessi che rappresenta, chiede agli organi ministeriali di garantire il regolare funzionamento delle attività di cancelleria.

Sotto questo aspetto dobbiamo purtroppo denunciare l'estrema difficoltà operativa in cui versano alcuni Uffici Giudiziari con competenza distrettuale a causa di risalenti carenze di organico superiori al 50%, rispetto alle quali l'impegno e l'operosità dei Capi di quegli uffici spesso non è sufficiente: mi riferisco soprattutto al Tribunale di Sorveglianza e al Tribunale per i Minorenni. Con riguardo a quest'ultimo Ufficio esprimiamo apprezzamento per la sensibilità del Comune di Bologna che ha messo a disposizione l'immobile delle ex scuole "Besta" in zona Fiera per consentire il trasferimento provvisorio delle cancellerie e delle aule civili e così risolvendo una situazione di emergenza logistica dei locali

di Via Del Pratello che si protrae da anni.

Rivolgiamo anche un appello al Ministero affinché l'importante progetto di ri-localizzazione nell'area "Staveco" di molti Uffici Giudiziari, fra i quali anche il Tribunale per i Minorenni e Sorveglianza, non subisca ritardi e i paventati tagli di finanziamento.

Come abbiamo detto e scritto più volte nel corso del 2024 e come ripetiamo ora alla presenza del rappresentante del Ministro della Giustizia e del Consigliere del C.S.M. Avv. Ernesto Carbone, la sede giudiziaria di Bologna per la tradizione e l'importanza che riveste nel tessuto socio-economico del nostro Paese merita la dovuta attenzione da parte degli Enti preposti.

L'AVVOCATO IN COSTITUZIONE

L'Avvocatura – quale sentinella della democrazia - continuerà con fermezza e convinzione a svolgere la propria funzione a presidio della legalità, contro ogni deriva giustizialista e a garanzia del diritto di



azione e difesa in giudizio previsto dall'art. 24 della Costituzione.

Sotto questo aspetto la missione dell'Avvocato è insostituibile ed essenziale alla stessa Magistratura, la cui attività giurisprudenziale sarebbe impensabile senza la difesa tecnica assicurata ai cittadini.

Per tale motivo ribadiamo che non si può prescindere dal pieno riconoscimento dell'Avvocatura nella Costituzione, con esplicito richiamo del ruolo del difensore nell'art. 111, dove ne è già sancita la condizione processuale di parità con l'accusa.

Come è stato autorevolmente affermato, fissare nella Carta Costituzionale tale principio significa allontanare il rischio di compressione dei diritti fondamentali, evitando che il diritto alla difesa possa essere considerato più un intralcio all'efficienza, che un valore irrinunciabile. Posto che - come ricordato da Stefano Rodotà - "i diritti non sono mai acquisiti una volta per tutte. Sono sempre insidiati e, pertanto, diventano, essi stessi, strumenti della lotta per i diritti".

Confidiamo che la Magistratura acquisisca la necessaria consapevolezza dell'importanza di questo "passaggio" perché se la preoccupazione affermata in questi stessi giorni è quella per cui «Un pubblico ministero separato sarà un pubblico ministero più forte di come è oggi», allora l'Avvocato in Costituzione serve anche a bilanciare questo ipotizzato squilibrio.

Ricordo, altresì, che quest'anno l'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario coincide con la "Giornata internazionale dell'avvocato in pericolo", istituita perché gli Avvocati sono i naturali difensori dei diritti umani e, in quanto tali, vengono identificati con i loro assistiti, subendo intimidazioni, arresti e condanne arbitrarie, per il solo fatto di esercitare la loro professione. Con l'occasione ricordiamo, quindi, tutti i colleghi che nel mondo hanno pagato con la vita il loro impegno.

Gli Avvocati italiani vivono un periodo di grandi difficoltà in quanto l'attrattività della professione forense, soprattutto sul piano economico, è in evidente calo (come dimostrato dagli annuali rapporti del CENSIS), con negative ripercussioni tanto sulle fasce giovani quanto, soprattutto, su quelle di media età.

Per questo motivo sollecitiamo, almeno, l'attuazione delle misure previste dalla legge di doveroso supporto alla professione forense, quali la tempestiva ed effettiva liquidazione dei compensi maturati per le difese d'ufficio e per le attività svolte in regime di gratuito patrocinio, oltre alla rigorosa dell'Equo Compenso, anche a garanzia della dignità e qualità della prestazione professionale.

È pacifico, d'altro canto, che gli Avvocati devono costantemente migliorare la loro competenza e formazione professionale soprattutto nelle aree tematiche più interessate alle attuali trasformazioni della società e dell'economia e nell'innovazione tecnologica; senza mai trascurare la tutela dei diritti della persona, della famiglia, delle fasce deboli e vulnerabili.

LE RIFORME

È questa una stagione di importanti riforme processuali e dell'Ordinamento Giudiziario. Partiamo da queste ultime per ragioni di stretta attualità.

Il principio inderogabile è che le riforme ordinamentali devono rispettare l'indipendenza di Magistratura e Avvocatura, sulla quale non si può scendere a compromessi.

I CONSIGLI GIUDIZIARI

Il decreto legislativo n. 44 del 2024, in attuazione alla precedente legge n. 71 del 2022 con delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, ha introdotto significative innovazioni alle modalità di partecipazione dell'Avvocatura (e dell'Accademia) al "governo" dell'ordinamento giudiziario. Tali modifiche prevedono l'ampliamento delle prerogative dei componenti "non togati" nelle discussioni e deliberazioni dei Consigli Giudiziari sulle valutazioni di professionalità dei Magistrati, con possibilità del cd. voto "unitario", previa segnalazione dei Consigli degli Ordini competenti.

L'Avvocatura dell'Emilia - Romagna è fermamente convinta che i Consigli Giudiziari rappresentino la massima sede di collaborazione e confronto tra Magistratura e Avvocatura e si sta preparando per svolgere con correttezza e scrupolo le nuove funzioni.

Si tratta di un compito delicato, che presuppone la conoscenza di un imponente corpo normativo e l'instaurazione di uno stretto collegamento informativo tra Consiglieri Giudiziari e Ordini forensi.

Un compito al quale i consiglieri "non togati" devono provvedere senza poter ovviamente usufruire di alcuno "sgravio" sui rispettivi impegni professionali. Infatti, ancora una volta il legislatore, per l'esigenza di realizzare un compromesso (purtroppo al ribasso) tra le diverse posizioni espresse dalla politica (e dalla Magistratura associata), non si è curato degli aspetti pratici per garantire l'efficace applicazione della nuova normativa.

Ma tale impegno supplementare non spaventa gli Ordini che stanno già organizzandosi per supportare i Consiglieri nell'espletamento delle nuove funzioni.

Con riferimento al Consiglio Giudiziario del nostro Distretto, avevamo detto un paio di anni fa che la Magistratura non doveva avere alcun timore di aprire all'apporto dell'Avvocatura e al contributo di conoscenza che essa poteva apportare.

E pensiamo di essere stati buoni profeti, come dimostrato dall'unanime apprezzamento per la competenza dei Consiglieri Avv.ti Graziella Mingardi, Maurizio Ghinelli e Stefano Goldstaub, oltre alla Professoressa Chiara Alvisi, soprattutto nell'opera di adeguamento del Regolamento del Consiglio Giudiziario. Adeguamento inteso non come un recupero di potere di una categoria a discapito dell'altra, bensì come suggello della funzione paritaria dei componenti dell'organo.

Per questo li ringraziamo convintamente.

Il recente Disegno di legge governativo di riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario (definito impropriamente di "separazione delle carriere" tra Giudici e Pubblici Ministeri) prevede l'istituzione di due distinti Consigli Superiori per la Magistratura giudicante e requirente (entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica), una diversa modalità di nomina dei componenti cd. "non togati" da parte del Parlamento (per un terzo) e dei magistrati giudicanti e requirenti secondo le procedure previste dalla legge (per due terzi), nonché l'attribuzione della giurisdizione disciplinare ad una "Alta Corte disciplinare".

Siamo ben consapevoli della delicatezza del tema e anche della netta contrarietà che l'organo di rappresentanza sindacale



della Magistratura ha espresso, paventando che la riforma possa determinare un indebolimento delle garanzie e dei diritti dei cittadini (quando non addirittura, cito testualmente, un “sovertimento dell’assetto costituzionale dell’equilibrio tra i poteri dello Stato”), mortificando la funzione di garanzia del Pubblico Ministero e ponendo così le premesse per il suo assoggettamento al potere esecutivo.

Non condividiamo né tale prospettiva e neppure - detto con rispetto pari alla chiarezza - il metodo che l’Associazione Nazionale Magistrati ha deciso di seguire per manifestare la propria opposizione, ricorrendo a slogan e formule che non trovano riscontro nella proposta di riforma.

E ci convince ancor meno (sempre attingendo dai documenti dell’ANM) la evocata necessità di una «reazione davvero all’altezza delle aggressioni che, contro la Costituzione e i diritti dei cittadini, si vogliono portare con la riforma».

Ricordiamo, prima di tutto a noi stessi, che la Costituzione si difende molto bene da sola, grazie alla lungimiranza dei costituenti nel delineare il solido ed equilibrato impianto dell’art. 138 sulle revisioni della stessa.

Avvertiamo, invece, il pericolo che i toni utilizzati e il ricorso a inusuali forme di protesta (anche quella odierna) possano svilire l’essenza stessa del problema e sortire l’effetto contrario a quello voluto.

Proprio per evitare questo rischio, riteniamo necessario avviare un confronto serio sui contenuti, sia nella sede parlamentare (con il coinvolgimento degli operatori del diritto), sia nella società civile. Magari estendendo l’analisi al merito di recenti interventi di normazione secondaria già sensibilmente incidenti sull’assetto dell’organizzazione giudiziaria (cito, ad esempio, la recente circolare del CSM con radicale modifica della gestione delle Procure, che ha sollevato serie e motivate perplessità in molti commentatori e operatori).

Solo in tal modo sarà possibile avviare in modo corretto ed efficace la mobilitazione culturale e la comunicazione all’opinione pubblica auspicate dalla stessa ANM.

Nel merito della riforma riteniamo:

- che l’indipendenza del Pubblico Ministero dagli altri poteri debba restare intangibile e sancita dalla Costituzione (come previsto dal disegno di legge). E ciò nel rispetto delle peculiarità del nostro sistema giudiziario, pur consapevoli che in altri ordinamenti la separazione delle carriere non ha affatto contribuito ad allontanare il Pubblico Ministero dalla “cultura della giurisdizione”;

- che la realizzazione di due organi di autogoverno non rappresenti un sovvertimento costituzionale. Così come nessun sovvertimento si è verificato a seguito degli interventi normativi che nel recente passato hanno ridotto la possibilità di passaggio dei magistrati da una carriera all’altra.

Per quanto riguarda le regole di composizione e funzionamento degli organi di autogoverno (ivi compresa l’istituzione di una separata Alta Corte disciplinare) riteniamo necessaria una riflessione accurata. Sul punto l’ANM ha sostenuto che il disegno di legge intende trasformare la natura del CSM e la sua dimostrata attitudine ad attuare delicati bilanciamenti in materia di amministrazione della giustizia. L’impressione, viceversa, è che proprio questi bilanciamenti e la modalità con cui sono stati realizzati, rendano opportuna (o, quanto meno plausibile) una verifica.

Chiediamoci, al riguardo, se il legittimo e fondamentale apporto delle “correnti” della Magistratura al pluralismo culturale della giurisdizione, non abbia subito un significativo e percepibile scostamento rispetto alla loro origine (come molti operatori di diversa estrazione politica e culturale hanno denunciato).

Chiediamoci con indipendenza di giudizio - come se lo chiede l’opinione pubblica - se l’attuale operatività del CSM corrisponda o meno all’idea dei Costituenti nella formulazione dell’art. 104 e nella complessa ricerca di un equilibrio idoneo a valorizzare effettivamente la pluralità degli apporti di Parlamento, Magistratura, Avvocatura e Accademia: comunque nell’ottica di salvaguardare l’indipendenza della Magistratura.

IL PROCESSO CIVILE

La prima considerazione è che il processo civile non può essere piegato a logiche economiche e ridursi a un lusso per pochi, essendo, invece, la sede privilegiata per l’effettiva tutela dei diritti, soprattutto delle fasce sociali più deboli.

Sotto questo profilo l’Avvocatura manifesta la propria netta contrarietà anche alla recentissima normativa sulle modalità di pagamento del Contributo Unificato. Sublicinare il diritto di accesso al processo alla maggiore o minore capacità economica e a un adempimento fiscale comporta un’inaccettabile compressione dei diritti dei cittadini e mina il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Nel processo civile sono necessari interventi selettivamente idonei a ricercare maggiore efficienza, senza continui e “snervanti” interventi normativi sui riti.

La trattazione delle udienze civili impone il recupero dell’oralità quale principio fondamentale e antidoto alle possibili e incombenti distorsioni derivanti dall’uso dell’Intelligenza Artificiale.

La trattazione scritta o da remoto delle udienze deve essere riservata solo a quelle controversie compatibili con tale modalità.

In questo senso l’Avvocato deve restare il garante e l’interprete dell’umanesimo nel processo, consapevole e orgoglioso della propria imperfezione e della diversità di ciascuno rispetto all’altro.

L’Intelligenza Artificiale, infatti, sembra creare allettanti scorciatoie, ma ha un insuperabile difetto: non cambia idea, ripete pensieri che si sono moltiplicati.

Inevitabilmente tende a omologare il PENSIERO UNICO.

Pertanto, solo il modello “collaborativo”, basato sulla complementarità tra uomo e macchina e sul controllo dell’uomo sull’algoritmo, può garantire i diritti fondamentali e i principi del giusto processo.

Perché la cultura giuridica non tramonti e nessuna macchina potrà sostituire il ragionamento da sottoporre al contraddittorio.

Un’attenzione particolare dovrà essere dedicata al funzionamento degli Uffici dei Giudici di Pace, ampliandone e implementandone l’informatizzazione.

Né va sottovalutato il fondamentale contributo alla Giurisdizione fornito dai Magistrati Onorari (in gran parte Avvocati), investiti di competenze sempre più rilevanti. A loro va il nostro pubblico ringraziamento e il sostegno alle giuste rivendicazioni economiche e previdenziali; alle quali dovranno aggiungersi interventi di supporto formativo.

IL PROCESSO PENALE

Il processo penale, davanti a un giudice sempre “terzo”, deve essere “giusto” e di ragionevole durata, mantenendo al centro l’imputato (soprattutto se detenuto).

La presunzione di non colpevolezza, il diritto alla difesa e il principio di assistenza ai non abbienti rappresentano baluardi de-

mocratici di uno Stato di diritto.

Anche per chi non è cittadino o è immigrato.

Facciamo molta attenzione a pregiudicare il pieno diritto di difesa per tutti, confondendo la difesa dell'imputato dalla difesa del reato o sacrificando gradi di giudizio.

E per restare in tema ricordiamo che libertà e indipendenza della professione legale impongono il sacrale rispetto del rapporto tra Avvocato e cliente e la totale protezione del diritto alla segretezza della corrispondenza.

La giustizia penale, peraltro, ha necessità di riforme che vadano anche oltre quella del codice di rito, mettendo mano con incisività ed efficacia anche al codice sostanziale e procedendo a un'ampia e seria depenalizzazione.

Ci sono troppe norme penali molto spesso senza sanzioni realmente efficaci.

Infine, è inderogabile la necessità di destinare immediatamente risorse all'informaticizzazione, perché lo sviluppo tecnologico e informatico deve essere un servizio utile a facilitare e velocizzare le attività difensive: non un ostacolo o peggio una trappola.

L'attuazione del Processo Penale Telematico ci consegna, proprio in questi giorni, una situazione desolante e inaccettabile. È assurdo imporre di caricare su una piattaforma gli atti di impugnazione quando ancora il "sistema" (cioè l'ordinamento, lo Stato) non è stato in grado di caricare su quella stessa piattaforma le sentenze da impugnare e gli atti prodromici, mettendoli a disposizione delle parti.

Il diritto di difesa deve sempre essere garantito e non può essere nelle mani di un portale tuttora carente e malfunzionante, che obbliga gli Avvocati a dedicare la gran parte del proprio tempo a risolvere problematiche di deposito anziché studiare atti e questioni giuridiche.

In questa situazione deve essere necessariamente mantenuta la facoltà di deposito cartaceo degli atti in udienza, fino a quando l'accesso all'applicativo per la gestione del processo penale telematico non sarà veramente funzionale e, soprattutto, coordinato con le scansioni temporali dettate dal Codice di Procedura Penale; senza imporre alle parti di caricare preventivamente su un portale malfunzionante ciò che il rito prevede sia depositato nelle diverse fasi dell'udienza.

Ulteriore preoccupazione viene dall'incontrollabile spettacolarizzazione mediatica della giustizia penale. L'onda impetuosa dei media ha di fatto deformando il processo, imponendo il suo «statuto» che ribalta i principi su cui si regge il giusto processo, mirando a compiacere un diffuso sentimento sociale verso la condanna sommaria.

L'Avvocatura, quindi, rifiuta fermamente la retorica colpevolista secondo cui conta l'accusa e non il processo, l'arresto e non la sentenza ed è decisa a difendere i principi garantisti sui quali si fonda la nostra Costituzione.

E garantismo significa anche avere a cuore le condizioni dei detenuti e preoccuparsi per le degradate condizioni di vita negli istituti penitenziari.

Noi Avvocati siamo contro i vetri oscurati, dietro i quali c'è qualcosa soltanto da immaginare. Siamo, invece, a favore dei vetri trasparenti dietro ai quali si vede tutto ciò che i cittadini hanno il diritto di vedere e non soltanto di immaginare.

Non possiamo, quindi, rimanere insensibili all'immagine del Santo Padre che ha aperto la Porta Santa del Giubileo anche a Rebibbia, portando la luce nel buio del carcere al termine di un anno terribile, che ha visto 90 detenuti togliersi la vita nei penitenziari italiani (mentre altri 9 suicidi si sono già consumati in questi primi giorni del 2025).

Né possiamo ignorare l'invito del Presidente della Repubblica, nel messaggio di fine anno alla Nazione, al rispetto della dignità di chi si trova in carcere (per cui "I detenuti devono potere respirare un'aria diversa da quella che li ha condotti alla illegalità e al crimine") e all'inderogabile osservanza dell'art. 27 della Costituzione, laddove stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Perché il carcere, con parole tratte dal Magistero del Cardinale Zuppi "Non è un altro pianeta, ma l'altra faccia del nostro, quella che non vogliamo vedere, che speriamo resti buia, ma che rappresenta quello che siamo; dobbiamo conoscerla e illuminarla con attenzione e amore".

I problemi li conosciamo bene: sovraffollamento (anche a causa di soggetti in condizioni incompatibili con il regime carcerario), strutture fatiscenti, carenza di personale della Polizia Penitenziaria e di adeguate attività di supporto al reinserimento nella società del condannato.

Auspichiamo, dunque, che lo Stato decida finalmente alla condizione carceraria

l'attenzione che si impone, soprattutto in ordine all'adozione delle misure alternative.

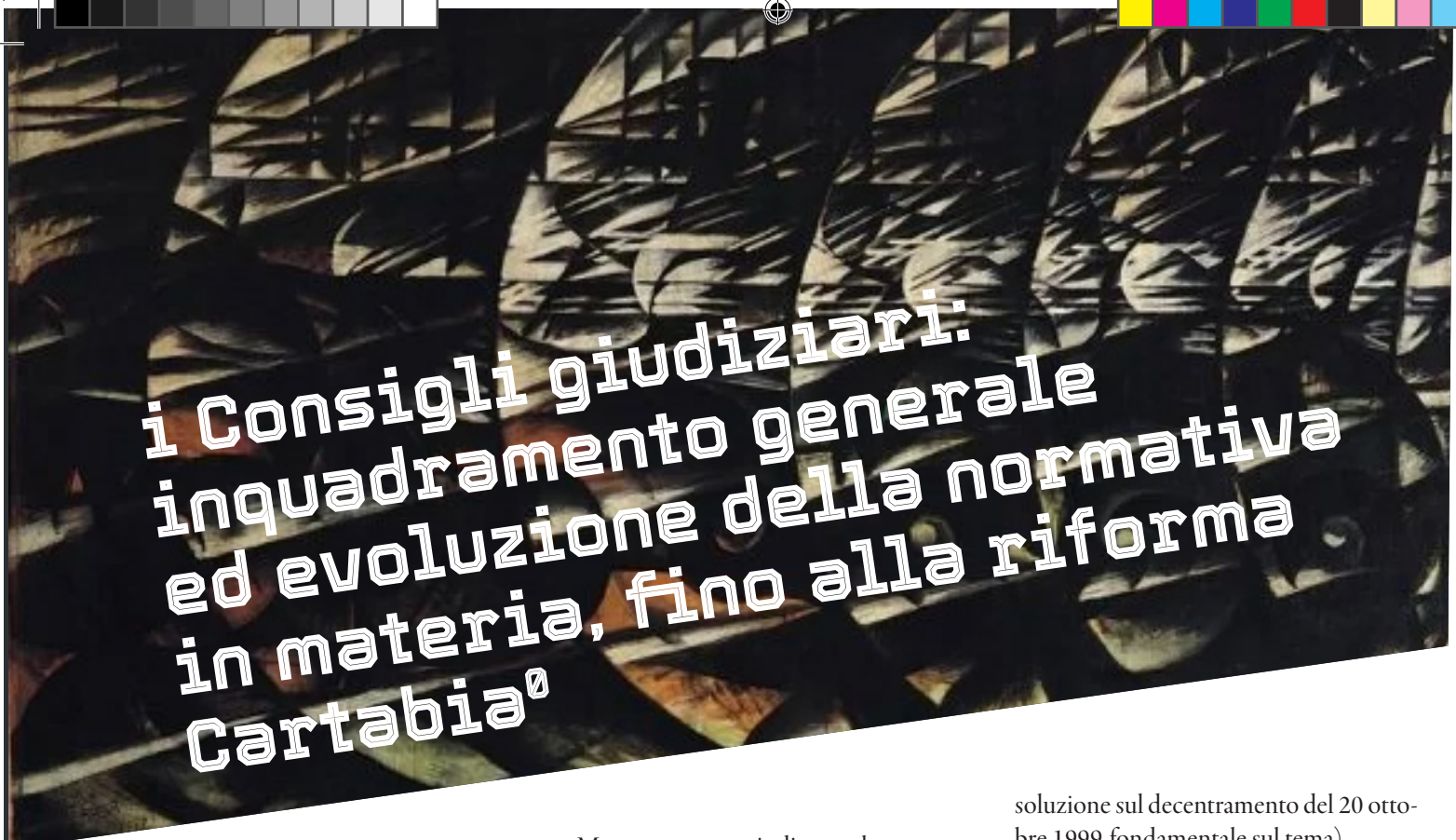
In conclusione: le mura della nostra Costituzione sono solide, ma la "lotta per i diritti", la difesa del giusto processo e della giurisdizione sono la vera sfida che chiama a raccolta tutti i giuristi e impone un impegno comune di Magistratura e Avvocatura. Senza divisioni e contrasti, perché l'obiettivo è quello di riconquistare la fiducia dei cittadini nella Giustizia

A noi tutti, che formiamo la Comunità della Giurisdizione i migliori auguri per il compito che ci attende nel nuovo Anno Giudiziario.

U.R.C.O.F.E.R.
Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia- Romagna

Il Presidente Avv. Mauro Cellarosi

Mauro Cellarosi



i Consigli giudiziari: inquadramento generale ed evoluzione della normativa in materia, fino alla riforma Cartabia⁰

Un “oggetto misterioso”: il Consiglio giudiziario

Come l'esperienza insegna, molti avvocati ignorano, se non l'esistenza stessa, almeno le funzioni del Consiglio giudiziario, o comunque tendono a pensare che esse riguardino i soli magistrati.

Ad avviso di chi scrive tale impostazione è errata, in primo luogo perché, se noi ci riteniamo, anzi siamo “operatori della giustizia”, non possiamo certo dirci estranei alla materia dell'ordinamento giudiziario (questo è infatti l'ambito in cui ci troviamo); ed estranei, in particolare, a organi che sovrintendono al funzionamento di quegli stessi Uffici nei quali abitualmente operiamo.

Inoltre, perché l'avvocatura è chiamata a partecipare attivamente all'attività di tali organi, sia pure nei limiti che vedremo.

Ma cosa sono quindi, e a che servono, questi Consigli giudiziari?

La prima risposta, tutto sommato semplice, è già abbastanza precisa: sono organi consultivi e ausiliari del Consiglio Superiore della Magistratura, istituiti a livello territoriale presso ogni Corte d'Appello, i quali forniscono all'organo di governo autonomo un ausilio in sede istruttoria, attraverso la formulazione di pareri (non vincolanti, ma aventi nella prassi una rilevanza tutt'altro che trascurabile) nelle materie previste dalla legge.

I Consigli giudiziari (che d'ora in poi designeremo anche come CG) sono dunque organi di amministrazione periferica della giurisdizione, inseriti a pieno titolo nell'ambito del governo autonomo della magistratura, in posizione di subordinazione solo funzionale e non gerarchica rispetto al CSM (il chiarimento è fornito dallo stesso Consiglio Superiore nella ri-

soluzione sul decentramento del 20 ottobre 1999, fondamentale sul tema).

Genesi dei Consigli giudiziari: dalle origini alla metà del XX Secolo

I Consigli giudiziari hanno origini remote.

Infatti, fin dagli anni immediatamente successivi all'unità d'Italia, le leggi in materia di ordinamento giudiziario prevedevano, nel sistema di governo della magistratura, articolazioni decentrate con funzioni consultive.

In particolare, le più lontane antenate dei Consigli giudiziari sono le “Commissioni di sindacato” istituite da un R.D. del 1864 presso ogni Tribunale, composte dal presidente, dal procuratore del Re e dal capo ufficio istruzione (chi non è giovanissimo ricorda la figura del giudice istruttore, prevista dai codici di procedura penale fino a quello del 1930).

Come si vede, quelle “Commissioni” era-

0. Chi fosse interessato ad approfondimenti potrà consultare: G. Volpe, *Ordinamento giudiziario generale*, in Enc. Dir., XXX, Milano, 1980, 881; C. Azzali, *I Consigli giudiziari*, Padova, 1988; A. Pizzorusso, *Organizzazione della giustizia – profili generali*, in Enc. Dir. agg. IV, Milano, 2000, 912; M. Fantacchiotti – F. Fiandanese, *Il nuovo ordinamento giudiziario*, Padova, 2008; L. Pomodoro – D. Pretti, *Manuale di ordinamento giudiziario*, Torino, 2012; A. Natale, *Quali Consigli giudiziari*, in *Questione giustizia*, 2017, 79; R. Bonanni, *Consigli giudiziari*, Diritto online (2017), reperibile in www.treccani.it; G. Orlando, *Il ruolo dei componenti laici nei consigli giudiziari: possibili scenari alla luce dell'ammissibilità del referendum*, in *Gruppo di Pisa*, 2022, 10, reperibile in www.gruppodipisa.it; M. Basilico, *Le funzioni dei consigli giudiziari dopo la riforma Cartabia*, reperibile in www.giustiziainsieme.it, 11/7/2022; C. Valori, *La partecipazione degli avvocati alle deliberazioni dei consigli giudiziari in materia di valutazioni di professionalità dei magistrati*, in *Questione giustizia*, 2022, 2/3, 103; R. Magi, D. Cappuccio, *La delega Cartabia in tema di valutazioni di professionalità del magistrato: considerazioni a prima lettura*, in *Questione giustizia*, n. 2-3/2022, 77; G. Ferri (a cura di), *La riforma dell'ordinamento giudiziario (legge 17 giugno 2022, n. 71)*, Torino, 2023; G. Campanelli, S. Panizza, *Alcune osservazioni a prima lettura sulla riforma dell'ordinamento giudiziario del 2022, tra novità e questioni ancora aperte*, reperibile in www.osservatorioaic.it, Osservatorio della Associazione Italiana dei Costituzionalisti, in Osservatorio AIC, n. 1/2023, 129 ss.; G. Zampetti, *Valutazioni di professionalità dei magistrati e ruolo dei membri laici dei Consigli giudiziari: le recenti novità legislative tra questioni interpretative e profili di compatibilità costituzionale*, in Osservatorio AIC, n. 6/2024, 27 ss.. Una menzione particolare, per l'accurata ricostruzione storica e l'esposizione dell'assetto anteriore alla riforma Cartabia, merita P.F. Bazzega, *I Consigli giudiziari dopo la riforma dell'ordinamento giudiziario*, tesi di laurea, Università di Padova, a.a. 2011-2012, reperibile in www.dirigentiustizia.it.



no composte da soli membri di diritto; e possiamo notare fin d'ora che la presenza dei componenti di diritto è una costante: nel secolo e mezzo da allora trascorso, le normative che si sono succedute hanno di volta in volta previsto o escluso i componenti eletti; ma i membri di diritto ci sono sempre stati e tuttora ci sono.

Con R.D. 3 ottobre 1873, n. 1595, furono istituite “commissioni locali” presso ogni Corte d'appello, col compito di formulare proposte in ordine alle nomine, alle promozioni, ai trasferimenti dei consiglieri delle Corti e dei *funzionari* (si noti la dizione) della magistratura giudicante dei Tribunali.

Un'osservazione.

Abbiamo appena accennato al sistema di governo della magistratura; il quale però, all'epoca, era tutt'altro che sistema di governo *autonomo*.

Noi oggi abbiamo ben presenti le garanzie previste in tema di ordinamento giurisdizionale da ben dieci articoli della Costituzione (artt. da 101 a 110), i quali pongono in particolare i seguenti capisaldi.

Art. 101: «La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge».

Art. 102 1° comma: «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Art. 104 1° comma: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»; nei successivi commi, lo stesso articolo disciplina il fulcro del governo autonomo, cioè ovviamente il CSM.

Art. 107 1° comma: «I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltan-

to per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

In epoca risorgimentale e postunitaria, lo Statuto albertino stabiliva invece i seguenti principi.

Art. 68: «La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce»;

Art. 69: «I Giudici *nominati* dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono *inamovibili dopo tre anni* di esercizio». Quindi, amovibilità per tutti i magistrati nei primi tre anni, e amovibilità permanente per gli allora pretori.

Stante il dettato statutario, la struttura dell'ordine giudiziario era rigidamente gerarchica, non diversa da quella di un qualunque corpo amministrativo dello Stato, e al suo vertice, pur senza farne parte formalmente, era posto il Guardasigilli. Di conseguenza, la magistratura era significativamente influenzabile dall'esecutivo, al quale spettavano rilevanti poteri sulla nomina e sulla carriera dei magistrati.

L'ordinamento giudiziario del 1865 prevedeva un potere di sorveglianza, parallelo a quello disciplinare, strutturato secondo uno schema piramidale.

Al vertice, il ministro esercitava la “alta sorveglianza” sulle Corti, i Tribunali e i giudici dello Stato, potendo chiamare a sé ogni giudice “affinché rispondesse sui fatti ad esso imputati” (c.d. diritto di *veniat*) e applicare loro l'ammonizione, cioè il primo dei possibili provvedimenti sanzionatori, accanto alle vere e proprie “pene disciplinari”.

Per queste ultime, invece, era necessario un giudizio che veniva instaurato dal Pubblico Ministero quale titolare in via esclusiva dell'azione. Senonché, il P.M. era definito all'epoca (art. 129 R.D. 2626/1865) “il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria”, ed era posto “sotto la direzione del ministro della giustizia” (quindi, una veste paragonabile a quella che aveva il prefetto nell'amministrazione degli interni).

Ma non basta, perché allora si dibatteva

sulla portata da riconoscere all'inamovibilità: se, cioè, riferirla solo alla funzione e al grado oppure anche alla sede.

E la prima opzione prevalse, nell'espresso intento di “*rendere al potere esecutivo quella maggiore autorità che di ragione gli appartiene*”; con buona pace di Montesquieu. E, si noti, a pronunciare la frase, nel corso di lavori al Parlamento del Regno di Sardegna, non fu un oscuro deputato, bensì Urbano Rattazzi, tra i più autorevoli statisti dell'epoca.

In continuità con la legge conseguentemente emanata nel Regno sardo, poi estesa all'intero Stato postunitario, l'ordinamento giudiziario del 1865 prevedeva dunque che i “*funzionari dell'ordine*”, che pure avevano acquistato l'inamovibilità, potevano, “*per l'utilità del servizio, essere tramutati da una Corte o da un Tribunale ad altra Corte o Tribunale, con parità di grado e di stipendio*”, e “*se il tramutamento di un giudice inamovibile aveva luogo senza che ne avesse fatto domanda e senza promozione, il giudice tramutato aveva diritto ad una indennità, determinata dal Regolamento*”; ed è evidente come ciò limitasse fortemente l'effetto della garanzia statutaria, sia per l'estrema genericità del concetto di “utilità di servizio” (nemmeno la necessità), sia per il fatto che la previsione dell'indennizzo non valeva comunque a limitare l'ampissima discrezionalità con la quale il Guardasigilli apprezzava l'utilità stessa, senza doverne rendere conto ad alcuno, se non al Parlamento, privo però in materia di un efficace sindacato.

Tutto ciò si riflette direttamente sul nostro argomento.

Nell'assetto dell'epoca, i compiti consultivi di quelle “Commissioni di sindacato” e di quelle “commissioni locali” erano funzionali alle decisioni del potere esecutivo; e le loro competenze riguardavano principalmente lo *status* e la carriera dei magistrati, perché era anzitutto attraverso quegli snodi che si governava la magistratura.

Le commissioni locali furono soppresse nel 1879 e al loro posto fu istituita, presso il Ministero di grazia e giustizia, una “Commissione consultiva centrale” per le





promozioni ed i trasferimenti dei giudici, composta da magistrati.

La prima fonte normativa in cui si rinviene la denominazione “Consigli giudiziari” è il R.D. n. 2/1904, che istituì questi organi presso Tribunali e Corti d'Appello, con il compito di esprimere pareri e fornire informazioni alla “Commissione consultiva centrale”, sulla nomina, promozione o trasferimento dei magistrati.

Con l'importante legge n. 511 del 1907, fu istituito il primo Consiglio superiore della magistratura e fu profondamente modificata la disciplina dei Consigli giudiziari.

In particolare, fu previsto presso ogni Tribunale un Consiglio giudiziario composto dal presidente, dal procuratore del Re e da due giudici eletti annualmente in assemblea generale; e analoga struttura avevano i Consigli giudiziari istituiti presso ogni Corte d'appello. Quindi, con la legge del 1907, viene per la prima volta introdotta la figura dei componenti eletti.

Il ruolo dei Consigli giudiziari acquisì maggiore rilievo, nel senso che fu ad essi consentito di formulare una dichiarazione di abilitazione alle funzioni giudiziarie nonché un “giudizio di classificazione” ai fini della promozione, dei giudici aggiunti del circondario, alle funzioni giudicanti o requirenti sulla base del merito per capacità, dottrina, operosità e condotta.

Tuttavia, la l. n. 1311 del 1912 (art. 13) abolì la presenza dei componenti elettivi, poi reintrodotta nel 1921 e nuovamente soppressa da un R.D. del 1923, che eliminò anche i Consigli giudiziari presso i Tribunali, da allora mai più istituiti. L'ordinamento giudiziario di cui al R.D. n. 12/1941 – tuttora vigente, benché largamente novellato nei decenni successivi – non introdusse particolari novità con riferimento ai Consigli giudiziari.

Nel dopoguerra, il R.d.lgs. n. 31 maggio 1946 n. 511 (c.d. legge guarentigie, in larga parte tuttora vigente) introdusse le prime serie garanzie volte a tutelare l'indipendenza della magistratura, in primo luogo sancendo l'inamovibilità anche di sede dei magistrati.

Lo stesso provvedimento legislativo disciplinò le funzioni e la composizione dei Consigli giudiziari presso le Corti d'Appello, reintroducendo i componenti elettivi, alcuni dei quali effettivi e altri supplenti; sicché i Consigli si configuravano come collegi perfetti, potendo deliberare solo con la presenza di tutti i membri, se necessario sostituendo gli effettivi imprevisti con i supplenti.

Tralasciamo alcune ulteriori modifiche degli anni '60, volte soprattutto a coordinare le funzioni e le competenze dei Consigli giudiziari con quelle del “nuovo” CSM, istituito con la l. 24 marzo 1958 n. 195.

La legge n. 374/1991

La prima previsione di un apporto dell'avvocatura ai Consigli giudiziari risale ai primi anni novanta.

Infatti, la legge n. 374/1991, istitutiva dei Giudici di pace, stabilì che, per le questioni relative a tale magistratura onoraria, i Consigli giudiziari operassero con l'integrazione di cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai Consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'appello. Al riguardo, dunque, si parlava di Consigli giudiziari in composizione “integrata”.

I primi anni Duemila: riforma e controriforma

La svolta epocale si ebbe tra il 2005 e il 2007, quando si registrarono due notevoli interventi legislativi, di segno sostanzialmente opposto, che, se non vogliamo nasconderci dietro un dito, riflettono le differenti impostazioni delle maggioranze politiche succedutesi in quegli anni.

In primo luogo, in forza della legge delega n. 150/2005, furono emanati numerosi decreti legislativi che riformarono ampiamente l'ordinamento giudiziario. Nel complesso, l'intervento è ricordato come “riforma Castelli”, dal nome del Guardasigilli in carica tra il 2001 e 2006.

Con particolare riguardo al nostro tema, è fondamentale il D.lgs. n. 25/2006, che attribuì ai Consigli giudiziari un ruolo

sempre più importante, ampliando le loro attribuzioni e valorizzandone l'attività, “nella prospettiva di rendere concreto l'obiettivo di un relativo decentramento nel sistema di governo autonomo dei magistrati”¹.

Il d.lgs. n. 25/2006 intervenne sulla composizione dei Consigli, prevedendo, all'art. 9, che tra i membri di diritto (oltre ovviamente al presidente della Corte d'appello e al procuratore generale) vi fosse anche il presidente del Consiglio dell'ordine forense avente sede nel capoluogo distrettuale.

L'art. 9 d.lgs. n. 25/2006 allargò la presenza dei componenti non togati (prima limitata alla composizione “integrata” con riferimento agli affari concernenti la magistratura onoraria), stabilendo che dei CG facessero parte anche docenti universitari e avvocati, entro i limiti che si diranno tra breve.

Lo stesso art. 9 prevedeva poi la presenza di componenti eletti dal Consiglio della Regione ove ha sede il distretto.

Tra l'altro, la norma non presupponeva il possesso, da parte di costoro, di requisiti o qualifiche professionali particolari. Di conseguenza, poteva ipotizzarsi la presenza di un *quavis de populo*, privo di conoscenze in una materia strettamente tecnica; oppure, tali componenti potevano essere espressione delle categorie già rappresentate (in buona sostanza: docenti universitari o avvocati), e questo avrebbe potuto alterare gli equilibri interni ai CG, con componenti appartenenti a categorie diverse in modo variabile da distretto a distretto, in contrasto con i necessari profili di unitarietà imposti dall'ordinamento giudiziario.

Tuttavia, mutata la maggioranza parlamentare dopo le elezioni del 2006, ebbe luogo la c.d. “controriforma Mastella” (dal nome del Guardasigilli succeduto a Castelli), in forza della l. n. 111/2007 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), che introdusse l'assetto vi-

¹ Nel presente scritto si omette ogni riferimento al Consiglio direttivo della Cassazione (pure disciplinato dal D.lgs. n. 25/2006), il quale, rispetto alla S.C., svolge funzioni affini a quelle dei CG per le sedi di merito.



gente fino alle ulteriori innovazioni del 2022/2024, di cui si dirà.

In primo luogo, con riguardo ai CG, la l. 111/07 eliminò la previsione: a) del presidente del COA avente sede nel capoluogo del distretto quale membro di diritto; b) dei componenti eletti dal Consiglio regionale.

Quanto alla composizione, oltre ovviamente al presidente della Corte d'Appello e al procuratore generale, la l. n. 111/2007 (con disciplina che sul punto è ancora attuale) stabilì un numero variabile di membri a seconda del numero di magistrati previsto dall'organico complessivo di ciascun distretto; tralasciando i dettagli, si precisa solo che i distretti sono raggruppati in tre fasce dimensionali: piccoli, medi e grandi (quello di Bologna rientra tra i secondi).

In particolare, la composizione dei CG prevedeva, e ancor oggi prevede:

a) componenti togati, ossia magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto (la maggioranza addetti a funzioni giudicanti, gli altri a funzioni requirenti), eletti con sistema proporzionale per liste contrapposte;

b) componenti non togati, vale a dire:

b1) un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale (due docenti nei soli distretti grandi);

b2) due, o tre, o quattro avvocati (a seconda delle dimensioni del distretto), aventi almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione, nominati dal Consiglio Nazionale Forense, su indicazione dei COA del distretto.

Al riguardo, si sottolinea che la disciplina attuale non configura più i Consigli giudiziari come collegi perfetti. Infatti, è venuta meno la previsione di componenti effettivi e componenti supplenti, che invece era stata sempre presente nella normativa anteriore.

Oggi, le sedute del Consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio giudiziario, presieduto dal presidente della Corte d'Appello, elegge al suo interno, nella prima seduta, con votazione effettuata a scrutinio segreto, tra i componenti togati, il segretario.

Altra notevole innovazione delle riforme dei primi anni duemila è l'istituzione, nell'ambito di ciascun Consiglio giudiziario, della sezione autonoma per i magistrati onorari.

La sezione autonoma è composta, oltre che come ovvio dai componenti di diritto, da un numero variabile di magistrati e avvocati (sempre in base all'organico di ogni distretto), eletti dal CG tra i suoi componenti, integrata da magistrati non togati (giudici e vice procuratori onorari), ancora una volta in numero variabile sulla base del solito criterio dimensionale.

La durata in carica dei componenti non di diritto dei Consigli giudiziari è di quattro anni (in precedenza era di un biennio) ed è esclusa la loro immediata rieleggibilità o rinomina.

Ancor oggi, norma fondamentale è l'art. 15, d.lgs. n. 25/2006, come modificato dalla l. n. 111/2007, che elenca - per lettere dalla a) alla i) - le competenze dei Consigli giudiziari.

Si tenga presente che la l. 111/07 ha abrogato alcune delle lettere che figuravano nell'originario art. 15, per cui alcune delle competenze originariamente previste dal d.lgs. 25/06 sono state soppresse.

Attualmente, dunque, i Consigli giudiziari:

a) formulano pareri sulle tabelle degli uffici e sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti;

b) formulano pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati;

c) abrogato;

d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto, con segnalazione al Ministro della giustizia, in caso di disfunzioni nell'andamento di un ufficio;

e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

f) abrogato;

g) formulano pareri, anche su richiesta

del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;

h) formulano pareri su richiesta del Consiglio superiore della magistratura su materie attinenti competenze attribuite ai Consigli giudiziari medesimi;

i) possono formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione dell'attività didattica della Scuola medesima.

Tuttavia, nella disciplina introdotta nei primi anni duemila, i componenti avvocati e professori universitari non partecipavano alle discussioni e deliberazioni relative a tutte le materie ora ricordate. Infatti, l'art. 16 d.lgs. n. 25/2006, come modificato dalla l. 111/2007, disponeva che la partecipazione dei componenti laici si avesse solo per le competenze di cui all'art. 15, co. 1, lettere a), d) ed e); quindi in sostanza tabelle degli uffici; vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari; organizzazione e funzionamento degli uffici del giudice di pace. Al contrario, i non togati erano esclusi dalla trattazione degli affari più rilevanti, e *in primis* da quelli concernenti le valutazioni di professionalità".

Secondo una felice definizione, dunque, i Consigli funzionavano "a geometria variabile", secondo diverse composizioni: quella allargata, che vedeva la partecipazione dei laici per le materie di cui alle medesime lett. a), d) ed e); quella ristretta, che vedeva la partecipazione dei soli componenti togati, per la formulazione dei pareri sulle restanti materie, tra cui appunto la valutazione di professionalità dei magistrati e il loro *status*.

Come osservato all'epoca, tale diversificazione mirava a evitare che soggetti diversi dai magistrati professionali concorresse-

ro *“alla formulazione di pareri, all'adozione di deliberazioni e all'esercizio di compiti di vigilanza, che incidono direttamente sui profili di status dei magistrati”*²; di contro, la soluzione apparve *“a molti alquanto discutibile e in un certo senso paradossale, atteso che i laici [erano] esclusi proprio da quelle discussioni sulle quali il loro intervento [poteva avere] in linea di principio più ragion d'essere”*³.

In più, quale terza composizione, vi era (e tuttora vi è) quella della sezione autonoma, *“integrata”* come detto da laici e magistrati onorari.

Peraltro, i Consigli sono dotati di autonomia organizzativa e regolamentare. Al riguardo il CSM, con delibera del 18 marzo 2009, ha precisato che il relativo potere si fonda sull'art. 97 Cost., in funzione del buon andamento dell'organizzazione giudiziaria complessivamente intesa.

La disciplina dei vari regolamenti non è omogenea.

In particolare, una tematica assai viva era quella del cosiddetto diritto di tribuna, relativo alla possibilità che, nell'assetto appena descritto, i componenti laici potessero se non altro assistere (senza diritto di parola e di voto) alla trattazione delle materie rimesse per legge alla composizione *“ristretta”*, limitata ai togati.

Al riguardo, ancora pochi anni fa, solo alcuni Consigli ammettevano il diritto di tribuna. In particolare, esso era riconosciuto dai regolamenti dei CG dell'Aquila e di Milano, grazie (per quanto consta a chi scrive) all'azione del Presidente Giovanni Canzio, che aveva retto prima l'una e poi l'altra Corte d'Appello, prima di pervenire al vertice della Cassazione.

Il referendum del 2022

In epoca più recente, meritano un cenno i referendum popolari del 12 giugno 2022, nell'ambito dei quali uno dei quesiti mirava a consentire, ai componenti laici, la partecipazione con diritto di voto a tutte

le deliberazioni dei CG, mediante l'abrogazione delle norme limitative sopra ricordate; tuttavia, l'iniziativa naufragò per mancato raggiungimento del *quorum*.

La disciplina odierna: la riforma Cartabia

Pochi giorni dopo la consultazione, fu emanata la l. 17/6/2022 n. 71, recante, per quanto ora interessa, la delega al governo per la riforma ordinamentale della magistratura (c.d. riforma Cartabia).

In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera b) di tale legge indicava l'obiettivo di razionalizzare il funzionamento del consiglio giudiziario, onde assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità.

Le modalità per il raggiungimento dell'obiettivo erano precisate nel successivo art. 3, di cui si riportano le previsioni che riguardano più da vicino le tematiche del presente scritto:

“Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;*

b) *prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione*

delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati”.

In ambito locale, l'introduzione di tale normativa primaria si riverberò sul regolamento del CG di Bologna, con la concessione ai consiglieri laici del diritto di tribuna, prima negato. Alla seduta del 30 settembre 2022 fu perciò approvata, a maggioranza, la modifica del pertinente art. 4⁴. In particolare, dopo avere ribadito al primo comma il principio generale di pubblicità delle sedute, salvo situazioni specifiche da valutarsi caso per caso (comma 2), il comma 3 del regolamento ha escluso in via generale la pubblicità per le sedute attinenti alla progressione in carriera, al tramutamento di funzioni, al conferimento delle funzioni ai magistrati ordinari in tirocinio, al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi e ad eventuali questioni disciplinari o di incompatibilità.

Tuttavia, e questa è la notevole innovazione, il successivo comma 4 ha stabilito che *“in attesa dell'attuazione della legge delega n. 71/2022 alle sedute di cui al comma 3 possono assistere i consiglieri laici”*.

Finalmente, in forza della stessa legge, è stato emanato il d.lgs. 28/3/2024 n. 44, il quale ha apportato modifiche e integrazioni alla disciplina originaria dianzi descritta.

All'esito dell'intervento, dunque, all'art. 16 d.lgs. n. 25/2006 sono stati aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) [e quindi, come visto, alla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, n.d.r.], i componenti avvocati e professori universitari, previo ac-

2 Santalucia, *op. cit.*, 183-184.

3 Dal Canto, *Lezioni di ordinamento giudiziario*, cit., 150.

4 I verbali di tutte le sedute consiliari sono liberamente consultabili nel sito della Corte.



cesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.

1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinché il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.

Di conseguenza, tutti i laici hanno facoltà di partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni del CG in tema di valutazioni di professionalità, previo accesso alla documentazione necessaria (come chiarito al punto 2.6 della relazione illustrativa alla circolare attuativa P. 21578, adottata dal CSM nella seduta del 13/11/2024 e reperibile su Internet, tale documentazione coincide con quella a disposizione dei togati, sussistendo altrimenti un'irragionevole disparità di trattamento); al contrario, i laici restano esclusi dalla trattazione di ogni altra competenza relativa alla carriera dei magistrati.

Inoltre, è stato attribuito alla sola componente degli avvocati (e non quindi ai docenti universitari) *“un peculiare diritto di voto che può attivarsi solo in presenza di una segnalazione del consiglio dell'ordine degli avvocati su un fatto specifico incidente sulla professionalità di un magistrato e che deve essere esercitato unitariamente e in senso conforme alla deliberazione che lo stesso organo rappresentativo dell'avvocatura abbia contestual-*

*mente adottato”*⁵.

Lo studioso ora citato ha analizzato le novità introdotte dalla recente riforma, osservando come dette modalità di voto ne modifichino *“l'effettiva titolarità”*.

Infatti, alla base del meccanismo descritto sta la segnalazione del COA circa *“fatti specifici incidenti, in senso positivo o negativo, sulla professionalità”* di un magistrato. La segnalazione, prima relegata al ruolo di eventuale contributo istruttorio, può ora riguardare *“situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione”*, così come *“comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica”*.

La stessa dottrina da un lato rimarca *“la particolare rilevanza riconducibile a questi elementi sui quali può appuntarsi la segnalazione dell'organismo rappresentativo dell'avvocatura, se si considera che «equilibrio» e «indipendenza», unitamente alla «imparzialità», pur nell'assenza di specifiche indicazioni in tal senso a livello legislativo, sono stati indicati dalla normativa secondaria quali «imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali», la cui assenza potrebbe di per sé legittimamente condurre a una valutazione di segno negativo per il magistrato che ne dimostri la carenza”*; dall'altro ricorda come, per la giurisprudenza amministrativa, l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio siano *“precondizioni...consustanziali all'esercizio della funzione giurisdizionale”*⁶.

Come visto, la possibilità che i membri avvocati partecipino attivamente alle delibere di cui ora trattiamo dipende dal fatto che, nel segnalare *“fatti specifici”*, il COA abbia ritenuto che essi comportino una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o nega-

5 Salvo diversa indicazione, quest'ultimo virgolettato, come quelli che seguiranno, è tratto da Zampetti, *op. cit.*, *passim*.

6 Nella motivazione, Cons. Stato, sez. VII, n. 1787 del 2024, rileva che lo scrutinio di tali elementi, in sede di valutazione di professionalità, si pone come *“ovvia esplicitazione della tutela di un principio, di carattere generale e previsto in primo luogo da norme di rango costituzionale, quale è quello della garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia del giudice”* (artt. 104 e 111 Cost.).

tiva.

Appunto a tal fine, una volta ricevuto dal CSM il relativo elenco, il CG comunica ai COA interessati i nominativi dei magistrati per i quali, l'anno successivo, inizi a decorrere il nuovo quadriennio utile ai fini della valutazione di professionalità.

In tal modo, secondo il commentatore, *“viene conferito a queste segnalazioni un rilievo di tipo sistemico, dal momento che dalla loro presentazione può, a determinate condizioni, scaturire il nuovo diritto di voto”*.

Le modalità e i tempi di esercizio delle prerogative di segnalazione e indicazione di voto sono state definite dalla menzionata circolare P. 21578/24 del CSM.

In particolare, con riferimento ai magistrati inclusi nei predetti elenchi, il COA può esercitare la propria facoltà di segnalazione *“entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di valutazione”*⁷.

Altra notevole previsione è quella secondo cui il CG *“può assumere informazioni su fatti specifici segnalati dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai Consigli dell'ordine degli avvocati, incidenti sul profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità o dell'equilibrio o sugli altri parametri di valutazione, dando tempestiva comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'interessato, che ha diritto di prendere visione ed avere copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario”*⁸.

Torniamo al voto unitario e vincolato, attribuito alla *“componente degli avvocati”* in senso conforme alla delibera del COA. Come osservato dalla dottrina citata, il nuovo art. 16 d.lgs. 25/2006, commi 1 e 1-bis, in materia di diritto di tribuna, *“fa diversamente riferimento ai «componenti» avvocati e professori universitari, individuati quindi autonomamente e singolarmente”*, così come, anche nel delineare il meccanismo del voto unitario, *“il comma 1 quater dello stesso articolo valorizza in prima battuta il ruolo individuale del singolo avvocato membro del Consiglio giudiziario. È infatti prevista la possibilità che «anche uno solo dei componenti avvocati» che intenda discostarsi dall'indicazione del consiglio dell'ordine chieda al consiglio giudiziario di sospendere la*

7 Art. 18.2 circolare CSM P. 21578/24.

8 Art. 22.1 circolare CSM P. 21578/24.



deliberazione affinché il primo possa adottare una nuova determinazione. Ma è qui che subentra nuovamente il rilievo decisivo della «componente degli avvocati», posto che, dopo la sospensione della propria deliberazione da parte del Consiglio giudiziario (per un periodo di tempo che va dai dieci ai trenta giorni) di cui è data comunicazione al consiglio dell'ordine, è la medesima «componente» a essere tenuta a esprimere in ogni caso il proprio voto «in conformità alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine», ritenendosi confermata la prima indicazione ove quest'ultimo non si pronunci entro il giorno antecedente la nuova seduta del Consiglio giudiziario». Pertanto, «il legislatore delegato ha chiaramente annesso all'indicazione del consiglio dell'ordine un significato vincolante, eventualmente da ribadirsi dopo un primo sollecito in tal senso da parte dei membri forensi del Consiglio giudiziario».

Tale assetto è stato valutato positivamente dal CSM, secondo cui l'unitarietà del voto «oggettivamente ne limita l'incidenza sull'esito della deliberazione finale del Consiglio Giudiziario, il che stempera il rischio che la partecipazione al voto da parte dell'avvocatura possa essere percepita dal magistrato in valutazione come un fattore di condizionamento della sua autonomia e indipendenza»⁹.

Tuttavia, al riguardo, l'A. più volte citato non nasconde numerose perplessità. Egli infatti rileva, tra l'altro, che «la posizione obbligata da assumere collettivamente ai fini della deliberazione priva comunque ciascun membro laico avvocato, diversamente da quanto accade per ciascun componente togato, della possibilità di esprimersi singolarmente in autonomia e libertà con un voto proprio e maturato in un senso o nell'altro all'esito di un consapevole e ponderato esame istruttorio di tutti gli elementi che orientano le valutazioni. È un assetto che sembra minare la posizione dei singoli membri laici forensi sotto il profilo della lesione delle prerogative di uguaglianza, autonomia e libertà di determinazione rispetto agli altri componenti dell'organo collegiale». «In questo contesto, il nuovo sistema mantiene, o meglio recupera, una forma di autonomia soltanto per consentire al singolo membro lai-

9 Parere CSM del 13 marzo 2024, reperibile su Internet, pag. 48.

co in disaccordo con l'iniziale deliberazione del consiglio dell'ordine degli avvocati di stimolare l'interlocuzione con l'organismo rappresentativo, per poi rimuoverla nuovamente imponendo la rinnovata votazione unitaria e conforme ove lo stesso confermi la prima decisione o non si pronunci nel corrispondente termine di sospensione della deliberazione da parte del Consiglio giudiziario: profilo, quest'ultimo, che ulteriormente sminuisce il ruolo dei singoli componenti laici, consentendo al consiglio dell'ordine di ignorare la loro richiesta senza che tale silenzio rechi alcuna conseguenza per la deliberazione inizialmente adottata. In definitiva, questo modus procedendi sembra introdurre un originale e sin qui sconosciuto meccanismo nel funzionamento degli organi amministrativi collegiali che non trova corrispondenza in altra sede e che, pur in linea di principio conferendo la prerogativa del voto a membri che sino a questo momento ne risultavano estromessi, finisce per collocarli in una posizione di minorità nell'ambito del consenso vulnerandone l'autonomia di componenti individuali»; sicché, gli avvocati presenti nel CG sono «scavalcati nelle loro potenziali prerogative dal ruolo in concreto assunto dal consiglio dell'ordine interessato».

Ulteriore particolarità, segnalata dalla dottrina in esame, consiste nel fatto che, seppure la novella attribuisca alla componente forense l'espressione di un voto unitario, «resta il fatto che, in virtù del nuovo diritto di tribuna contestualmente riconosciuto, ciascun componente avvocato può esprimere la propria posizione specifica divergente nell'ambito della discussione».

Si nota perciò la contraddittorietà tra la posizione di disaccordo (eventuale, aggiungiamo noi) di un singolo membro «e quella unitaria di segno diverso che il medesimo deve assumere, senza distinzioni, in qualità di membro di una «componente»». Senza contare i livelli di partecipazione che vanno così a stratificarsi in ragione delle diverse qualità dei componenti l'organo: quella dei membri togati che partecipano pienamente a tutti i lavori, quella dei professori universitari che godono del diritto di tribuna ma sono esclusi da ogni partecipazione – se non quella di assistervi – alle deliberazioni, e infine quella degli avvocati, individualmente titolari del diritto di tribuna e abilitati a partecipare alle

deliberazioni unicamente in presenza di una segnalazione dell'ordine degli avvocati con annessa indicazione di voto ed esprimendo comunque una posizione unitaria e conforme alle volizioni dell'organismo rappresentativo dell'avvocatura nel distretto».

In sostanza, dunque, gli avvocati presenti nel CG divengono «portavoce unitari» del COA, giacché, essendo preclusa una loro determinazione individuale, «a governare la situazione e il voto è il consiglio dell'ordine, il contributo del quale, meramente indiretto prima della riforma ed entrante a far parte delle fonti di conoscenza utilizzabili in sede istruttoria, diviene in questo senso «diretto», pur se sempre schermato dalla posizione formalmente assunta dai membri laici [rectius, forensi, n.d.r.] interni al Consiglio giudiziario».

La dottrina evidenzia dunque plurimi profili di irragionevolezza della nuova normativa, che qui si tralasciano per brevità, rinviando *tout court* allo scritto citato.

Concludendo...

Solo il tempo e l'esperienza diretta ci diranno se il nuovo ruolo riservato all'avvocatura potrà essere proficuo.

Di certo, comunque, sarà a tal fine indispensabile che tutti i soggetti coinvolti (avvocati presenti nei CG e COA) esercitino nella maniera più attenta i ruoli che, rispettivamente, sono loro assegnati dalla riforma.

Enrico De Risio



Giacomo Balla - Equilibrio spaziale



in ricordo dell'Avvocato Vittorino Ortalli

*point break: quando storia,
ideologia e giustizia
s'incontrano*

A una rivista di tradizione come questa, rivolta principalmente ad una comunità di avvocati, in un'epoca come questa, spesso frettolosa, superficiale o distratta, si addicono spazi dedicati alla memoria e alle radici, cioè agli esempi di coloro che seppero costruire un pezzo della nostra storia, ma anche a quei momenti particolari in cui l'umana giustizia si manifestò.

Anche questa è (la piuttosto negletta) cultura giuridica.

In tale ottica intendiamo ricordare l'avvocato Vittorino Ortalli. Ma non tanto l'illustre, stimato professionista del nostro Foro nei lunghi anni del secolo scorso. A questo aspetto hanno già dedicato alcune pagine, ad esempio, il meritorio volume *Prolegomeni per una storia dell'avvocatura parmense*, edito nel 2021 a cura della Camera civile, e il quotidiano locale nel dicembre 2023, a 25 anni dalla sua morte, con l'ampio e suggestivo pezzo dal titolo *Vittorino Ortalli principe del Foro e "grande vecchio" della politica*.

Intendiamo ricordare l'uomo, che si trovò protagonista non secondario in un tornante – o per meglio dire in una frattura – della storia nazionale, nel crinale della sua vita: l'arresto e il processo che subì, alla

fine della Seconda guerra mondiale, alla caduta definitiva del fascismo.

Sono trascorsi molti anni. Ma per certi versi non troppi. E se è sempre corretto contestualizzare i fatti, d'altra parte la storia – con Benedetto Croce – è sempre storia contemporanea (forse anche quella "minore"). Occorre, allora, analizzare e cercare di capire, con un briciolo d'esprit de finesse, sfuggendo dal luogo comune o dal pregiudizio comodo e sbrigativo della *damnatio memoriae*.

Con tale prospettiva e proprio su alcuni degli aspetti critici appena richiamati incentriamo la nostra attenzione e curiosità prevalentemente tecniche, potendo andare in profondità. Di recente, infatti, siamo venuti in possesso di molti degli atti giudiziari che videro l'avvocato Ortalli arrestato, processato e condannato. Poi detenuto definitivo, e infine amnistiato. Un vero e proprio paradigma della procedura penale.

Come e perché? Il nostro "ricordo" si indirizza lì.

Il 25 aprile 1945 colse Ortalli (classe 1907) a Cremona, di cui era Capo della provincia (Prefetto) della Repubblica Sociale Italiana, carica ricoperta precedente-

mente a Terni.

Qualche giorno dopo, il 30 aprile, nella turbolenza di quei momenti, viene arrestato. La Gazzetta di Parma, appresa la notizia, l'8 maggio dedica al fatto un immediato trafiletto: *L'Avv. Ortalli arrestato a Cremona. Cremona, 7 maggio- Ci giunge notizia che l'ex federale di Parma e ultimamente capo della Provincia di Cremona avv. Vittorino Ortalli è stato arrestato.*

Si procede a spron battuto con l'accusa di collaborazionismo col nemico, cioè di asservimento agli interessi dei tedeschi. I tempi (e le norme) suggeriscono metodi che esemplari. Viene subito sottoposto ad interrogatorio, in occasione del quale presenta un ampio memoriale che ripercorre i tratti salienti della sua vita e attività.

Per capire il processo ed inquadrare il personaggio, meritano di essere riportati alcuni passaggi, sintomatici del suo animo di uomo, di avvocato e di dirigente, e del particolare rigore morale che lo animava: (...) *Dal fascismo non ho avuto alcun vantaggio materiale, di carriera od economico: Avvocato Libero Professionista non ho avuto un solo incarico di carattere ufficiale, non una sola causa dalle varie amministrazioni statali o parastatali. Nel 1941, all'atto della mia nomina di Federale di Parma (incarico che nel 1942*

chiese di lasciare per partire volontario per la Croazia, n.d.r.), ad evitare qualsiasi errata interpretazione, ho chiuso i due studi legali di mia proprietà in Fidenza ed in Parma, con non lieve danno economico. Successivamente ho vissuto – non ho altri beni personali – con lo stipendio mensile dei diversi incarichi ricoperti. Tanto meno ho inteso usufruire di tutte quelle ...agevolazioni inerenti alla carica, tacitamente riconosciute per vieta consuetudine, anteriore anche al fascismo. Valga per ogni considerazione il fatto che quale Federale e Prefetto, pur in possesso delle relative tessere ho sempre pagato personalmente l'ingresso ai teatri e ai cinematografi cittadini! (...) Nel 1937 venni insignito della croce di Cavaliere della Corona d'Italia:

ma ciò avvenne su proposta del Ministro della Giustizia in riconoscimento delle benemerenze acquisite per avere prestato gratuitamente e per circa dieci anni la mia attività quale V. Pretore Onorario nella Pretura di Fidenza.

Dopo l'8 settembre 1943, pur essendo convinto che il primitivo alleato nostro, non poteva non riconoscere nell'armistizio badogliano un atto di tradimento, prestai tutta la mia opera con sentimenti di esclusivo amor patrio, preoccupato solo di operare nell'unico interesse del popolo italiano, lieto e pago quando mi era possibile alleviare od attenuare con la mia attività i disagi ed i sacrifici che la tragedia dell'ora e gli errori degli uomini, imponevano ai nostri

fratelli Italiani (...) Contrariamente ad una consuetudine ormai pacificamente accettata dai cremonesi tutti, che faceva i gerarchi della nostra città acquiescenti ai voleri dell' Avv. Farinacci, ho rivendicato sempre – per la mia dignità di uomo, di fascista, di Prefetto – tutta la mia indipendenza, tutta la mia autonomia nell'esplorazione del mio mandato.

Per tale mia volontà, manifestata apertamente più e più volte, ebbi spesso a trovarmi in posizione di aperto contrasto: devo però riconoscere, malgrado l'affermare il contrario potrebbe ora offrirmi elementi di difesa, di cui però non credo abbisognare, che, forte soprattutto delle responsabilità personali che dovevo



l'avvocato Vittorino Ortalli, a destra con l'altro grande penalista dell'epoca: l'avvocato Arturo De Giorgi (i tempi, trapassati, sono testimoniati dalle sigarette in aula, sia pure in pausa d'udienza!)

assumere, riuscii sempre ad imporre il mio punto di vista. (...)

(Dopo il 25 aprile 1945) le trattative intercorse col Comitato di L.N. e col Comando Germanico di Piazza furono da me indirizzate ad evitare nuovi danni e nuove sciagure alla città, nuovo sangue e nuovi lutti agli italiani. E credo che mi sia concesso affermare che è stato possibile raggiungere tanti risultati di patria carità (...)

Il 30 maggio 1945 Ortalli, difeso dall'avv. Gianfranco Groppali di Cremona, compare (insieme ad un altro imputato, del quale qui non importa occuparci) davanti alla Corte Straordinaria d'Assise - organo giurisdizionale appena istituito, composto da un magistrato ordinario e quattro giudici popolari tratti da elenchi formati dal C.N.L.; resterà in vigore sino al 31.12.1947, per essere giudicato della seguente imputazione: art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22.4.1945 (n. 142, n.d.r.) per avere...rivestito la carica di Capo della Provincia di Terni dal gennaio al giugno 1944 e di Cremona dall'agosto 1944 al 25 aprile 1945 (...), collaborando col tedesco invasore.

Tale dogmatica imputazione era accompagnata, a leggere gli atti, dalla contestazione implicita di presunti modesti fatti illeciti, puntualmente respinti dall'accusato, che si rivelarono inconsistenti.

Al termine del dibattimento, concentrato nell'unica udienza, la requisitoria del pubblico ministero nei suoi confronti viene così sintetizzata dal quotidiano del C.N.L. di Cremona Il Fronte democratico, nell'edizione del 31 maggio: Per Ortalli, egli afferma essere opinione generale che abbia guidato la Provincia nel migliore dei modi consentiti e che ha cercato di ovviare al disastro finale, per cui chiede la condanna a soli anni 15 di reclusione.

La sentenza, resa in nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, dichiara Ortalli colpevole dell'imputazione, e lo condanna alla pena di 10 anni di reclusione.

Sorprendente, letta oggi, la motivazione, depositata qualche giorno dopo. Parafrasando la nota espressione di Han-

na Arendt, si potrebbe parlare di "banalità dell'ingiustizia". Ne riportiamo testualmente i soli, scarni, integrali passaggi che lo riguardano:

Dalla manchevole ed affrettata sommaria istruttoria e dal dibattimento odierno è risultato che gli attuali giudicabili hanno effettivamente rivestito le cariche rispettivamente di Capo della Provincia e di... nei periodi indicati nel capo d'imputazione; elementi seri di collaborazione col tedesco invasore non sono emersi a carico dell'Ortalli (...)

Da qui la motivazione si occupa soltanto, sempre concisamente, del coimputato, e poi così conclude: Determinata nei termini suespressi la responsabilità dei due imputati, appare equo infliggere all'Ortalli, che i testi a discarico (fu acquisita in suo favore anche una dichiarazione scritta dell'Arcivescovo di Cremona, n.d.r.) dipingono come persona di animo mite e di istinti non sanguinari, la pena minima stabilita dall'art. 58 del codice penale militare di guerra, cioè dieci anni di reclusione.

Insomma, a genericità dell'imputazione corrisponde genericità raddoppiata della motivazione. Un verdetto, più che una sentenza. Ortalli viene ritenuto "rimproverabile" solo per la carica ricoperta, ma per nessun fatto specifico.

Scattò, nel caso di specie, un insidioso combinato disposto tratteggiante un tipico caso di diritto penale d'autore, o del nemico, basato su una presunzione di responsabilità oggettiva. Utile la testuale lettura delle norme, per quanto ci interessa.

Recitava, infatti, l'art. 1 D.L.L. n. 142/45: Nei territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica ed in quegli altri che verranno indicati con decreti Luogotenenziali, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno istituite Corti straordinarie di Assise.

Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare coloro che, posteriormente all'8 settembre 1943, abbiano commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall'art. 5 del decreto legislativo

Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159¹, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata.

Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli abbiano prestato aiuto od assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all'instaurazione della cosiddetta repubblica sociale italiana:

- 1) ministri o sottosegretari di stato del sedicente governo della repubblica sociale italiana o cariche direttive di carattere nazionale nel partito fascista repubblicano;
- 2) presidenti o membri del tribunale speciale per la difesa dello stato o dei tribunali straordinari istituiti dal predetto governo ovvero vi abbiano sostenuto la pubblica accusa;
- 3) capi di provincia o segretari o commissari federali od altre equivalenti;
- 4) direttori di giornali politici;
- 5) ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari.

Coloro che, nelle cariche e funzioni sopra elencate, hanno assunto più gravi responsabilità e, in ogni caso, coloro che hanno ricoperto le cariche o esplicato le funzioni indicate nei numeri 1 e 2 del comma precedente sono puniti con le pene stabilite dagli articoli 51 e 54 del Codice penale militare di guerra; negli altri casi, si applica l'art. 58 del Codice stesso (...)

Il quale articolo - Aiuto al nemico nei suoi disegni politici - così disponeva (e dispone): Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero commette un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano, è punito con la reclusione da dieci a

1 Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra. Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari. I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.



venti anni.

In punto di diritto balzavano e balzano agli occhi alcune questioni. Anzitutto una possibile violazione del sacrosanto principio di divieto dell'irretroattività della legge penale: il decreto-legge del 22 aprile 1945, fondamento dell'imputazione, infatti, era entrato in vigore, per la provincia di Cremona, non immediatamente, ma più tardi, quando fu reso esecutivo dal governo militare alleato. In un momento in cui Ortalli aveva cessato ogni attività quale Capo della provincia. Inoltre, una carenza assoluta di dolo nella condotta. A carico di Ortalli, a detta della stessa sentenza, non erano emersi fatti di intenzionale collaborazione (cosicché era escluso in radice l'aggancio alla fattispecie prevista dall'art. 5 D.L.L. n. 159/44), per cui tutt'al più poteva ricadere, in virtù della carica rivestita, nella meno grave ipotesi, prevista dal codice penale militare di guerra (all'art. 55), di agevolazione colposa del nemico. Infine, l'incredibile, immotivata omissione della concessione delle attenuanti generiche (pur concesse al coimputato, condannato a trent'anni), con evidente contraddizione rispetto alle poche righe "elogiative" della sentenza.

Ma in realtà la sentenza della Corte di Cremona scontò il limite di una precoce, assoluta, formale applicazione delle norme richiamate.

Basti qui porre a confronto l'esito del processo a Piero Pisenti (anch'egli avvocato), Ministro di grazia e giustizia della R.S.I., parimenti imputato di collaborazionismo, e, per il rango ricoperto, passibile di pena capitale. Egli, dopo circa un anno di detenzione preventiva, fu assolto in primo grado *per non aver commesso il fatto* dalla Corte d'Assise Straordinaria di Bergamo, con sentenza confermata in Cassazione.

Valse in suo favore l'evoluzione giurisprudenziale che si era nel frattempo affermata, sorretta dalla migliore dottrina penalistica del tempo (basti ricordare Vincenzo Manzini), secondo la quale il reato di collaborazionismo non poteva essere assistito da una invincibile presunzione assoluta, ma tale presunzione poteva esse-

re annullata dalla prova contraria di colui che nella carica, invece di svolgere attività effettiva di collaborazione, avesse svolto opera diretta a contenere e limitare l'attività nemica e a farla desistere da fatti e propositi criminosi (così in una sentenza dell'epoca).

Ci sovviene, a questo punto, e ci appare appropriato al tema, un passo dell'arringa pronunciata da Francesco Carnelutti in un celebre processo degli anni Cinquanta, per l'alto omaggio tributato ai Difensori, anche a quelli in azione nella temperie di quei momenti: *A proposito di sofferenza! E noi difensori? La gente farnetica dei nostri onorari colossali e ci colpisce, nella migliore delle ipotesi, con la sua curiosità impudica, non sa nulla di noi e della nostra opera e della nostra vita. Se sapesse, dovrebbe levarsi il cappello. E per sapere basterebbe che meditasse intorno al nostro nome: avvocati. Advocatus, vocatus ad, vuol dire uno che si chiama in aiuto. Anche il medico si chiama in aiuto; ma perché a noi soli si dà questo nome? Perché la nostra, la nostra solamente, è, prima che una prestazione tecnica, una prestazione morale. L'imputato, che si sente circondato dall'inimicizia, ci chiede, prima di tutto e soprattutto, un atto di amicizia. Ci chiede di sederci accanto a lui, mentre infuria l'uragano, sull'ultimo gradino della scala. Ci chiede di dividere la sua sofferenza. Ci chiede di aiutarlo a portare la croce. Non è comodo il mestiere del Cireneo. Non era comodo essere amici di Piccioni quando la folla tumultuava contro lui. Non era comodo essere amici dei collaborazionisti davanti alle Corti d'assise straordinarie quando la folla reclamava implacabile la pena...*

Applausi.

Nell'incarto di cui siamo in possesso troviamo anche altri significativi documenti. Un esempio. In quei mesi di reclusione, prima a Cremona, poi presso il Campo di concentramento della Certosa di Parma, un amico suggerisce all'avvocato Ortalli di avanzare domanda di grazia. Ed egli, coniugato, con un figlio di un anno d'età, respinge al mittente l'idea, sia pure con amichevole cortesia, con queste vibranti espressioni sintomatiche del suo stato d'animo: (...) *Motivi, che ritengo legittimi, di orgoglio, di dignità, di fierezza fors'anche esasperata dalle tante vicissitudini mi impedi-*

scono di presentare una domanda di grazia, di sollecitare un atto di clemenza. Dopo tanta attività spesa nell'assoluta dedizione alla Patria, dopo un passato di onestà, di rettitudine, di disinteressata generosità -come mi è stato riconosciuto anche dagli stessi avversari- sono stato rinchiuso in una prigione in virtù di una vergognosa legge retroattiva con una condanna che disonora assai più i miei giudici che non me...approfittare io solo di una possibilità per sottrarmi ad un destino comune nel quale tutti ci riconosciamo, mi sembrerebbe costituire un tradimento a loro oltre che a me (...)

Non c'è bisogno di commentare: ognuno tiri le proprie conclusioni.

Riacquistata, dopo 15 mesi di detenzione, la libertà, in virtù della cosiddetta amnistia "Togliatti" del giugno 1946, l'avvocato Vittorino Ortalli seppe rialzarsi, e, nella coerenza di una vita a testa alta, riprendere la professione di penalista nella stima generale (anche di magistrati solitamente di manica stretta, avari di elogi), sino sfiorare, nel 1972, l'elezione al parlamento.

Ma questa è l'altra storia, di cui si è già scritto.

Una volta che ci recammo a trovare l'avvocato Ortalli nel suo appartamento al dodicesimo piano di un palazzo del centro di Parma, guardando dal balcone il panorama vasto e profondo che si apriva di fronte a noi, disse: *nelle giornate più terse da qui si può vedere anche il Torrazzo.*

Il simbolo della fatal,
per lui, Cremona.

Ernesto Calistro

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO E AGGIORNAMENTO ALBI

Dal 4 dicembre 2024 al 1° luglio 2025 il Consiglio si è riunito 25 volte

Elenco delle presenze dei Consiglieri alle adunanze:

avv. Francesco Mattioli	n. 25
avv. Matteo de Sensi	n. 23
avv. Maria Rosaria Nicoletti	n. 25
avv. Vittorio Anelli	n. 24
avv. Simona Cocconcelli	n. 22
avv. Angelica Cocconi	n. 19
avv. Giuseppe Cornetti	n. 21
avv. Daria Fanti	n. 23
avv. Filippo Federico	n. 23
avv. Michele Megha	n. 21
avv. Alessandra Mezzadri	n. 21
avv. Maria Pia Pellegrino	n. 24
avv. Alberto Spaggiari	n. 23
avv. Stefano Squarcina	n. 20
avv. Werner Stricker	n. 22

PARERI DI CONGRUITÀ

Dal 4 dicembre 2024 al 1° luglio 2025 l'apposita commissione consiliare (ovvero il Consiglio)

ha espresso n. 64 pareri di congruità (di cui otto per rimborso di spese legali per imputati assolti) ed ha svolto sei tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 13 L. 247/2012 di cui quattro riusciti.

ESPOSTI

Dal 4 dicembre 2024 al 1° luglio 2025 dal registro dei reclami nei confronti degli iscritti: sono pervenuti n. 38 esposti trasmessi al CDD di Bologna, n. 2 trasmessi per competenza al COA di Milano, n. 1 al COA di Siracusa e n. 1 al COA di Lecce.

RICHIESTE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Decisioni delle delibere consiliari dal 4 dicembre 2024 al 1° luglio 2025:

- Ammesse:	167
- Rinunciata:	2
- Respinta:	2
- Inammissibili:	3
- Inammissibili per insufficienza dei requisiti reddituali:	8

- Inammissibili per carenza della domanda:	2
- Inammissibili per incompetenza territoriale:	3
- Inammissibile per infondatezza della domanda:	1
- Inammissibile per procedimento penale:	1
- Sospese per richiesta integrazioni:	5
- Archiviata:	1

AGGIORNAMENTO ALBI

ISCRIZIONI

- 1) MARIA FRANCESCA DESIDERIO, decorrenza e delibera 8 gennaio 2025;
- 2) NICOLA SARTORI, decorrenza e delibera 8 gennaio 2025;
- 3) ANDREA CAMPANELLA, reinscritto per trasferimento dall'Ordine di Reggio Emilia, decorrenza 11 gennaio 2022 e delibera 10 gennaio 2025;
- 4) ANDREA RESTORI, decorrenza e delibera 14 gennaio 2025;
- 5) LEONARDO CAREZZANA, decorrenza e delibera 4 febbraio 2025;
- 6) ELEONORA RANIERI, per trasferimento dall'Ordine di Padova, decorrenza 4 aprile 2024 e delibera 29 aprile 2025;
- 7) ELISA CECERE, decorrenza e delibera 24 giugno 2025.

CANCELLAZIONI, A DOMANDA

- 1) GIUSEPPE MAMBRIANI, decorrenza e delibera 10 dicembre 2024;
- 2) ARIANNA FERRO, decorrenza e delibera 10 dicembre 2024;
- 3) MONICA BERTOZZI, decorrenza e delibera 10 dicembre 2024;
- 4) BARBARA COSTANZA, decorrenza e delibera 10 dicembre 2024;
- 5) STEFANIA TANZI (d'ufficio), delibera e decorrenza 17 dicembre 2024;
- 6) ALESSANDRINA GIUFFREDI, decorrenza e delibera 17 dicembre 2024;
- 7) ALESSANDRA LUPO, decorrenza e delibera 17 dicembre 2024;
- 8) PAOLO MAINI, decorrenza 31 dicembre 2024 e delibera 8 gennaio 2025

- 9) RODOLFO RANZANI, decorrenza 31 dicembre 2024 e delibera 8 gennaio 2025;
- 10) GABRIELE FABBRI, decorrenza e delibera 4 febbraio 2025;
- 11) ALESSANDRO GHIRETTI, decorrenza 1° aprile 2024 e delibera 8 aprile 2025;
- 12) MARIA PIA SACCO, decorrenza 17 aprile 2025 e delibera 20 maggio 2025;
- 13) VALENTINA VILLA, dall'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali, decorrenza e delibera 20 maggio 2025;
- 14) VANESSA RIVIERA, decorrenza 30 maggio 2025 e delibera 3 giugno 2025;
- 15) PIETRO GROSSI, delibera e decorrenza 17 giugno 2025, a domanda;
- 16) MARIA ELEONORA MOSCA, delibera 17 giugno, decorrenza 12 giugno, a domanda;
- 17) MASSIMO ALINOV, delibera 1° luglio 2025, decorrenza 25 giugno 2025, per decesso.

Al 1° luglio 2025 gli iscritti all'albo erano **milleduecentotrentaquattro** dieci in meno rispetto alla rilevazione di dicembre 2024, venti in meno rispetto al dicembre 2023 e quaranta in meno rispetto a dicembre 2019 (pre-covid)

PRATICANTI SEMPLICI

(dal 4 dicembre 2024 al 1° luglio 2025)

Iscritti	n. 24
Cancellati	n. 12
Praticante laureando confermato	n. 1

PRATICANTI LAUREANDI

Iscritti	n. 1
----------	------

PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Iscritti	n. 3
Cancellati	n. 2

AUTOPROFILI DELLE "TOGHE D'ORO" (3 dicembre 2024)

AVV. GIUSEPPE AZZI

AVV. ANNAMARIA PIAZZA

"Ringrazio moltissimo il Consiglio, sono particolarmente emozionato perché è una cosa che colpisce e che emoziona.

Per quello che mi riguarda, penso di avere esercitato professionalmente bene e comunque di avere fatto il possibile per i clienti, per gli assistiti, perché in un qualche modo venissero aiutati davanti alla pena e davanti all'esecuzione della pena.

Ho fatto prevalentemente penale, anche se sono partito con una laurea in diritto civile (sul mandato di credito), però il civile l'ho perso lungo gli anni anche perché ho avuto in parte la fortuna di avere ottimi rapporti con colleghi che mi hanno aiutato nel fare penale e quindi il mio lavoro, prevalentemente, è sempre stato nel settore penale.

Ci sono riuscito, non ci sono riuscito?

Non lo so, ma penso di avere fatto in ogni caso il mio dovere e di essere stato sempre dalla parte del mio cliente.

Purtroppo, oggi non è la giornata giusta per fare delle arringhe e soprattutto per fare una difesa personale davanti a Voi; direi che questi anni sono volati via, sono 50 anni che io non ho visto, non sento e in qualche modo per me non esistono più, sono passati e penso soltanto a quel futuro che mi rimane e mi auguro che sia un futuro buono, decente e significativo.

Per il resto non ho altre cose da dire se non ringraziare di nuovo il Consiglio per aver avuto il piacere, l'onore e l'opportunità di questo conferimento.

Grazie"

Giuseppe Azzi

Ringrazio di nuovo il Presidente ed i colleghi del Consiglio per le affettuose manifestazioni di stima rivoltemi in occasione della cerimonia del conferimento della Toga d'oro, e in occasione della quale ho fatto alcune riflessioni sui miei 50 anni di Avvocatura.

"Sono davvero passati 50 anni da quando, giovane e fresca di studi universitari, mi sono presentata il 6 maggio 1974 in Corte d'Appello a Bologna per sostenere l'esame orale per l'ingresso alla professione.

Quando nel lontano 1974 mi sono iscritta all'Ordine, le colleghe donne erano davvero poche: se ben ricordo, su un centinaio di iscritti, le donne erano forse una decina o meno. Ricordo la mitica Sarita De Rensis, la Pierangela Venturini, la Rosa Ranieri, l'Ida Pasetti, la Campilii, allora legale INPS, la Rossana Panciroli.

E di donne magistrato c'era solo in Pretura la dott.ssa Rota.

Le cose ora sono e di molto cambiate.

In ogni caso, avvocato donna in mezzo a tanti colleghi uomini, non sono e non mi sono mai sentita discriminata per questo, né da parte dei colleghi né da parte dei clienti. Peraltro, nella professione non mi sono dedicata ai temi che allora venivano considerati di pertinenza femminili (diritto di famiglia), ma mi sono dedicata essenzialmente alla contrattualistica commerciale, al diritto societario e commerciale, al diritto falli-

mentare, al diritto delle locazioni: sono stata per oltre 30 anni consulente dell'ASSPPI - l'associazione piccoli proprietari immobiliari.

50 anni fa, ed anche solo sino a 30 anni fa, il nostro modo di lavorare era molto diverso, e se posso esprimere un'opinione, anche più rilassante.

Arrivava la posta, cartacea, al mattino, nel pomeriggio preparavo la velina di risposta che passavo alla segretaria per la battitura e che veniva spedita il giorno successivo. Oggi se arriva una mail alle 7,30 di sera si è considerati inadempienti se si risponde la mattina dopo.

Non esistevano i computer, solo macchine da scrivere elettriche poi diventate elettroniche.

Gli atti e le memorie venivano battuti dalla segretaria e le copie, le mitiche veline, con carta carbone. Bisognava pensare bene che cosa scrivere prima di passare l'atto alla segretaria per la battitura, non esistendo facoltà di ripensamenti: non c'era il taglia e incolla.

L'avvento delle banche dati, con la possibilità di consultare in tempi rapidi la giurisprudenza e la dottrina, hanno indubbiamente facilitato il nostro lavoro anche se si può correre il rischio di studiare poco le pratiche, affidandosi subito alla ricerca, senza ragionare prima su come risolvere le varie problematiche collegate alle pratiche.

Personalmente, ho sempre cercato



di individuare io, per prima, la migliore strategia difensiva e solo dopo cercare conforto alle mie tesi difensive nella giurisprudenza.

Ho sempre scoraggiato i clienti, dall'intraprendere vertenze giudiziarie quando esisteva la possibilità di trovare un accordo bonario con la controparte.

L'avvento del processo telematico ha indubbiamente facilitato il nostro lavoro e ci ha consentito di risparmiare tempo per l'accesso alle cancellerie per la consultazione dei fascicoli, così come l'utilizzo della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, anche se ha ridotto la possibilità d'incontrarci in Tribunale con i colleghi, con cui scambiarsi opinioni, e ci ha portato a relegarci ed isolarci nei nostri studi.

Nel 2009 ho presieduto come Presidente presso la Corte d'Appello di Bologna una commissione d'esami alla professione di avvocato.

L'esperienza, piuttosto impegnativa, è stata tuttavia molto interessante dal punto di vista professionale, dandomi la possibilità di confrontarmi quotidianamente con colleghi di altri fori e con magistrati di altri Tribunali e di Corte d'Appello;

Soprattutto però mi sono resa conto, nell'esaminare i candidati, di quanto sia scaduto il livello di preparazione giuridica dei giovani usciti dalla facoltà di giurisprudenza. Con l'eccezione di pochi e veramente valenti candidati, molti presentavano gravi lacune nei fondamentali principi giuridici del nostro ordinamento, cosa che indubbiamente non consente di svolgere con competenza la professione di avvocato. Per questo mi sento di dire ai giovani colleghi: studiate, studiate, studiate.... I clienti affidano a noi la soluzione dei loro problemi, che spesso possono influenzare in modo positivo o negativo le loro vite e pertanto dobbiamo sentire la responsabilità di assisterli con lealtà e soprattutto con competenza.

Non voglio abusare oltre del tempo che mi avete dedicato e chiudo con una riflessione.

Cosa mi ha gratificato di più nella professione?

Naturalmente riuscire ad ottenere una sentenza favorevole nella quale il giudice, accogliendo le mie tesi difensive, riporta in sentenza le argomentazioni della mia comparsa conclusionale, perché, come diceva Calamandrei, essere un bravo avvocato vuole dire avvocato utile ai giudici, perché deve aiutarli a decidere secondo giustizia ed utile al cliente, perché deve aiutarlo a far valere le proprie ragioni.

Rimpianti?

No. Rifarei quello che ho fatto; forse un rimpianto: non avere accettato la proposta del Prof. Bassi, con il quale avevo fatto la tesi di laurea, di andare a lavorare con lui in Università. Ma il diritto amministrativo non mi ha mai attirato molto; ho sempre preferito il diritto processuale civile.

Chiudo con i ringraziamenti: ringrazio i colleghi con i quali ho collaborato e quelli con i quali mi sono, ma sempre correttamente, scontrata, ringrazio i magistrati che mi hanno onorato della loro stima, primo fra tutti il compianto Presidente Mossini, ma il primo ringraziamento va a mio padre, uomo di rara intelligenza che mi ha sempre supportato ed incoraggiato all'inizio della mia professione. Ringrazio mio marito e le mie figlie per avermi sempre supportato e soprattutto supportato in tutti questi anni; le mie figlie che peraltro, visto lo stress senz'altro legato alla mia professione, hanno pensato bene di percorrere altre strade: una è ingegnere e l'altra medico, anche se debbo dire, che quanto a stress, queste professioni non ne sono da meno.

Ora chiudo davvero.

50 anni fa nello studio del Presidente del Tribunale, prima di iniziare la professione, ho prestato giuramento

di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia. Sei anni dopo, era il 15 ottobre 1980, al momento dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati (esisteva allora la distinzione fra Procuratori ed Avvocati) ho rinnovato il giuramento avanti il Collegio (giudici Neri, Chiari e Ferraù) ed alla presenza del P.M. dott. Mattioli, padre del nostro Presidente. Ora il giuramento è stato sostituito, per i nostri giovani colleghi, con l'impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento.

Ho sempre cercato di prestare fede a questo giuramento che spero di avere onorato, così come spero di avere mantenuto l'impegno assunto".

Anna Maria Piazza



SEI - racconto di Sebastiano Martini

Un caffè, lo spazio temporale che lo separava dalle risposte alle domande che gli avevano rubato la notte.

Sapeva che, a fianco dello studio notarile, il *Bar Tabacchi Repubblica* gli avrebbe concesso qualche minuto per trovare lucidità; al banco, in piedi, nella meccanica di un gesto quotidiano avrebbe potuto riflettere ancora e, forse, calmarsi. In quel posto, all'interno, non c'era mai stato, ci era passato solo in auto qualche sera, dopo l'apertura della ZTL, per prendere le sigarette al distributore automatico. Una fumata in auto prima di tornare a casa per cena, dalla moglie e due figli piccoli.

Il getto dell'aria condizionata all'ingresso, così come un'insolita penombra, lo sollevarono dalla fatica di una camminata sotto il sole di una tarda mattina di luglio. Ordinò l'espresso e prese a rivoltare i suoi tre centimetri scarsi con il cucchiaino, nonostante non usasse zucchero, mentre la testa percorreva i soliti interrogativi.

Perché quell'uomo lo aveva nominato nel suo testamento? A quale fregatura andava incontro?

Eppure si ricordava di lui, un signore di poche parole, insegnante in pensione, vedovo, che lo aveva incaricato di assisterlo in una causa condominiale. Roba di infiltrazioni d'acqua nel garage, una vicenda piuttosto semplice, un esito vittorioso quasi scontato dopo la perizia favorevole del consulente d'ufficio, una circostanza che non poteva di certo bastare a giustificare un qualsiasi lascito testamentario

al proprio avvocato. Provò a ricordare se, durante i tre anni del processo, si fosse lasciato andare a confidenze con il cliente, se vi fosse stata qualche forma di rapporto che avesse travalicato la consuetudine professionale. Nulla, anzi, una vaga reminiscenza gli suggeriva un certo distacco del suo assistito, una dignitosa risolutezza che non gli aveva permesso nemmeno soluzioni bonarie della questione.

Riprese la strada lastricata del centro e, davanti al portone, non distante dal bar, si annunciò al citofono. Il notaio, che conosceva di vista, lo accolse sulla soglia dello studio al piano terra, lo accompagnò nella sala riunioni e, senza indugiare troppo in cortesie, indaffarato come tutti i suoi colleghi, passò alle formalità del ruolo.

«L'ho convocata, avvocato, poiché lei è nominato in un testamento olografo pubblicato presso il mio studio. Si tratta di un lascito un po'... particolare, a dire il vero non mi è mai capitata in tanti anni una cosa del genere. Se è d'accordo darei lettura del verbale, di cui ovviamente le lascerò copia».

«Certo, dottore, proceda pure».

Durante la lettura del notaio lui faticava a concentrarsi, quelle parole di rito si perdevano nei suoi pensieri, nelle illazioni della mente, fino a che non giunse la parte che lo riguardava, il suo nome, e tutto tornò chiaro nell'assurdità.

Terminato l'adempimento, i due professionisti rimasero qualche secondo a fissarsi e poi si lasciarono andare in una risata liberatoria.

Nell'atto di congedarsi, sulla porta, l'av-

vvocato quasi si scusò per il tempo che quella formalità aveva fatto perdere al notaio.

La sera, dopo cena, raccontò tutto a sua moglie. Le spiegò che il defunto cliente aveva lasciato l'intero patrimonio all'unico nipote. Si trattava invero dell'appartamento in cui viveva e di pochi risparmi. A lui, il suo avvocato, in ragione della fruttuosa assistenza nel solo contenzioso che aveva intrapreso in vita, lasciava un elenco di sei numeri da giocare al *SuperEnalotto*. Numeri, a lui aveva lasciato sei numeri. Anche la moglie scoppiò in una risata.

«E io che speravo nella casa al mare, dovresti giocarli».

«Ma figurati, non ho mai giocato in vita mia, ti rendi conto della follia di questa cosa? La gente non sta bene».

«Si vede che lui ci credeva, forse era un modo per ringraziarti per avergli fatto vincere la causa».

«Sarà così, l'umanità però mi sorprende sempre».

Dopo cena, da solo in terrazza, guardava la cenere cadere di sotto dalla sua sigaretta, rifletteva sul fatto che, nonostante avesse per lavoro acquisito negli anni una certa capacità nell'inquadrare le persone, tutto avrebbe pensato di quell'insegnante fuorché fosse un giocatore.

Nei giorni seguenti, tra udienze, riunioni ed esigenze dei figli, si dimenticò poco alla volta di quell'illuso benefattore e del suo testamento. Commentare il frivolo accaduto con qualche amico o collega lo avrebbe in ogni caso fatto sentire in colpa, sarebbe stata una mancanza di rispetto verso un assistito che aveva cessato di



sognare. Così l'episodio cadde nell'oblio, derubricato nella memoria dalle più concrete faccende della vita.

Rileggeva per l'ultima volta una comparsa conclusionale che avrebbe depositato di lì a poco, quando ricevette dalla moglie un messaggio *WhatsApp* sul cellulare. Il testo diceva soltanto «hai visto?» e, sotto, l'immagine della prima pagina della *Gazzetta*.

«Centrato a Parma il 6 al SuperEnalotto, vinto il montepremi da cinquanta milioni di euro con una giocata da un euro. La dea bendata si è fermata al Bar Tabaccheria Repubblica, in pieno centro. Il titolare della ricevitoria non ha idea di chi possa essere il fortunato vincitore».

Posò il telefono senza rispondere al messaggio e si alzò di scatto, un improvviso fuoco gli divampò nel viso. Iniziò a smuovere tutte le carte sulla scrivania senza un criterio, poi nei cassetti e nella borsa in pelle. Niente. Dove aveva messo il verbale della pubblicazione del testamento? Sì, forse era ancora nella tasca interna della giacca blu, ora appesa al suo schienale, dove lo aveva dimenticato dal giorno del notaio. Già al tatto del tessuto sentiva che il foglio era lì. Corse a recuperare la copia del giornale in sala d'attesa e tornò a chiudersi in ufficio.

Sei numeri, la combinazione vincente riportata nell'articolo era composta da sei numeri, ed erano esattamente quelli che il suo cliente gli aveva lasciato nel testamento.

Allentò il nodo della cravatta, liberò il collo dai primi bottoni della camicia e, per la prima volta in vita sua, si accese una sigaretta sul posto di lavoro.

Sebastiano Martini



Portacarte, scultura in legno 1916





DUE CHIACCHIERE CON L'AUTORE

Werner Stricker
intervista Sebastiano Martini

Il tuo più recente libro, "Il desiderio imperfetto", edito da Arkadia, racconta l'amicizia di due ragazzi, Enrico e Fabrizio, e della loro passione rispettivamente per l'arte e per la scrittura, che entrambi, spinti da una forte ambizione, vorrebbero trasformare in un vero e proprio lavoro.

Tuttavia, mentre Enrico riesce sostanzialmente nel suo intento di diventare artista, Fabrizio vede il suo sogno infrangersi inesorabilmente a causa della complessità e della chiusura di un certo mondo editoriale, molto ben tratteggiato nel tuo romanzo.

Raccontami un po' del tuo rapporto col mondo editoriale. Innanzitutto, **quando hai iniziato a scrivere?**

Nel 2019, mentre tornavo da una vacanza, decido, così per gioco, che volevo immortalare quello che avevo visto e le sensazioni che avevo provato. Così, una volta a casa, mi metto a scrivere un racconto breve.

Mi invento una storia di due amici che vanno a Cuba con l'intenzione di aprire un'attività imprenditoriale, ma a un certo punto uno dei due scompare e quindi l'altro deve rinunciare al sogno di una vita per andare a cercare l'amico scomparso.

Il risultato mi piace a tal punto che decido di inviare il racconto a qualche editore; così, tanto per provarci.

Non sapevo nulla di come funzionasse il mondo dell'editoria.

Dopo pochi mesi, alcuni piccoli editori mi rispondono dicendosi interessati alla storia e proponendomi di pubblicarla. Così la mia prima storia è stata pubblicata da un piccolissimo editore di Sanremo, molto corretto e che mi ha sempre pagato i diritti.

Dev'essere stata una grossa iniezione di fiducia.

"Eccome. Da lì mi è venuta una vera e propria passione.

Rileggendolo ora mi rendo conto che quel primo racconto è pieno non di errori, ma di "ingenuità editoriali", come spesso accade per le opere d'esordio".

Lo scrivere faceva già parte della tua vita, in quanto avvocato civilista. Ma il modo di scrivere un atto è ben diverso rispetto al modo di scrivere un romanzo.

"Ovviamente, come te e come tutti i nostri colleghi, avevo scritto solamente atti. Ma scrivere atti, soprattutto di civile, è come scrivere storie, perché nelle storie, come negli atti, c'è una parte narrativa. Ciò che cambia è il tipo di linguaggio utilizzato.

Così come c'è una tecnica per scrivere le cose giuridiche, così c'è una tecnica per narrare una storia.

Noi avvocati, ad esempio, scriviamo molto.

Siamo rimasti tra gli ultimi a scrivere e scriviamo non solo con la tastiera, ma spesso scriviamo ancora con la penna.

Utilizziamo molto gli avverbi che finiscono in "mente", usiamo molto i pronomi, gli aggettivi ridondanti. Queste cose nella narrativa non vanno bene.

Mi ricordo che i primi editori mi ripetevano sempre che scrivevo troppo da avvocato.

C'era uno che mi diceva sempre che se l'avverbio in "mente" lo puoi sciogliere, allora non è necessario.

Ad esempio, anziché scrivere "lungamente" puoi scrivere "a lungo", altrimenti rischi di diventare come Cetto La Qualunque di Antonio Albanese.

Altro tema è quello delle ripetizioni. In un atto giuridico la ripetizione è spesso necessaria, perché se devo concentrare l'attenzione del giudice

su una determinata questione, la devo per forza ripetere. Mentre se scrivo in prosa narrativa la ripetizione è cacofonica, è brutta.

Ci sono delle piccole regole da rispettare. Ad esempio: "altresì", in un romanzo, non lo puoi utilizzare come lo utilizziamo noi avvocati..."

...un po' come "ovvero"...

"Esatto, anche ovvero, che noi utilizziamo come sinonimo di "o", nei romanzi non viene utilizzato con quel significato, perché nel linguaggio comune ormai significa "cioè" oppure "ossia".

Anche i troppi aggettivi vanno evitati.

In narrativa c'è il principio dello "show, don't tell", per il quale non devi raccontare, ma devi mostrare con le parole. Devi cercare di mostrare le due persone sedute a cui stai pensando, non le devi "raccontare" e quindi l'aggettivo è troppo "tell" e va tolto.

Ma queste regole le che ritengo valide per me, perché in realtà vale tutto e il contrario di tutto. Ci sono alcuni autori, anche famosissimi, che invece fanno molto uso sia di aggettivi che di avverbi.

Ma è chiaro che, in linea di massima, uno scrittore non dovrebbe abusare di aggettivi come "bello", "bellissimo" ecc., altrimenti che scrittore è?

Ho proprio dovuto imparare un nuovo modo di scrivere."

Come hai imparato?

"Sono un autodidatta.

Esistono scuole di scrittura creativa. Ce ne sono alcune molto famose, tipo quella di Baricco, la Holden, a Torino, che recentemente è stata comprata da Feltrinelli, che è una specie di master universitario della scrittura.

Ma io sono tendenzialmente contrario alle scuole di scrittura. Non le ho mai frequentate.

Ho degli amici che le hanno seguite e che mi hanno mandato del materiale dei corsi, ma io ho imparato principalmente leggendo dei libri sulla scrittura."



Cosa ti piace scrivere?

“A me interessa la narrativa. Raccontare delle storie di invenzione, per lo più.”

L'unica cosa non di narrativa che ho scritto è il saggio “In Costa Azzurra con Fitzgerald”, in cui ho parlato di un breve periodo di tempo che l'autore ha vissuto in Costa Azzurra e dell'influenza che quest'ultima ha avuto sui suoi romanzi.”

Lo scrivere romanzi e l'aver imparato a scrivere “da scrittore” hanno in qualche modo influenzato la tua scrittura da avvocato?

“Sì. Scrivendo ho un po' modificato la mia scrittura da avvocato e gli atti li scrivo in maniera un po' più chiara. Credo di averne tratto giovamento.

Poi, il risultato della nostra scrittura dipende anche molto dal giudice che legge. Mi viene da dire che il nostro scrivere da avvocato è anche in certa misura un'esibizione.

Sarà capitato anche a te il cliente che viene in studio e ti dice che vuole dire una cosa e che ti chiede di scriverla “in legalese”.

E' come se ti dicesse che in italiano la saprebbe forse scrivere anche lui, ma che da te, visto che sei un avvocato, vuole che venga scritta in modo diverso.

Ci sforziamo, quindi, a volte, un po' perché ci viene richiesto, un po' per dimostrare una nostra padronanza di linguaggio tecnico, a scrivere più in legalese che in un italiano chiaro.”

Non credi che l'eccessivo uso, oltre che nei nostri atti anche nella scrittura delle norme giuridiche, di questo linguaggio tecnico, di questo “legalese”, abbia in sé - come ho sentito dire a Carofiglio in occasione di una sua conferenza in occasione del Congresso Aiga di Bari di qualche anno fa - una connotazione che attiene alla necessità di riservare alla casta di noi giuristi l'utilizzo della legge? Credi anche tu che questo sia, in realtà, antidemocratico, impedendo, di fatto, la comprensione della legge all'uomo di strada?

“E' vero, c'è un po' questa cosa.

Quante volte un cliente ti chiede aiuto anche per interpretare il senso di una norma, che leggendo non è riuscito a cogliere?

Devo dire che Carofiglio, che si può permettere di non fare più il giurista, ha titolo più di altri per fare questa riflessione.

D'altra parte è anche vero che un certo tecnicismo nel nostro lavoro ci vuole, perché senza tecnicismo non è possibile, a volte, andare al cuore della questione.

Però diciamo che scrivere libri e soprattutto romanzi è tutta un'altra cosa.”

E qual è, ora, il tuo rapporto col mondo dell'editoria?

“Prima di scrivere il mio primo racconto non avevo idea di come funzionasse.

Quando ho deciso di intraprendere questa strada ho capito che era fondamentale “conoscere il nemico”, il mondo dell'editoria, e noi avvocati abbiamo una caratteristica: siamo bravi a entrare e capire le realtà imprenditoriali con cui veniamo a contatto.

Il presupposto è aver letto molti libri, ma ciò non basta, perché bisogna capire i meccanismi di quel mondo, che ha degli aspetti pazzeschi, perché altrimenti, come racconto nel mio ultimo romanzo, non riceverai altro che rifiuti, perché è un modo saturo, perché tutti in Italia scriviamo e tutti vorremmo far pubblicare un romanzo, anche a costo di autopubblicarlo a pagamento su Amazon o con alcune case editrici, che hanno così iniziato a fare del velleitarismo in letteratura un business. Pensa che ogni anno in Italia vengono pubblicati 70/80 mila libri di narrativa.

Ho nel frattempo conosciuto talmente bene il mondo dell'editoria che molte persone ora mi contattano chiedendomi di aiutarle a trovare un editore o per chiedermi aiuto o dei semplici consigli. Ovviamente ti parlo di editoria indipendente, perché per il genere che faccio io i grandi nomi (Feltrinelli, Mondadori ecc...) sono quasi irraggiungibili se non sei già famoso.

Adesso mi capita anche che mi chiedano consulenze legali in materia editoriale. E' successo anche di recente a proposito di un caso di violazione del diritto d'autore, perché in un romanzo erano state inserite parti prese da un romanzo scritto da un altro autore.”

E che rapporto hai col tuo attuale editore?

Adesso mi trovo molto bene con Arkadia, che è un piccolo editore sardo, di Cagliari, che lavora molto bene su tutto il territorio nazionale, con cui sono andato due volte al Premio Strega.

Insomma, si può dire che quella per la scrittura è per te una grande passione. Come si concilia con la professione da avvocato?

“Sì, è una grande passione, che mi ruba abbastanza tempo.

Avendo molto senso del dovere, prima faccio l'avvocato e poi lo scrittore.

Quando ho finito le mie cose da avvocato, le mie telefonate, ho scritto i miei atti, ho rispettato le

mie scadenze, faccio lo scrittore. Scrivo in studio, solitamente nella seconda metà della giornata e finché riesco lo faccio e finché mi pubblicano lo farò.

Ho altri progetti e altre idee a cui sto lavorando.”

E da grande come ti vedi? Un pensionato scrittore?

“A me piace molto fare l'avvocato e mi piace molto scrivere, anche se scrivere oggi non può essere una professione. Sono pochissimi quelli che campano di scrittura. Ad esempio Carofiglio, che hai citato poc'anzi, lui sì, potrebbe fare solo lo scrittore, ma fa anche tante altre cose: dai suoi racconti vengono tratte serie televisive o podcast, fa l'ospite in trasmissioni in TV, tiene conferenze ecc...”

Solo Camilleri, negli ultimi anni, faceva esclusivamente lo scrittore, portando a casa un milione di euro all'anno.

Quindi, in realtà, io faccio un lavoro, quello dell'avvocato, che mi piace molto e questo io lo chiamo un fantastico piano B, per non passare la mia vecchiaia al bar a parlare del campionato di calcio. Secondo me è una casa che ti riempie molto.”

Cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale?

“Sai che ci sono editori che fanno corsi per utilizzare l'intelligenza artificiale, per far scrivere a degli esordienti dei romanzi con l'aiuto dell'intelligenza artificiale?”

E ci sono effettivamente dei romanzi scritti interamente dall'intelligenza artificiale.

So che viene utilizzata anche molto dagli avvocati. Io non rientro tra quelli che la usano, ma non perché io sia contro il progresso, ma perché, per il lavoro che faccio io, non mi darebbe, secondo me, un particolare vantaggio.

Nel mondo della creatività quello dell'intelligenza artificiale è un finto problema.

Perché, come fai a scrivere una poesia con l'intelligenza artificiale? Puoi scriverla, ma sarà sempre molto conformista, molto banale, io credo, perché attinge a quello che c'è già.

Quindi credo che non abbia alcun senso usarla in narrativa. Forse potrebbe averne nelle opere di saggistica o nella manualistica.

Non sono uno dei più favorevoli, mi sembra oggi un grande business, soprattutto il fare corsi sull'intelligenza artificiale.”

Grazie Sebastiano per questa intervista e per il racconto che ci hai regalato.

“Grazie a voi.”



editoriale pensare da legale, agire in digitale (l'approccio interdisciplinare)

Il XXXVI Congresso Nazionale Forense (*L'AVVOCATO NEL FUTURO. Pensare da Legale, agire in Digitale*) si terrà a Torino i prossimi 16, 17 e 18 ottobre ed al centro della massima assise dell'Avvocatura italiana sono posti temi che, nel dinamico panorama del mondo legale, hanno raccomandato ai nostri redattori di offrire un momento di riflessione comune.

L'evoluzione tecnologica legata ai cambiamenti socioeconomici in rapidissima evoluzione sta plasmando nuove aree di specializzazione, solo apparentemente lontane dal modo tradizionale di essere Avvocato: sfide inedite ed opportunità entusiasmanti per gli Avvocati ed i loro studi legali.

Così il contributo dell'Avvocato Guglielmo Marchelli, al centro di questo numero di *"Cronache"*, offre una lucida panoramica su uno dei temi principali: l'evoluzione del diritto europeo della sicurezza informatica ed il ruolo strategico che il professionista legale è chiamato a svolgere in questo nuovo scenario normativo.

Viene tracciato con precisione il percorso evolutivo che ha portato dall'approccio frammentario del vecchio Codice Privacy a quello integrato delle attuali normative europee; il GDPR non rappresenta più un corpus isolato, ma l'architrave metodologica di un sistema che abbraccia NIS 2, DORA, Cyber Resilience Act ed AI Act.

Questa convergenza non è casuale, ma riflette la consapevolezza del legislatore europeo che la sicurezza digitale non può essere affrontata a compartimenti stagni.

Particolarmente illuminante è l'analisi del ruolo del professionista legale. L'avvocato non può più limitarsi alla redazione di documenti statici, o alla verifica del rispetto formale delle norme. È chiamato, invece, a diventare un *"architetto della governance digitale"*, capace di integrare competenze giuridiche, tecniche ed organizzative.

E' richiesto un salto culturale significativo: il professionista del diritto, per dialogare efficacemente con tutti gli stakeholder aziendali e tradurre l'analisi del rischio tecnico in obblighi giuridici concreti, deve acquisire una comprensione approfondita dei fondamenti della sicurezza informatica.

Un aspetto particolarmente rilevante è l'analisi dell'effetto cascata generato dalla direttiva NIS 2. Anche le PMI, che oggi non

sono soggette direttamente alla normativa, si troveranno inevitabilmente coinvolte attraverso le clausole contrattuali imposte dai loro committenti più strutturati. Questo fenomeno trasforma la compliance da obbligo settoriale a necessità organizzativa generale, estendendo de facto il perimetro di applicazione delle disposizioni normative.

Di assoluto interesse la panoramica delle principali attuali minacce informatiche: dal ransomware alle tecniche di social engineering, fino alle nuove minacce emergenti come lo "slopsquatting", legato all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Un'analisi che non costituisce un mero excursus tecnico, ma serve a dimostrare come la comprensione del contesto e delle minacce sia essenziale per una consulenza legale efficace.

Il messaggio di fondo dell'autore è chiaro: il futuro della professione legale in ambito digitale richiede un approccio interdisciplinare. L'avvocato può e deve diventare un consulente strategico, capace di promuovere la consapevolezza del rischio negli organi apicali, progettare modelli organizzativi e contrattuali coerenti, gestire le responsabilità lungo l'intera filiera ed accompagnare l'organizzazione nel processo di adeguamento continuo.

Il contributo non rappresenta una mera rassegna normativa, ma è un manifesto per una nuova concezione della professione legale nell'era digitale. L'invito è a superare la logica dell'adempimento per abbracciare quella dell'approccio proattivo.

Questa trasformazione non è solo un'opportunità professionale, ma una necessità sistemica: in un mondo sempre più interconnesso e digitalizzato nel quale la sicurezza informatica diventa un bene comune, il contributo qualificato di tutti i professionisti, legali in primis, diventa essenziale.

L'evoluzione normativa europea ci sta conducendo verso un modello di compliance integrata dove la protezione dei dati, la tenuta operativa e la tutela dei diritti fondamentali convergono in un unico quadro.

Il professionista del diritto che saprà cogliere questa sfida non solo arricchirà il proprio bagaglio professionale, ma contribuirà attivamente alla costruzione di una società digitale più sicura e consapevole.

La domanda non è, quindi, se questa evoluzione avverrà, ma quanto rapidamente gli Avvocati sapranno adattarsi per guidarla, anziché tollerarla.

Governare il rischio digitale: sfide e opportunità per il professionista del diritto tra norme europee e minacce informatiche.

Abstract

Il contributo offre una panoramica sull'evoluzione normativa europea in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati, mettendo a confronto GDPR, NIS 2, DORA, AI Act, Cyber Resilience Act e Direttiva CER. Emergono principi comuni come l'accountability, l'approccio basato sul rischio e la protezione by design. Al centro della riflessione vi è il ruolo del professionista del diritto, chiamato a superare la logica dell'adempimento formale per diventare protagonista della governance digitale e della resilienza organizzativa. Uno scenario che, alla luce delle tendenze regolatorie, potrebbe presto riguardare anche le PMI.

Introduzione:

Verso una compliance integrata e trasformativa

Negli ultimi anni, l'architettura normativa europea ha conosciuto un'intensa produzione legislativa che, pur intersecando settori eterogenei, converge in modo inequivocabile verso la definizione di un sistema regolatorio organico in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali. Muovendo dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che ha definitivamente consacrato i principi di accountability e di protezione dei dati by design e by default, si è assistito a una successione di interventi normativi di portata strategica, tra cui si annoverano la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), il Regolamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act), il Regolamento (UE) 2023/1230 (Regolamento Macchine), la Direttiva (UE) 2022/2557 (CER) 18 e, da ultimo, il Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (AI Act).

Tali fonti, pur nella specificità dei rispettivi ambiti di intervento, manifestano elementi comuni di crescente pregnanza: l'adozione generalizzata di un approccio fondato sulla gestione del rischio

(risk-based approach), un'attenzione strutturale alla sicurezza della catena di fornitura (supply chain security), l'imposizione di obblighi formativi per gli operatori e l'introduzione di requisiti di sicurezza informatica sin dalla fase di progettazione (security by design) dei prodotti e dei servizi digitali. Questi elementi segnalano un'evoluzione paradigmatica che trascende la tradizionale concezione meramente formale della compliance, per approdare a un modello operativo e dinamico, imperniato su misure concrete, verificabili e resilienti nel tempo.

In tale scenario, si palesa l'esigenza di un coinvolgimento più ampio, consapevole e strategicamente orientato del professionista del diritto nei processi di gestione del rischio, di configurazione dei presidi organizzativi e di attuazione della conformità normativa. Non si tratta, infatti, di un mero presidio degli aspetti documentali, bensì di un contributo proattivo alla costruzione di modelli organizzativi e contrattuali che siano coerenti sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo. È ferma convinzione di chi scrive che il professionista legale, l'avvocato, che intenda operare con efficacia in questo settore debba coltivare la capacità di interloquire con cognizione di causa anche sugli aspetti tecnologici fondamentali, superando la tradizionale parcellizzazione delle competenze. La crescente interdipendenza tra precetti normativi e soluzioni tecnologiche rende, infatti, imprescindibile un approccio integrato e multidisciplinare.

Il presente contributo si prefigge, senza alcuna pretesa di esaustività, di analizzare le principali fonti normative in materia di sicurezza informatica e data governance secondo un metodo comparato e sistematico. In particolare, si tenterà di individuare un fil rouge che attraversa tali normative, ponendo in luce le convergenze regolamentari e operative tra i diversi strumenti. L'intento è quello di offrire una chiave di lettura utile all'esercizio della professione forense, nella prospettiva di una crescente integrazione

tra competenze giuridiche, tecniche e organizzative, essenziale per navigare la complessità del diritto delle nuove tecnologie.

1. Dal Codice *Privacy* al GDPR: la responsabilizzazione come fondamento metodologico

L'attuale assetto regolatorio in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni non può essere compiutamente compreso senza un preliminare richiamo al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. "Codice Privacy"), come noto parzialmente vigente a seguito delle incisive novelle introdotte dal D.Lgs. 101/2018 in sede di adeguamento al GDPR. Tale corpus normativo ha rappresentato, per un lungo periodo, il principale riferimento nazionale, introducendo concetti che, seppur con diversa nomenclatura, anticipavano taluni dei principi oggi espressamente scolpiti nel diritto dell'Unione. Tra questi, merita menzione l'originario art. 31, nella parte in cui imponeva al titolare del trattamento l'adozione di "misure idonee" a garantire la sicurezza dei dati, in rapporto al rischio e alla natura dei trattamenti. Si trattava, *in nuce*, di un primo, seppur timido, afflato verso il principio di responsabilizzazione (*accountability*).

L'esperienza applicativa, tuttavia, ha disvelato come tale disciplina sia stata frequentemente interpretata secondo un canone prevalentemente formalistico. Si è assistito a una diffusa tendenza a far coincidere l'adempimento sostanziale con la mera adozione delle "misure minime di sicurezza" elencate nell'ormai abrogato Allegato "B", considerate da molti operatori alla stregua di una soglia unica e autosufficiente. Parallelamente, si è consolidata per lungo tempo una prassi "consensocentrica", informata all'erronea convinzione che il consenso scritto, raccolto indiscriminatamente e senza una rigorosa valutazione del fondamento giuridico del trattamento, potesse fungere da panacea, anche laddove non richiesto o, addirittura, inappropriato. Tali approcci, seppur comprensibili nel contesto normativo dell'epoca, hanno concorso a una percezione riduttiva della tutela dei dati, intesa più come onere burocratico che come componente strutturale della gestione del rischio e della governance aziendale.

Con l'avvento del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 1, il legislatore europeo ha impresso una decisa sterzata paradigmatica, orientata a una logica sistemica e dinamica. Viene così introdotto, in via esplicita e cogente, il principio di responsabilizzazione (*accountability*, cfr. art. 5, par. 2, e art. 24), che onera il titolare non solo della conformità alle norme, ma anche della capacità di comprovare, in ogni momento, l'effettivo rispetto degli obblighi previsti. Si afferma con chiarezza un approccio fondato sul rischio (*risk-based approach*), che impone una valutazione caso per caso della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, e l'adozione di misure tecniche e organizzative "adeguate" e proporzionate.

Il principio di "protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita" (*data protection by design and by default*, art. 25 GDPR) 3 consolida tale orientamento, statuendo che la

tutela delle informazioni personali debba essere integrata strutturalmente nei processi e nei sistemi, sin dalla loro concezione. In tal modo, il GDPR abbandona definitivamente la logica dell'allegato prescrittivo e statico, per promuovere un modello di "compliance dinamica", che esige valutazioni continue, documentate e contestualizzate.

Ne discende una concezione della sicurezza informatica che si affranca dalla mera difesa perimetrale o dalla meccanica osservanza di protocolli standardizzati, per assurgere a componente essenziale della corporate information security governance. L'art. 32 del Regolamento 3, nel disciplinare le "misure di sicurezza", non ne offre un catalogo tassativo, bensì rinvia alla valutazione del rischio, conferendo centralità al contesto specifico e all'evoluzione tecnologica (*state of the art*).

In tale prospettiva, il GDPR assume un ruolo di architrate metodologica anche per le normative settoriali successive, molte delle quali – come si avrà modo di osservare – ne mutuano concetti, strutture e terminologie. Il professionista chiamato ad assistere imprese o pubbliche amministrazioni in questo delicato ambito dovrebbe, pertanto, considerare il GDPR non solo come un corpus normativo autonomo, ma quale fondamento logico e operativo per l'intera disciplina della sicurezza delle informazioni e della data governance.

2. NIS 2 e CER: convergenza tra sicurezza delle reti e resilienza

L'adozione della Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. NIS 2 Directive), recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, segna un ulteriore e significativo punto di svolta nell'evoluzione del diritto europeo della sicurezza informatica. Con il suo recepimento nell'ordinamento nazionale, operato mediante il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 36, il legislatore italiano ha introdotto un corpus organico di obblighi che, con l'applicazione della normativa a decorrere dal 2025, interessa una platea significativamente più ampia di soggetti, sia pubblici sia privati.

Rispetto alla previgente Direttiva (UE) 2016/1148 (NIS 1), la NIS 2 ne espande considerevolmente l'ambito applicativo, sia oggettivo sia soggettivo, imponendo obblighi specifici in materia di gestione del rischio, governance della sicurezza informatica, notifica degli incidenti (*incident notification*) e controllo dei fornitori critici (*supply chain risk management*). Tali obblighi hanno trovato una prima specificazione, in sede attuativa, nelle determinazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) pubblicate nell'aprile 2025: la Determinazione ACN n. 136117/2025 46, relativa all'accesso alla piattaforma digitale e alla registrazione dei soggetti NIS; la Determinazione n. 136118/2025, concernente la notifica degli accordi volontari di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica; e, di particolare rilievo operativo, la Determinazione n. 164179/2025, che definisce, in fase di prima applicazione, le specifiche tecniche di base per l'adempimento agli obblighi previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto

di recepimento 39, includendo le misure di sicurezza di base, la gestione degli incidenti significativi e i presidi a carico degli organi di amministrazione e direzione.

Contestualmente, la Direttiva (UE) 2022/2557 (c.d. *Critical Entities Resilience Directive* – CER), recepita da D.Lgs. 134/2024, estende il perimetro di tutela alla resilienza fisica e organizzativa dei soggetti ritenuti essenziali per il funzionamento della società e dell'economia. La CER impone obblighi in materia di analisi dei rischi, continuità operativa (*business continuity*), piani di risposta agli eventi avversi e formazione interna, in una prospettiva dichiaratamente multidimensionale e sinergica con la NIS 2.

Appare opportuno, in questa sede, soffermarsi sull'evoluzione concettuale dei requisiti di sicurezza delle informazioni. L'art. 32 del GDPR 3, come noto, codifica il principio generale secondo cui il titolare e il responsabile del trattamento devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, adottando misure volte ad assicurare – tra l'altro – la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali (la c.d. triade RID: *confidentiality, integrity, availability*). Trattasi di un canone classico nella dottrina della sicurezza informatica, recepito e valorizzato dal diritto dell'Unione in ambito *data protection*.

Con la Direttiva NIS 2, tale impianto viene esplicitamente esteso e arricchito. L'art. 21 impone agli enti essenziali e importanti di adottare misure tecniche, operative e organizzative proporzionate per gestire i rischi e garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, con riferimento non soltanto alla disponibilità, integrità e riservatezza, ma anche all'autenticità. Quest'ultima, pur non essendo concettualmente estranea alla logica del GDPR, assume nella NIS 2 un rilievo espresso e autonomo, rafforzando la centralità del controllo degli accessi, della tracciabilità e della non ripudiabilità delle operazioni sui sistemi.

Particolare attenzione merita, inoltre, il tema della formazione. Il GDPR, seppur in termini generali (artt. 29,32,39 e Considerando 78), già imponeva di assicurare che il personale autorizzato fosse adeguatamente istruito. La NIS 2, tuttavia, rende tale obbligo più esplicito, dettagliato ed esteso anche ai vertici aziendali, sottolineando come le figure apicali debbano ricevere un livello di consapevolezza e formazione proporzionato alla natura e all'entità dei rischi cui l'organizzazione è esposta.

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha individuato, in tale direzione, nel *Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection* – Edizione 2025 (FNCDP v2.1) lo strumento tecnico di riferimento per l'implementazione delle misure previste dal D.Lgs. 138/2024.³⁶ Tale framework, evoluzione coerente del NIST Cybersecurity Framework v2.0, articola i controlli di sicurezza in sei funzioni operative (*Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover*) e costituisce, de facto, la base metodologica su cui incardinare l'adeguamento richiesto dalla normativa.

Questo approccio favorisce l'adozione di un modello di conformità dinamica, fondato sul miglioramento continuo (*continuous improvement*), sulla documentazione verificabile delle scelte operate e sull'integrazione sinergica tra aspetti tecnici, organizzativi e giuridici. Le direttive NIS 2 e CER, pur differendo nell'oggetto immediato di tutela (sistemi digitali versus continuità operativa

fisica e organizzativa), convergono dunque nella costruzione di una governance della sicurezza integrata, fondata sul principio di responsabilizzazione (*accountability*) e sull'analisi proporzionata del rischio (*risk-based approach*).

In tale contesto, l'evoluzione normativa e l'operatività degli strumenti predisposti da ACN – incluso il Portale dei Servizi NIS – potrebbero rappresentare, ad avviso di chi scrive, un'importante occasione per il professionista del diritto di ampliare il proprio raggio d'azione oltre la tradizionale verifica documentale, aprendo spazi di intervento qualificati nella valutazione dei modelli organizzativi, nella gestione dei rapporti contrattuali lungo la filiera e nell'assistenza durante le interlocuzioni con le autorità competenti.

3. Il Regolamento DORA: resilienza operativa digitale nel settore finanziario

Il Regolamento (UE) 2022/2554, noto come *Digital Operational Resilience Act* (DORA), si configura come il principale intervento legislativo dell'Unione Europea mirato a garantire la resilienza operativa digitale del settore finanziario, in uno scenario caratterizzato da una crescente esposizione a minacce cibernetiche e a rischi di disfunzioni sistemiche. Il DORA si applica a un'ampia gamma di entità regolamentate, tra cui istituti di credito, imprese di assicurazione, intermediari finanziari, società di gestione, fornitori di servizi ICT critici e infrastrutture di mercato, introducendo obblighi trasversali in materia di gestione del rischio ICT, governance, continuità operativa e risposta agli incidenti.

Il Regolamento DORA si inserisce in un contesto temporale e logico contiguo alla Direttiva NIS 2, con la quale condivide la finalità di rafforzare la resilienza digitale dell'Unione, seppur declinata in ambiti settoriali distinti. Entrambi gli strumenti normativi si fondano su un'impostazione metodologica basata sulla valutazione del rischio (*risk-based approach*), sull'attribuzione di responsabilità dirette agli organi di gestione (*governance-based compliance*) e sull'adozione di presidi organizzativi e tecnici integrati.

In particolare, l'art. 5 del DORA statuisce che l'organo di gestione detiene la responsabilità ultima della gestione del rischio ICT, includendo l'approvazione della strategia, la supervisione della sua attuazione e la verifica dell'efficacia delle misure adottate. Tale disposizione riecheggia la filosofia di responsabilizzazione delle figure apicali già riscontrata nella NIS 2.

Analogamente a quanto previsto dalla NIS 2, anche il DORA impone agli operatori finanziari la predisposizione di piani di continuità operativa e *disaster recovery*, la realizzazione di test di resilienza digitale, l'obbligo di notifica di incidenti informatici significativi e la rigorosa verifica dei fornitori terzi di servizi digitali (c.d. *ICT third-party risk*). Quest'ultimo profilo, in particolare, richiama l'attenzione sul rischio di filiera e sulla necessità di clausole contrattuali adeguate, ambiti nei quali il ruolo dell'avvocato può rivelarsi determinante nella redazione, negoziazione e audit



delle relazioni contrattuali, assicurando che i livelli di servizio e le garanzie di sicurezza siano conformi ai dettami normativi. Il DORA si distingue, tuttavia, per un ulteriore elemento di specificità: la standardizzazione del reporting e l'introduzione di un linguaggio comune per la classificazione degli incidenti, finalizzato a garantire una comunicazione efficace e omogenea tra autorità competenti e operatori. In tal modo, il Regolamento mira a unificare le modalità di adempimento, riducendo gli oneri derivanti da una conformità frammentata e promuovendo un approccio armonizzato a livello europeo.

Dal punto di vista della convergenza normativa, si osserva come i requisiti imposti dal DORA trovino un naturale supporto operativo nel *Framework* Nazionale per la Cybersecurity e la *Data Protection* – Edizione 2025, le cui sei funzioni fondamentali (*Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover*) si prestano a essere utilmente impiegate anche nel contesto finanziario per strutturare politiche, controlli e flussi informativi. Non a caso, l'approccio funzionale proposto dal FNCDP v2.1 risulta pienamente compatibile con gli obblighi previsti dall'articolato del Regolamento DORA.

In questa cornice, l'integrazione dei presidi richiesti dal DORA con quelli già contemplati dal GDPR e dalla NIS 2 potrebbe, ad avviso di chi scrive, offrire al professionista del diritto, nuove e stimolanti opportunità di sviluppo professionale, valorizzando il contributo giuridico nella progettazione e nell'implementazione di modelli di resilienza digitale complessi e integrati.

4. *Cyber Resilience Act* e Regolamento Macchine: sicurezza *by design* nei prodotti digitali

L'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di sicurezza informatica non si esaurisce nella regolamentazione dei servizi e delle infrastrutture, ma si estende, con crescente incisività, anche ai prodotti con elementi digitali, includendo software, hardware e sistemi connessi (IoT). In tale prospettiva si collocano due strumenti legislativi centrali e complementari: il *Cyber Resilience Act* (Regolamento (UE) 2024/2847) e il nuovo Regolamento Macchine (Regolamento (UE) 2023/1230). Entrambi mirano a garantire livelli di sicurezza adeguati lungo l'intero ciclo di vita dei dispositivi digitali, dalla fase di progettazione sino al termine della loro vita utile.

Il *Cyber Resilience Act* (CRA) introduce per la prima volta nell'ordinamento dell'Unione obblighi di cibersicurezza *by design* e *by default* direttamente applicabili ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori di prodotti digitali connessi. Il regolamento impone requisiti orizzontali in materia di sicurezza dei prodotti, gestione delle vulnerabilità, aggiornamenti software (inclusi quelli di sicurezza) e obblighi di notifica degli incidenti significativi e delle vulnerabilità attivamente sfruttate, con una tempistica stringente (preallarme entro 24 ore dalla conoscenza). Particolarmente rilevante è l'obbligo di proget-

tare i prodotti tenendo conto della sicurezza informatica sin dalla fase di sviluppo, imponendo ai produttori una responsabilità attiva anche dopo l'immissione sul mercato, attraverso l'obbligo di mantenere la conformità mediante aggiornamenti correttivi per un periodo di assistenza definito.

Parallelamente, il Regolamento Macchine – che abroga la Direttiva 2006/42/CE – estende la propria disciplina alle macchine dotate di logica digitale e sistemi di intelligenza artificiale, introducendo anch'esso una serie di obblighi in tema di sicurezza funzionale, affidabilità dei comandi, protezione da manipolazioni e accessi non autorizzati. La presenza di elementi digitali nei macchinari determina un'evidente area di sovrapposizione con gli ambiti di applicazione del CRA, la quale viene gestita attraverso clausole di coordinamento e rinvii reciproci, al fine di evitare duplicazioni di obblighi e garantire coerenza normativa.

Entrambi i regolamenti fanno leva su un meccanismo consolidato nel diritto europeo dei prodotti: la marcatura CE. Essa assume, anche in ambito cybersecurity, il ruolo di attestazione formale di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, secondo procedure di valutazione che, per i prodotti considerati più critici, prevedono il coinvolgimento di organismi notificati. Si tratta di un impianto coerente con le esperienze normative pregresse, ma che oggi acquisisce una rinnovata rilevanza strategica in relazione alla cibersicurezza dei prodotti.

Dal punto di vista metodologico, sia il CRA sia il Regolamento Macchine condividono con il GDPR e la NIS 2 l'adozione del principio di sicurezza *by design* e *by default*, nonché una spiccata attenzione alla supply chain security. Ciò si traduce nell'imposizione di obblighi che si estendono anche ai fornitori e subfornitori di componenti e software. La logica sottesa è quella della responsabilizzazione dell'intera filiera produttiva, in linea con l'approccio già affermatosi nella NIS 2 (art. 21, par. 2, lett. d) 6 e nel GDPR (art. 28 ss.).

Si tratta di normative che, pur presentando un contenuto eminentemente tecnico, dispiegano impatti significativi sotto il profilo contrattuale, specie nelle relazioni business-to-business. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'obbligo di garantire aggiornamenti di sicurezza, alla gestione delle responsabilità per vulnerabilità segnalate da terzi, o alla definizione delle clausole relative alla conformità CE per gli aspetti di cibersicurezza. In questo contesto, si aprono spazi considerevoli per il supporto legale qualificato, volto alla contrattualizzazione dei rischi, alla predisposizione della documentazione tecnica e commerciale necessaria per la conformità regolamentare (incluse le dichiarazioni di conformità, le istruzioni d'uso e le politiche di gestione post-vendita), nonché all'assistenza nella gestione delle notifiche di incidenti e vulnerabilità.

Nel complesso, sia il *Cyber Resilience Act* sia il Regolamento Macchine confermano la tendenza dell'Unione Europea a incorporare la sicurezza informatica nel perimetro normativo dei beni, rendendola un attributo intrinseco della qualità del prodotto, e non più un mero elemento accessorio o opzionale. La cibersicurezza, da requisito implicito, diviene così un ele-

mento strutturale e condizionante per l'immissione sul mercato, con effetti giuridici diretti sui costruttori, ma indiretti anche su rivenditori, acquirenti e utilizzatori professionali, i quali potranno fare affidamento su standard di sicurezza più elevati.

5. L'AI Act: valutazione del rischio e protezione dei diritti fondamentali

Con l'adozione del Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (c.d. AI Act), l'Unione Europea ha introdotto una disciplina organica e orizzontale sull'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Tale normativa si fonda su una classificazione del rischio e su un correlato insieme di misure proporzionate all'incidenza potenziale di tali sistemi sui diritti fondamentali. La finalità precipua del regolamento non è meramente quella di garantire la sicurezza tecnica dei sistemi, ma altresì quella di assicurare la tutela della dignità umana, dell'uguaglianza, della non discriminazione e delle libertà individuali degli interessati, secondo una logica di protezione *ex ante* ed una logica "antropocentrica".

L'AI Act articola i sistemi di IA in base a quattro livelli di rischio (inaccettabile, alto, limitato, minimo). Prevede un divieto assoluto per talune pratiche considerate incompatibili con i valori dell'Unione (es. manipolazione comportamentale subliminale, *social scoring* da parte di autorità pubbliche per finalità generali), e un quadro regolatorio particolarmente stringente per i sistemi classificati "ad alto rischio" (art. 6 ss. AI Act). Per questi ultimi, il Regolamento impone obblighi precisi in capo ai fornitori (providers) e agli utilizzatori (deployers), tra cui: l'istituzione di un sistema di gestione dei rischi, requisiti di qualità per i dati di addestramento, convalida e test, tracciabilità e conservazione dei log, trasparenza e fornitura di informazioni agli utenti, supervisione umana e, di cruciale importanza, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (*Fundamental Rights Impact Assessment* – FRIA). Tale valutazione, prevista dall'art. 29 e ulteriormente dettagliata negli allegati tecnici, costituisce un momento centrale di responsabilizzazione, in particolare per i deployers di sistemi ad alto rischio (quali autorità pubbliche o entità che agiscono per loro conto, nonché operatori privati in specifici settori come quello bancario e assicurativo per determinate applicazioni). Essi sono chiamati a riflettere preventivamente sull'impatto potenziale dei sistemi AI sulle persone fisiche coinvolte. Il legislatore europeo non prescrive un modello uniforme di FRIA, ma ne delinea la struttura metodologica, ispirata ai principi di proporzionalità, analisi contestuale e mappatura dei rischi specifici per i diritti fondamentali.

Sotto il profilo sistematico, emerge un evidente parallelismo con la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) prevista dall'art. 35 del GDPR. Entrambe le valutazioni mirano a identificare e mitigare i rischi prima dell'avvio del trattamento o dell'impiego di tecnologie ad alto impatto; entrambe richiedono una documentazione formale, il coinvolgimento delle funzioni

interne competenti, l'adozione di misure mitigative e una revisione periodica. La FRIA, tuttavia, presenta un perimetro di analisi potenzialmente più ampio, estendendosi a profili che trascendono la mera *data protection*, quali la discriminazione algoritmica, la sorveglianza ambientale e gli effetti escludenti o distorsivi delle decisioni automatizzate su una pluralità di diritti fondamentali. Un ulteriore e significativo punto di contatto tra GDPR e AI Act è rappresentato dalla disciplina delle decisioni basate su trattamenti automatizzati. L'art. 22 del GDPR riconosce all'interessato il diritto a non essere sottoposto a decisioni fondate unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona. Sebbene l'AI Act non contenga una disposizione formalmente speculare, numerose sue previsioni recepiscono sostanzialmente il medesimo principio di tutela. Ciò avviene attraverso:

- il divieto di pratiche intrinsecamente lesive o ad alto rischio sistemico (art. 5 AI Act, come il *social scoring* generalizzato e la classificazione biometrica basata su caratteristiche sensibili);
- l'obbligo di garantire adeguata supervisione umana e trasparenza informativa per i sistemi ad alto rischio (artt. 13-14 AI Act);
- e la previsione, all'art. 86 dell'AI Act, del diritto degli interessati di ottenere una spiegazione chiara e significativa in merito alle decisioni prese mediante sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che producono effetti giuridici o incidono significativamente sui loro diritti fondamentali.

È in questa complessa cornice che si colloca, ad avviso di chi scrive, un ambito di sviluppo professionale di notevole rilevanza per il professionista del diritto. Il legale può, infatti, contribuire non solo alla redazione e revisione della FRIA, ma anche all'inquadramento giuridico delle responsabilità tra fornitori, integratori e utilizzatori dei sistemi di IA. La stessa allocazione delle funzioni e degli obblighi lungo il ciclo di vita dei sistemi AI, come definita dall'art. 3 dell'AI Act, richiede una meticolosa ricostruzione contrattuale dei ruoli e delle garanzie, non dissimile da quanto avviene nel rapporto tra titolare e responsabile del trattamento ai sensi del GDPR.

Inoltre, l'obbligo di assicurare trasparenza, supervisione umana e tracciabilità degli output dei sistemi di IA impone di affiancare alla progettazione tecnica una rigorosa verifica delle basi giuridiche e dei limiti d'uso, specialmente in settori altamente regolamentati (sanità, giustizia, lavoro, sicurezza pubblica).

Nel suo complesso, l'AI Act contribuisce a rafforzare il paradigma della regolazione preventiva basata sul rischio, già affermatosi nel GDPR, nella NIS 2 e nel DORA. La figura del giurista, se coinvolta in modo trasversale e tempestivo nei processi di valutazione, progettazione e audit interno, può apportare un valore aggiunto insostituibile nella costruzione di una governance dell'intelligenza artificiale che sia non solo tecnicamente robusta, ma anche pienamente coerente con i valori fondamentali e i principi cardine dell'ordinamento giuridico europeo.

6. Uno sguardo tecnico: principali minacce nel panorama attuale

Per cogliere appieno la portata delle normative in materia di sicurezza informatica – e, di riflesso, il ruolo cruciale che il professionista del diritto è chiamato a svolgere nella loro concreta attuazione – appare opportuno, seppur sinteticamente, volgere lo sguardo all'evoluzione delle minacce reali, così come delineate dai principali osservatori nazionali e internazionali.

Secondo quanto evidenziato dal Rapporto Clusit 2025, il panorama delle minacce cibernetiche si presenta in continua e rapida espansione, sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo. L'impiego sempre più pervasivo dell'intelligenza artificiale da parte degli attori malevoli ha favorito un'ulteriore industrializzazione del crimine informatico, abbassando la soglia di competenze tecniche necessarie per condurre attacchi sofisticati e persistenti.

Sul piano delle tecniche di attacco, il malware (con una marcata e persistente prevalenza del ransomware) si conferma come una delle principali cause di incidenti, rappresentando circa il 38% degli attacchi analizzati a livello globale nel 2024. Seguono, in termini di incidenza, lo sfruttamento di vulnerabilità note (19%, con una crescita significativa rispetto all'anno precedente), le tecniche di phishing e social engineering (11%), e gli attacchi di tipo Distributed Denial of Service (DDoS), che si attestano intorno al 21%. Si rileva, inoltre, una persistenza di attacchi che combinano tecniche multiple (circa il 2% degli incidenti), a testimonianza di una crescente complessità strategica da parte degli attaccanti. Anche il furto di identità e di credenziali di accesso rimane una minaccia significativa e trasversale.

Tutte queste tecniche sono ormai note da tempo, malgrado come detto, oggi richiedano minori competenze tecniche per essere portate ad esecuzione grazie anche all'utilizzo generalizzato dei Large Language Models (LLM) per lo sviluppo di codice informatico.

Tra le minacce emergenti o in significativa evoluzione, si segnala la continua attenzione verso le attività di ricognizione informatica (*reconnaissance*). Queste tecniche, spesso automatizzate, sono volte alla raccolta di informazioni dettagliate sui sistemi aziendali esposti (quali indirizzi IP, versioni software in uso, servizi attivi). Sebbene non determinino un'immediata compromissione, tali attività rappresentano frequentemente il preludio a intrusioni mirate e a campagne di attacco strutturate e persistenti.

Merita, infine, una riflessione la potenziale minaccia derivante da tecniche innovative come il c.d. "slopsquatting". Con tale termine si fa riferimento alla registrazione, da parte di attori malevoli, di pacchetti software o librerie con nomi inesistenti ma plausibili, sfruttando i suggerimenti errati ("allucinazioni") generati da modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) utilizzati per lo sviluppo di codice. Il pericolo è amplificato dalla crescente tendenza, anche in contesti aziendali, a impiegare strumenti di intelligenza artificiale per la generazione di codice, talvolta da parte di personale privo di specifiche competenze tecniche di validazione. L'installazione inconsapevole di tali pacchetti "malevoli"

può compromettere l'integrità della supply chain del software, generando conseguenze non solo di natura tecnica, ma anche di rilevante impatto giuridico e organizzativo.

I settori maggiormente colpiti da attacchi informatici, sia a livello globale sia con specificità nazionali, continuano a essere la pubblica amministrazione e il settore governativo/militare, il settore manifatturiero, la sanità, il comparto finanziario e quello dell'ICT. Gli effetti di tali attacchi spaziano dall'interruzione di servizio al blocco operativo completo, sino al danno reputazionale e alla perdita di fiducia da parte degli stakeholder.

Questi dati, pur nella loro sinteticità, evidenziano in modo inequivocabile come la cybersecurity non rappresenti più un rischio meramente residuale o appannaggio di specialisti, bensì un elemento strutturale per la tenuta organizzativa e la continuità operativa di qualsiasi entità. Il contesto minaccioso delineato dalle evidenze tecniche impone, pertanto, un impegno trasversale, che non si esaurisca sul piano meramente tecnologico, ma che coinvolga attivamente le competenze giuridiche e contrattuali, al fine di costruire un sistema di difesa resiliente e consapevole.

7. Verso una NIS 3?

Il ruolo strategico del professionista del diritto nella *compliance* integrata

L'attuale e complesso impianto normativo, delineato da fonti eterogenee ma convergenti sopra citate, testimonia la costruzione di un quadro giuridico europeo sempre più articolato e coeso. Tale quadro si fonda inequivocabilmente sui pilastri della responsabilità (*accountability*), dell'approccio basato sul rischio (*risk-based approach*) e sull'adozione di misure tecniche e organizzative di carattere strutturale e preventivo.

Questa evoluzione normativa interroga profondamente l'operatore del diritto – e in particolare l'avvocato – ponendolo di fronte alla necessità di trascendere modelli di assistenza professionale tradizionalmente incentrati sulla mera redazione di atti o sulla predisposizione di compendi documentali "statici". Tali prassi, sovente elaborate sulla scorta di una raccolta preliminare di informazioni e successivamente consegnate al cliente quasi fossero un adempimento formale conclusivo, si rivelano palesemente insufficienti ai fini di un adeguamento sostanziale e di una gestione efficace dei rischi. Un simile approccio, ancorché formalmente ineccepibile, rischia di mancare l'obiettivo di un reale coinvolgimento del cliente nella comprensione e nella mitigazione proattiva dei rischi.

Il momento inaugurale di ogni attività consulenziale in materia di compliance digitale dovrebbe, nella prospettiva di chi scrive, consistere nella promozione di una piena e informata consapevolezza in capo al cliente, con un focus specifico sugli organi apicali e sui soggetti che esercitano poteri decisionali. La comprensione approfondita del rischio informatico – non solo nella sua dimensione sanzionatoria, ma soprattutto in quella organizzativa, operativa, reputazionale e di continuità del business – rappresenta la *condicio sine qua non* per la corretta e consapevole attuazione

delle misure contemplate dalle normative vigenti.

Il professionista esperto di diritto applicato all'informatica, in questo scenario, può e deve contribuire in modo significativo alla diffusione di una solida cultura della sicurezza informatica. Tale cultura non deve limitarsi alla sola tutela dei dati personali di terzi, ma deve orientarsi, in una prospettiva più ampia, alla protezione della continuità operativa, dell'affidabilità dei processi e dell'integrità degli asset informativi dell'organizzazione nel suo complesso. Un contributo che si esplica, tra l'altro, nell'affiancamento qualificato alle funzioni interne nella valutazione del rischio, nella puntuale definizione delle responsabilità contrattuali lungo l'intera filiera e nella predisposizione di modelli organizzativi e di governance che siano realmente coerenti con i principi di accountability e proporzionalità.

Preme evidenziare che, sebbene la Direttiva NIS 2 si rivolga primariamente a soggetti operanti nei settori definiti essenziali o importanti – quali energia, trasporti, sanità, finanza, servizi digitali, pubblica amministrazione, tra gli altri – il suo impatto si estende, di fatto, ben oltre i confini del suo perimetro normativo esplicito. È pertanto opportuno, anche per il legale che assista stabilmente realtà di dimensioni medio-piccole, valutare con attenzione almeno due profili che rendono attuale e strategico un approfondimento della materia.

In primo luogo, l'obbligo – espressamente sancito dall'art. 21 della NIS 2 – di gestione del rischio lungo la filiera (*supply chain risk management*) comporta che i soggetti attualmente ricompresi nel perimetro della direttiva si troveranno, inevitabilmente, nella necessità di “traslare” obblighi e garanzie anche sui propri fornitori, inclusi quelli di servizi ICT. Si configura, così, un effetto “a cascata” di natura contrattuale che, specialmente nei rapporti B2B, potrà riverberarsi anche sulle piccole e medie imprese (c.d. PMI) oggi non direttamente soggette alla direttiva. Queste ultime si troveranno a dover negoziare e accettare clausole di responsabilità e obblighi di adeguamento tecnico-organizzativo imposti dai loro committenti più strutturati. L'avvocato che assiste tali imprese potrà offrire un supporto determinante nella revisione critica delle condizioni contrattuali e nella predisposizione di presidi documentali e organizzativi coerenti.

In secondo luogo, è legittimo interrogarsi se l'attuale disciplina rappresenti un punto di arrivo definitivo o, piuttosto, una tappa intermedia verso un'estensione ancora più capillare degli obblighi di cibersicurezza. La transizione dalla NIS 1 alla NIS 2 ha già comportato un ampliamento rilevante del perimetro soggettivo e un irrobustimento dell'apparato di obblighi. È plausibile ipotizzare che, in futuro, si possa assistere all'adozione di una “NIS 3” o di ulteriori normative volte a coprire settori oggi esclusi? L'orientamento del legislatore europeo sembra indicare una progressiva normalizzazione della cultura della sicurezza, destinata a permeare trasversalmente l'intero tessuto economico e sociale. Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi – e, ad avviso di chi scrive, non appare affatto peregrina – il legale che assiste le PMI si troverebbe a ricoprire un ruolo ancor più centrale nella consulenza preventiva, nella contrattualizzazione delle responsabilità e nell'accompagnamento organizzativo verso standard di sicurezza più elevati.

Nel frattempo, l'adozione volontaria del modello organizzativo e dei presidi delineati dalla NIS 2, anche in assenza di un obbligo normativo diretto, potrebbe rappresentare per molte imprese un atto di lungimiranza strategica e un esercizio virtuoso di accountability. Ciò non soltanto al fine di elevare il proprio livello intrinseco di sicurezza e resilienza, ma anche per rafforzare la propria posizione contrattuale e la propria reputazione nei rapporti commerciali con clienti, partner e pubbliche amministrazioni, sempre più attenti a questi profili.

Le molteplici e significative convergenze concettuali che emergono tra i principali strumenti normativi dell'Unione, pur nelle rispettive specificità di ambito e finalità, contribuiscono a delineare un contesto giuridico e operativo sempre più integrato. In tale contesto, la funzione dell'avvocato può e deve estendersi ben oltre la tradizionale attività interpretativa ed esegetica, per includere forme di assistenza di natura operativa, organizzativa e contrattuale, strettamente connesse all'attuazione sostanziale e è consapevole degli obblighi normativi.

L'avvocato, se dotato di adeguate competenze interdisciplinari che includano una solida comprensione dei fondamenti della sicurezza informatica, può inoltre affiancare con autorevolezza i referenti aziendali nell'interpretazione e nell'implementazione delle misure richieste dalle normative più complesse – tra cui NIS 2, DORA, AI Act – traducendo l'analisi del rischio tecnico in obblighi giuridici puntuali e in prassi operative documentabili e difendibili. La consapevolezza del mutevole e insidioso contesto delle minacce cibernetiche costituisce, in tal senso, un prerequisito essenziale per un modello di conformità che non si limiti a un adempimento formale, ma che incida efficacemente sulla gestione complessiva della sicurezza e sulla tutela degli asset aziendali.

Appare dunque fondamentale, nella prospettiva di chi scrive, che il professionista del diritto, (di formazione normalmente “umanistica”) che intenda operare con successo e autorevolezza in questo settore in rapida evoluzione si impegni ad acquisire e coltivare competenze trasversali, anche in materia di sicurezza informatica. Ciò al fine di potersi interfacciare efficacemente sia con la dirigenza e le funzioni di business dei clienti, sia con i tecnici e i responsabili dei sistemi informativi. Solo tale consapevolezza interdisciplinare consente di valutare in modo critico e costruttivo le scelte tecniche, manageriali e organizzative adottate, evidenziando eventuali profili di rischio giuridico o possibili incoerenze rispetto al quadro normativo vigente e agli obiettivi di compliance. In conclusione, il contesto normativo attuale, pur nella sua complessità, offre a chi esercita la professione forense l'opportunità di contribuire in modo qualificato e distintivo alla costruzione di modelli di compliance evoluti. Modelli capaci di coniugare il rigore giuridico con l'effettività delle misure e la sostenibilità organizzativa. Si tratta, in ultima analisi, di un ambito in cui la competenza legale non si esaurisce nella tradizionale tutela *ex post*, ma si traduce in una forma di presidio preventivo e strategico, funzionale alla protezione degli asset informativi, alla continuità del business e alla salvaguardia dei diritti fondamentali nell'era digitale.

Guglielmo Marchelli



Pianeta Mercurio che passa davanti al sole



OCC:

qualche spunto dal correttivo ter e andamento dell'Organismo

Sono trascorsi esattamente due anni da quando ci si è occupati di sovraindebitamento su questa rivista.

Si rende, dunque, necessario tornare a parlarne, sia dal punto di vista delle modifiche normative intervenute, sia per fornire un aggiornamento sull'attività dell'Organismo operante presso il nostro Tribunale.



Per quanto riguarda il primo punto, è evidente che si fa riferimento all'entrata in vigore, avvenuta il 28 settembre 2024, del Dlgs n.136 del 13.9.2024 c.d. Correttivo ter al Codice della crisi, che ha introdotto importanti modifiche in tema di sovraindebitamento.

Tra queste, ho ritenuto di limitare il mio intervento a due, secondo me, fondamentali questioni, in quanto particolarmente rilevanti e, anzi, determinanti riguardo le modalità di accesso alle procedure da sovraindebitamento: la mutata nozione di consumatore, di cui all'art. 2, comma 1, lett. e, CCII, che riguarda direttamente l'accesso alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 67

CCII, e la posizione dell'imprenditore individuale cancellato con riferimento alla sua ammissibilità al Concordato minore ed alla Liquidazione controllata, secondo le modifiche apportate all'art. 33 CCII.

La nozione di consumatore - art. 2, comma 1, lett. e, CCII

Innanzitutto, il Correttivo è intervenuto sulla nozione di **consumatore** di cui all'art. 2, comma 1, lett. e, CCII, definendo tale soggetto come *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”*.

La modifica è fondamentale ai fini di determinare l'identità dei soggetti che possono accedere alla procedura di Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, considerato che è piuttosto frequente che il debitore persona fisica

presenti una situazione debitoria mista, derivante da una pregressa attività ormai cessata.

Il legislatore ha preso posizione in modo netto in merito a detta questione, aderendo sostanzialmente alla decisione della Prima Presidente della Corte di Cassazione del 26 luglio 2023, n. 22699, con cui la Suprema Corte ha negato il carattere di novità della questione, ritenendo che il criterio stabilito dalla medesima Corte con sentenza n. 1869/2016 nella vigenza della L. 3/2012, risultasse applicabile anche al Codice della crisi, non essendo sostanzialmente mutato il quadro normativo.

Afferma, infatti, la pronuncia citata che *“appare priva di novità la questione se la qualificazione giuridica di consumatore possa comprendere anche il soggetto che sia stato imprenditore e che formuli una proposta relativa a debiti misti, in larga parte provenienti dalla cessata attività imprenditoriale”*, in considerazione del fatto che già la precedente decisione n. 1869/2016 era stata molto chiara nell'affermare che chi chiede di accedere ad una procedura da sovraindebitamento *“ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che (evidentemente) sono state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare all'indietro se, al momento in cui sono state assunte, egli avesse agito come consumatore o professionista”*.

La posizione della giurisprudenza di merito sul punto è stata quanto mai varia, oscillando tra pronunce che, in espressa adesione al principio fissato da Cass. 22699/2023, hanno escluso categoricamente la qualifica di consumatore in presenza di debiti “promiscui”, senza alcuna rilevanza alla prevalenza o meno di tale tipo di debiti (v. tra le tante: Trib. Milano 20.10.2023; Trib. Bari 15.02.2024; Trib. Forlì 5.2.2024) ed altre che hanno ritenuto



ammissibile la ristrutturazione ex art. 67 CCII anche in presenza di debiti residui d'impresa (App. L'Aquila 11.10.2023; Trib. La Spezia 5.6.2024).

Con l'entrata in vigore del Correttivo *ter* non potremo più imbatterci in pronunce di così vario contenuto, in quanto, sulla base della definizione di consumatore dallo stesso introdotta, anche in presenza di debiti non consumeristici in misura decisamente inferiore e marginale rispetto ai debiti di altra natura, quel soggetto non potrà più considerarsi consumatore e, di conseguenza, non gli sarà possibile accedere alla Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII.

Questa nuova impostazione ha da subito suscitato notevoli perplessità tra gli operatori del diritto.

In particolare, è stato osservato che questo intervento va ben oltre la mera “*precisazione*” di cui parla la Relazione illustrativa, modificando in modo radicale le modalità di accesso alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

E' evidente che un'impostazione così rigidamente “oggettiva”, basata sulla necessità che il 100% dei debiti siano di origine consumeristica, non tenendo conto della realtà “soggettiva” del ricorrente, impedirà ad un cospicuo numero di soggetti sovraindebitati, ormai totalmente estranei al mondo imprenditoriale o professionale, di accedere alla procedura riservata ai consumatori, anche se, in quel momento, tali sono a tutti gli effetti, come dimostrato dalla natura della quasi totalità dei loro debiti. È stato, altresì, rilevato che tutto ciò si pone in netto contrasto con quel principio della “prevalenza” che caratterizza la legislazione e giurisprudenza unionale, secondo le quali la qualifica di consumatore ben può essere riconosciuta anche in presenza di obbligazioni contratte a titolo commerciale, purché limitata e non prevalente (Luigi Nanniperi, Consigliere Corte d'Appello di Firenze, in *Diritto della crisi*).

L'imprenditore individuale cancellato – art. 33 CCII

È evidente che se la procedura ex art. 67 CCII deve considerarsi riservata ai debiti di natura esclusivamente consumeristica, l'imprenditore individuale cancellato non potrà in alcun modo accedere a tale procedura, non potendosi considerare “consumatore”.

A questo proposito, il Correttivo *ter* è, altresì, intervenuto sul testo del primo comma dell'art. 33 del Codice della crisi, equiparando la liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale con l'estensione,

anche alla prima, del termine annuale dalla cancellazione entro cui poter dar corso alla procedura “*così eliminando una disparità di trattamento particolarmente evidente per le imprese minori*” (Relazione Illustrativa *sub* art. 33 CCII).

A questa modifica si è aggiunta quella che ha introdotto il nuovo comma 1bis, secondo cui “*Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1*”, secondo la Relazione Illustrativa “*al fine di agevolare l'esdebitazione, in coerenza con i principi della direttiva Insolvency*”.

Al contempo, è rimasto, però, invariato il quarto comma, che annovera il concordato minore tra le procedure inammissibili per l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese.

Anche su tale questione e, cioè, se la disposizione dell'art. 33, comma 4, CCII, “*sia riferibile o meno anche all'imprenditore individuale e se determini l'inammissibilità pure del concordato minore liquidatorio*”, si è pronunciata la sopra citata decisione della Prima Presidente della Corte di Cassazione n. 22699/2023, ritenendola, al pari di quella relativa alla nozione di consumatore, carente di novità assoluta, con il richiamo al principio di diritto già affermato dalla Suprema Corte con le sentenze n. 21286/15 e n. 4329/20, secondo cui “*negare l'accesso allo strumento concordatario non significa escludere il debitore dalla possibilità di ottenere l'esdebitazione, che anzi con il nuovo Codice diviene un vero e proprio diritto, ex art. 282 CCI, con il decorso di un triennio dall'apertura della liquidazione controllata, senza neppure dover attendere la chiusura della procedura liquidatoria*”.

È evidente che il legislatore, mantenendo invariato il quarto comma dell'art. 33 del Codice della crisi, ha fatto proprio tale principio, nel senso di confermare, da un lato, l'inammissibilità del ricorso al concordato minore per l'imprenditore individuale cancellato, e dall'altro, di chiarire che egli può accedere alla liquidazione controllata senza alcun limite temporale, preservando, così, il suo diritto ad ottenere l'esdebitazione.

Secondo una certa dottrina, la norma introdotta dal nuovo comma 1bis dell'art. 33 può apparire del tutto superflua, posto che la giurisprudenza, dall'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, è sempre stata unanime nell'affermare la possibilità dell'imprenditore individuale cancellato di accedere alla liquidazione controllata “*considerato che la persona fisica già titolare di ditta individuale cancellata dal registro per le imprese da più di un anno, può essere sottoposta a liquidazione controllata....., posto che la preclusione all'apertura della procedura concorsuale ricavabile dall'art. 33 CCII è riferibile all'imprenditore, ma non anche alla persona fisica che, dopo la cancellazione della ditta, rimanga titolare dei debiti relativi all'attività di impresa*” (*ex multis*: Trib. Verona 1.7.2024).

Comunque, non è da escludere che non aver modificato il



Paravento





quarto comma dell'art. 33, prevedendo espressamente l'inammissibilità della domanda di accesso al concordato minore per l'imprenditore cancellato **anche persona fisica**, possa ridar vita in futuro a quell'orientamento giurisprudenziale che ha sostenuto l'applicabilità di tale impedimento al solo imprenditore collettivo e non anche individuale, il quale sopravvive alla cessazione dell'attività.



Con riferimento alla seconda parte di questo intervento, relativa all'attività specifica dell'organismo istituito dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati e operante presso il nostro Tribunale, si rileva che al Protocollo d'Intesa con la Fondazione San Matteo di Bologna, sottoscritto il 13 gennaio 2023, e a quello con il Comune di Parma del 4 settembre 2024, con cui è stata istituita, presso i locali dello "Sportello Multifunzionale Casa - S.M.C." del Comune di Parma, una postazione di lavoro per i Gestori della crisi iscritti all'Elenco tenuto dall'Ordine degli avvocati di Parma, dedicata ai cittadini che necessitano di informazioni in merito all'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, e di cui si è già dato atto nel numero di questa rivista del dicembre 2024, si è aggiunto il progetto "Ripartire dal debito" ammesso al finanziamento della Regione Emilia Romagna nell'ambito del "Bando per la presentazione di progetti finalizzati al contrasto e alla composizione della crisi da sovraindebitamento, annualità 2024/2025" del 24 giugno 2024.

Il bando è nato dall'evidenza di un sempre maggiore impoverimento a livello nazionale, di fronte a dati allarmanti, come quello di un notevole peggioramento degli indicatori di povertà assoluta che, secondo l'ISTAT, nel 2023 ha riguardato il 9,8 % della

popolazione, una percentuale mai raggiunta in precedenza.

Anche se nella nostra regione i dati sono meno preoccupanti, anche per l'Emilia - Romagna è stato comunque rilevato un evidente aumento di famiglie ed individui in condizioni di precarietà economica.

Non v'è dubbio che questa situazione di generale impoverimento tragga principalmente la sua origine dalla pandemia da Covid19, posto che, secondo i dati emersi in Regione, è proprio a partire dall'anno 2020 che sono aumentati sensibilmente gli accessi ai servizi sociali territoriali, anche, dato particolarmente significativo, da parte di un'utenza prima del tutto sconosciuta.

La perdita del posto di lavoro o la precarietà occupazionale hanno inciso profondamente sui redditi e i risparmi delle famiglie e dei singoli con un notevole aumento delle richieste di prestiti e finanziamenti, che, spesso, determinano situazioni di sovraindebitamento.

Il progetto elaborato dagli avv.ti Matteo de Sensi e Vittorio Anelli, e ritenuto meritevole del finanziamento regionale, prevede:

- ❖ l'accesso gratuito alla procedura di esdebitazione per i soggetti sovraindebitati incapienti (ai sensi dell'art. 283 CCII), per le prime dieci procedure ricevute nell'anno 2025;

- ❖ un contributo del 50% nelle spese di accesso alle procedure di sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata) per coloro che hanno un reddito, risultante dalla certificazione ISEE, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, per le prime 35 procedure ricevute nell'anno 2025;

- ❖ l'istituzione di un corso diretto alla formazione multidisciplinare dei

gestori, nonché alla formazione del personale che verrà impegnato negli sportelli informativi (dipendenti del Comune di Parma),

- ❖ l'introduzione della piattaforma FALLCO per la gestione delle procedure, al fine di rendere sempre più agile il lavoro dell'OCC;

- ❖ la stipula da parte del COA di una polizza assicurativa a favore dei gestori avente ad oggetto l'attività dagli stessi svolta presso lo sportello aperto nei locali messi a disposizione dal Comune di Parma in esecuzione del Protocollo sopra citato;

- ❖ la stipula di una convenzione con l'Istituto Vendite Giudiziarie a supporto dell'attività di certificazione dei gestori per il rilascio delle attestazioni relative al valore dei beni oggetto delle procedure;

- ❖ l'organizzazione da parte del COA di incontri aperti al pubblico e la diffusione di materiale informativo volti a favorire la conoscenza dei servizi in materia di sovraindebitamento e la sensibilizzazione all'uso consapevole del denaro.

La sempre crescente attenzione al fenomeno del sovraindebitamento deriva necessariamente dal costante aumento di richieste di accesso agli strumenti normativi destinati ad offrire una soluzione ai debitori in difficoltà.

Anche con riguardo, più specificamente, all'attività dell'Organismo operante presso il nostro Tribunale, questa realtà si è manifestata in tutta la sua evidenza con un sempre crescente numero di domande di accesso alle procedure di sovraindebitamento.

Prendendo in considerazione il periodo post-Covid 19, si pensi che si è passati da 19 gestioni iscritte nell'anno 2021, a 35 (quasi il doppio) nell'anno 2022, 46 nell'anno 2023 e 55 nell'anno 2024. Da osservare una costante prevalenza delle richieste di apertura di





Liquidazione controllata, rispetto alle domande di Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore. L'andamento appena descritto rispecchia sostanzialmente quello nazionale.

Infatti, secondo gli ultimi dati resi disponibili dal Ministero della Giustizia- Direzione generale statistica e Analisi organizzativa – Monitoraggio OCC –, gli OCC nel 2023 hanno gestito complessivamente 10.432 istanze, di cui ben 7.748 pervenute nel corso del medesimo anno. Tra queste, anche a livello nazionale, si registra una sempre crescente preferenza per le richieste di ammissione alla procedura di Liquidazione controllata, che nel 2023 hanno costituito ben il 55% di tutte le domande depositate, preferenza che potrebbe trovare la sua motivazione nel fatto che il piano di gestione di una Liquidazione controllata ha una probabilità maggiore di essere ammesso dal Giudice.

Un altro dato particolarmente significativo che emerge a livello nazionale è quello relativo all'Esdebitazione del debitore incapiente, introdotta nell'anno 2020 all'art. 14 *quaterdecies* L. 3/2012 ed oggi regolata dall'art. 283 CCII, procedura riservata al debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura e che, pertanto, non avrebbe alcuna possibilità di superare lo stato di sovraindebitamento.

Ebbene, dai dati del Ministero della Giustizia per l'anno 2023 emerge un aumento del ricorso a tale procedura, rispetto al 2022, del 61%!

Di fronte a questi dati, che denunciano un sempre crescente diffuso impoverimento, non può mancare un cenno al problema dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di sovraindebitamento.

L'opinione dominante in giurisprudenza è quella di negare l'accesso al gratuito patrocinio, basandosi principalmente su tre motivi ritenuti fondamentali:

- ❖ l'assenza di obbligo di assistenza legale, in quanto le norme sul sovraindebitamento non prevedono l'obbligo del sovraindebitato di munirsi di difensore;
- ❖ il principio della *par condicio creditorum*, poiché, trattandosi di procedure concorsuali, il pagamento del difensore da parte dello Stato altererebbe l'equilibrio tra i creditori,
- ❖ vincoli di finanza pubblica, che deriverebbero dall'art. 15, comma 4, L. 3/2012, secondo cui la costituzione ed il funzionamento degli organismi di composizione della crisi non devono comportare alcun onere a carico della finanza pubblica.

Contro questa impostazione è da segnalare la sentenza del Tribunale di Torino del 16 novembre 2017, che ha riconosciuto la possibilità del sovraindebitato di accedere al gratu-

ito patrocinio, sia per il costo dell'OCC, che per quello del legale, in ossequio al diritto costituzionale alla difesa e all'assistenza legale per i non abbienti.

Un importante segnale di cambiamento è arrivato recentemente dalla sentenza n. 121/2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 144 del D.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevedeva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di una procedura di liquidazione controllata per le azioni avviate nell'interesse della procedura in mancanza di attivo per le spese, equiparando, così, tale procedura alla liquidazione giudiziale, sulla base del principio che l'effettività del diritto alla difesa, previsto dall'art. 24 della Costituzione, deve essere garantito anche alla procedura di liquidazione controllata, avendo quest'ultima, al pari della liquidazione giudiziale, la funzione di assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.

L'auspicio è che questa decisione possa rappresentare un importante passo avanti nell'estensione del riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato anche per le altre procedure regolate dal Codice della crisi e nel far emergere l'urgenza di riconoscere la necessità di consentire l'accesso al gratuito patrocinio anche ai cittadini che si trovano a dover ricorrere alle procedure di sovraindebitamento.

Non scordiamoci, infatti che lo scopo, prima con la L. n. 3/2012, ed ora con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019, modificato dal Dlgs 83/2022 ed ora dal Dlgs 136/2024) è sempre quello di ottenere il risanamento del debitore, favorendone la reintegrazione economica e sociale, senza perdere mai di vista il principio del "*favor debitoris*", che dovrebbe sottendere all'attività di tutti gli operatori del diritto che svolgono le loro prestazioni in questo ambito.

Daria Fanti



Note forensi per "L'uomo di un altro uomo" *un romanzo di Marcello Mendogni*

La redazione di Cronache mi ha affidato una recensione forense del romanzo di Marcello Mendogni e l'ho interpretata come un insieme di note, di appunti che si devono concentrare su aspetti, argomenti, immagini e caratterizzazioni che possano richiamare il mondo forense a cui apparteniamo tutti noi, lettori di Cronache, ed il nostro collega autore di un apprezzato romanzo.

L'uomo di un altro uomo non può definirsi un *legal thriller*, né un giallo, né un romanzo poliziesco. Prevalgono in esso colorazioni proprie di un romanzo investigativo e psicologico senza potersi esaurire il libro in una delle due definizioni.

Attraverso questo breve contributo alla nostra rivista, vi proporrò alcune osservazioni, suggestioni, note, per solleticare la vostra curiosità, affinché possiate accostarvi ad una piacevole lettura magari durante la preziosa pausa estiva, quella che ci brucia in un attimo la sospensione feriale dei termini e, quindi, ci richiama all'urgenza di spendere bene il nostro tempo lontano da Tribunale, atti in scadenza e colloqui con i clienti.

Il libro potrebbe essere la sceneggiatura di un film, grazie alla precisa caratterizzazione dei personaggi che si muovono in ambienti e paesaggi per ognuno dei quali l'autore riserva pennellate che ritraggono caratteristiche fisiche tali da consentire al lettore di "vederli" e, immediatamente, partecipare ai pensieri, alle riflessioni, alle emozioni, ai tormenti che li dominano in quel momento.

Vediamo i personaggi muoversi ne-

gli ambienti che abitano o nei luoghi di una Parma che ci appartiene con i borghi del Centro storico, il lussuoso appartamento della Baraldi di fronte al Teatro Regio, il Bar di Via Venezia che dispensa il caffè all'ispettore Robuschi, le colline di Sala Baganza per ospitare Villa Kelsen, possibile luogo della cui esistenza nessuna città potrebbe andare orgogliosa.

C'è molta Parma nel romanzo, anche quando l'autore descrive i movimenti dell'Ispettore Robuschi ed accompagna il lettore il primo giorno di primavera lungo i viali dove i tigli e i platani sfoderano i loro germogli promettendo giorni migliori.

C'è molta Parma nella descrizione del tragitto per arrivare in Borgo della Posta, agli uffici della Questura, oppure nel cenno agli archi della Chiesa dell'Annunziata, al monumento a Filippo Corridoni, all'incrocio all'altezza del semaforo su via Mazzini. Non può mancare un riferimento all'Oltretorrente, protagonista iconico della nostra città, dove "è stato suicidato" il giornalista Peretti e la sua morte (non quella dell'Ing. Fabbri) è proprio l'omicidio che risponde alla necessità di trovare "la soluzione" di cui avevano urgenza l'avvocato Malaguti e gli amici del comitato di affari.

C'è Parma anche nei cenni insistenti al gioco del burraco, che nella nostra città ha assunto le dimensioni di una autentica mania collettiva, occupazione (soprattutto) delle signore e... poiché nel romanzo siamo a Parma, la cena per la presentazione di Rizzo al comitato degli "amici" può trovare degna celebrazione solo con la presenza

di sua maestà il culatello ed i degni sudditi.... i salumi misti.

Ma tutta questa Parma potrebbe essere – comunque – una qualsiasi altra città di provincia.

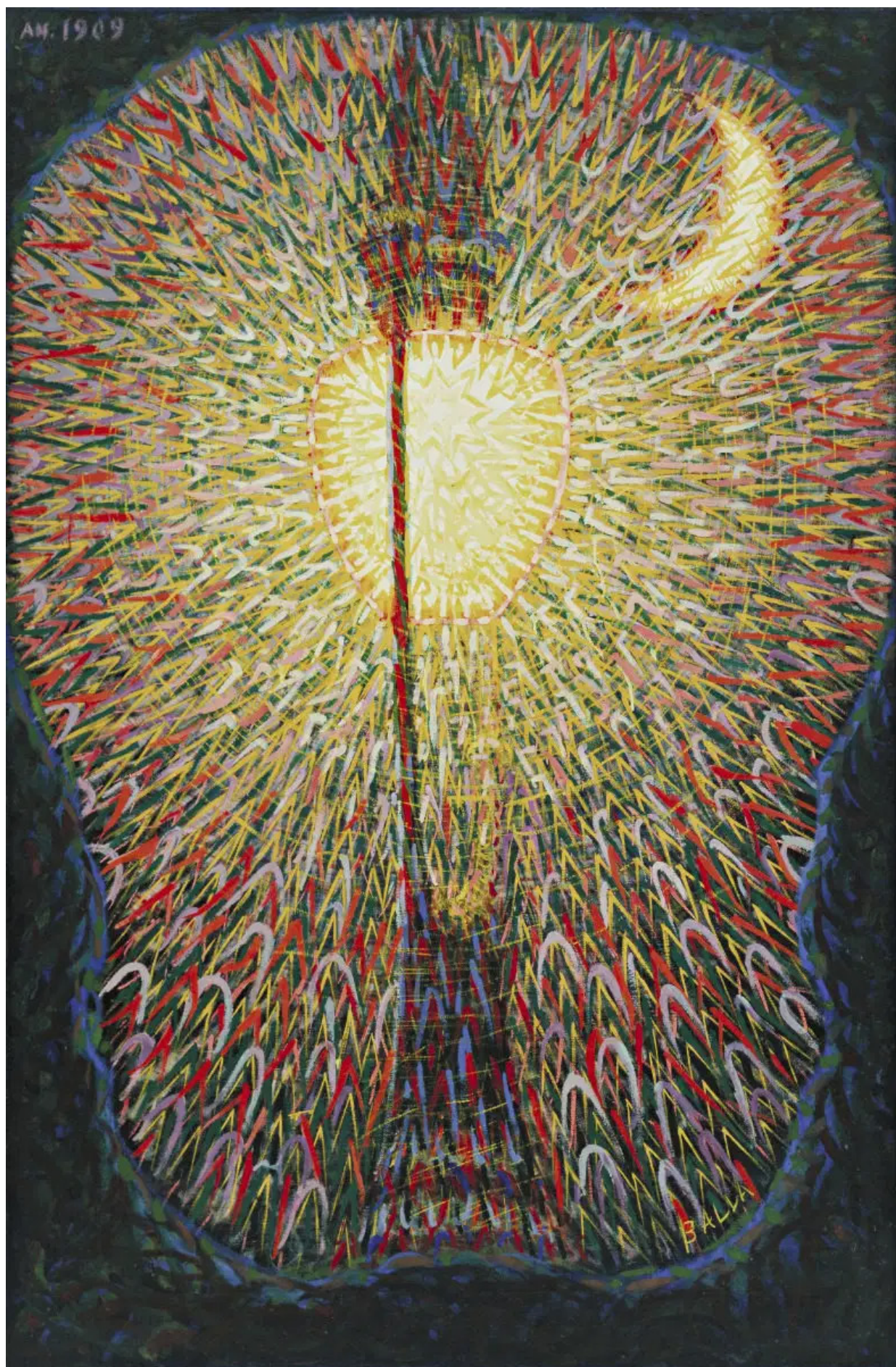
Una recensione del romanzo meriterebbe un'adeguata attenzione particolare al personaggio dell'Ispettore Robuschi, presentato con straordinaria efficacia dall'autore che ha lasciato convivere i ricordi di un rassicurante passato con il presente dominato da frustrazioni e vergogna.

Il lettore sente subito l'ispettore come la figura per la quale parteggiare via via che il romanzo si narra...e vive con lui la sensazione di freddo nella squallida domenica in cui appena sveglio appoggia il piede sul pavimento di marmo anni 60, il lettore rivive gli sprazzi della rimpiantata tranquillità con moglie e figlio e, subito dopo, il pesantissimo malessere che accompagna l'uomo in una costante e silenziosa derisione, da parte di superiori e colleghi in Questura, dove – da anni – "entra ed esce senza dire nulla perché tutti sapevano che nessuno lo avrebbe cercato".

L'Ispettore Robuschi è, contemporaneamente, il portatore dell'intuito della pista investigativa che non deve essere toccata...che quando si chiede se la medesima abbia un senso... si sente rispondere dal suo superiore, Commissario Falbo: "Non lo so se ha un senso, so che sicuramente è una direzione nella quale un piccione non sa mai se trova le briciole di pane o se finisce infilzato negli aghi sulla ringhiera" "Ma hai capito sì o no che il piccione sei tu?"

Il lettore sperimenta amarezza ogni volta in cui l'ispettore Robuschi viene





Lampada ad arco (1909-1911; olio su tela)





scaraventato “a terra”, sullo squallido terreno di gioco che gli impone la deriva a cui ha relegato la sua vita, da “*fetente ispettore alcolizzato*”, che deve annullare tutto nel fumo delle nazionali senza filtro mentre sulla sua scrivania da oltre dieci anni arrivano solo fascicoli che coinvolgono prostitute o piccoli spacciatori.

Scatta immediata la solidarietà con quel personaggio, ma ancora di più, autentica soddisfazione quando l'ispettore scorge all'interno di una vetrinetta di fianco ad una libreria un grosso cristallo di quarzo ialino lucente e bianco.

Non posso scrivere dove si trovi questa vetrinetta...dettaglio troppo importante. Si eliminerebbe il piacere di una inaspettata quanto molto efficace soluzione, alternativa e contemporanea, offerta dall'autore al caso di cronaca nera...

Concentrandoci- piuttosto- sulla nostra recensione forense, nel romanzo il lettore incontra tre figure di avvocato... Domina il protagonista principale, avvocato Malaguti ma, nelle ultime pagine, compare anche l'avvocato Luberto, un principe del Foro, che si è occupato di difese eccellenti, “*uno con parcelle di migliaia di euro*” a cui è inaspettatamente affidata la difesa del miserabile Provini. E proprio mentre il disgraziato reo-confesso dell'omicidio Fabbri, dopo il processo, se ne sta con la schiena curva, guardando a terra avviandosi verso la camionetta della Polizia penitenziaria, l'avv. Luberto (forse senza neppure avere prima salutato il suo assistito) si intrattiene davanti ai microfoni dei cronisti, trionfo del suo successo sfoderando il completo grigio e la cravatta rossa.

L'immagine rimanda ai tanti (spesso troppi) momenti televisivi che interessano le contemporanee vicende giudiziarie e l'autore del romanzo

sembra giudicare severamente l'approccio a questa prassi attraverso la proposta negativa della figura di Luberto.

Molto interessante e di grande suggestione la descrizione dell'attività nello studio legale offerta al lettore attraverso gli occhi di un bambino dodicenne...l'ing. Rizzo (incredibilmente anch'egli è stato bambino...prima di diventare l'estorsore spregiudicato e senza scrupoli che il romanzo ci consegna). Lo zio avvocato (senza nome perché non importa...importano le sensazioni ed i ricordi del nipote riportate dallo scrittore) a Crotone accoglieva, nello studio a cui si accedeva salendo lo scalone buio, il ragazzino che passava i pomeriggi a leggere seduto sulla poltrona all'angolo della stanza mentre non si lasciava sfuggire l'attività dello zio che riceveva i clienti, parlava con i colleghi, affrontava le questioni giuridiche più disparate dal civile al penale.

L'interesse curioso del ragazzino lo portava a fare domande allo zio che trasformava i colori violenti delle vicende di cui si stava occupando in “colori pastello che alludevano ad altre verità”.

Ed è in occasione di questo momento di ricordo emozionale che emerge nella memoria dell'ingegnere calabrese (proprio mentre si reca presso lo studio dell'Avv. Malaguti), che lo scrittore affida il compito proprio a Rizzo (al ragazzino o all'uomo diventato spregiudicato ingegnere?) per un' amara ma assai vera conclusione...e cioè: la “*sensazione che la Legge, quello che era scritto nella Legge, potesse essere utilizzato per affermare tutto ed il suo contrario, e che in fondo fosse tutta una questione di punti di vista*”.

Nella sala d'aspetto dello studio Malaguti l'ing. Rizzo sa bene, quindi, che anche in questo caso si tratta di pun-

ti di vista, di soluzioni necessarie per imporre con violenza determinati interessi, non si tratta “di giustizia o di legge”.

Insieme all'Ispettore Robuschi il personaggio che ricorderete al termine della lettura con le sue precise sfaccettature, sarà proprio quello dell'avvocato Malaguti, presso cui si raduna il Comitato d'affari ben collaudato, dove l'ingresso di Rizzo -il nuovo “elemento” - viene validato con attenzione affinché non vengano lesi gli ingenti interessi economici di chi ha individuato la strada maestra verso la lottizzazione utile per la sfacciata speculazione edilizia.

Malaguti vuole mantenere il proprio ruolo lucido e vigile per assicurare che il progetto del comitato d'affari si realizzi coinvolgendo, senza sbavature, l'apparato politico amministrativo della città (Artusi deve assolutamente vincere le elezioni a sindaco) per garantire la riuscita del disegno dei pochi privati speculatori disposti a tutto pur di raggiungere il ghiotto risultato. La penna di Marcello Mendogni si sofferma particolarmente sul personaggio di Malaguti offrendo cenni di descrizione fisica all'esito dei quali lo ricorderemo uomo “lungo” ed ossuto, con volto appuntito incorniciato da occhiali da miope, con la pelle abbronzata tutto l'anno vista la frequentazione delle località marine citate nel libro (Lerici, Bocca di Magra e Monte Marcello...) tradizionalmente molto frequentate dai parmigiani. Malaguti è portatore di una eleganza che gli deriva -soprattutto- dalla raffinata parata degli arredi e degli oggetti dello studio.

Il professionista dirige le riunioni del comitato dettandone i tempi, con la sicurezza di chi è padrone dei luoghi in cui si muove, con una marina di Barilli alla parete, la tenda spessa alle





finestre, la scrivania dal piano di noce lucido e poi...i dettagli...come i libri di diritto rilegati in pelle, il blocco note con intestazione dello studio sulla carpettina in pelle nera, la vecchia stilografica, la “preferita” nonostante le Mont Blanc ed altri prestigiosi attrezzi da scrittura con il pennino d'oro... (ogni avvocato ha la sua penna preferita: quella che porta fortuna sulla firma degli atti).

Quante volte su scrivanie importanti (che appartengono a colleghi altrettanto importanti) abbiamo visto oggetti perfettamente allineati, esito permanente di un esercizio utile per la riduzione dello stress...proprio quel “quarto d'ora di meditazione che di tanto in tanto doveva prendersi” l'avvocato Malaguti...

Credo che diversi colleghi si sentiranno “partecipi”, in una sorta di condizione di categoria, di atteggiamenti e pensieri che lo scrittore avvocato Mendogni ha dedicato al personaggio del legale...

Dopo la cena di presentazione di Rizzo, ad esempio, mentre i pensieri lo assillano ed accompagnano la fine della sua giornata, ecco...“i pensieri delle udienze del giorno seguente lo indussero a cercare il sonno ed il riposo”.

Compaiono le udienze ed in questo momento il lettore avvocato sentirà Malaguti un po' meno lontano, un po' meno votato esclusivamente ad assecondare interessi che non sono quelli che si tutelano con la professione forense.

Per motivi assolutamente diversi (fortunatamente) da quelli dell'avvocato Malaguti l'autore ci propone un classico nella quotidianità forense: il legale che calcola mentalmente quanto gli rimane per andare in pensione...un pensiero che lo coglie dopo la faticosa riunione con gli amici e la raccomandazione al candidato sindaco Artusi.

Quante volte (magari proprio mentre si è concentrati sul piccolo piacere di una pausa caffè...) ci siamo trovati a dover subire il vociare di qualche collega che -senza ritegno- intratteneva addirittura il barista (che non può fuggire dal bancone) sui calcoli per la pensione spesso millantando approfondite conoscenze in materia previdenziale forense...

Il cenno ad una dimensione psicologica con tratti di valutazione più attinenti alla professione forense è anche nel momento in cui Malaguti deve prepararsi al colloquio in occasione della visita improvvisa, presso lo studio, da parte dell'ispettore Robuschi, quando l'avvocato ricorda a sé stesso “una cosa che mille volte lo aveva aiutato nelle aule dei tribunali e che agli amici spesso sfuggiva: mai sottovalutare”.

Proprio dopo questo momento di riflessione (lo immaginiamo assai breve rispetto all'ingresso in studio dove già stazionava lo sgradito ospite poliziotto senza appuntamento) l'avvocato individua la necessità di una “chiave di svolta” per ostacolare l'attività dell'Ispettore che, come i cavalli di razza, restano tali anche dopo la fine delle corse...Malaguti, infatti, pur avendo davanti a sé l'Ispettore che convive con le macerie della propria esistenza distrutta, sa bene che quello stesso uomo fu investigatore di valore e riconosce immediatamente la pericolosità della sua attività investigativa che va assolutamente stoppata.

Fra gli attori nel mondo forense ruolo tutt'altro che di comparsa è affidato al Procuratore Esposito, che, ben lontano dal “patrimonio nazionale” rappresentato da figure di coraggiosi ed onesti Magistrati della Procura, rappresenta un esempio di omuncolo che ama solo gli orpelli regalati al suo narcisismo da un caso di omicidio che avrà rilevanza nazionale.

Il dott. Esposito, avvolto nel cappotto in *cashmere*, vive come una seccatura recarsi sul luogo del delitto, essere disturbato durante la colazione e si preoccupa, con un caso di omicidio che ha appena devastato la città, del mancato recapito – tra i documenti consegnati dalle Poste- del numero di marzo della rivista filatelica...

Anche il Procuratore merita particolari descrittivi che ce lo ritraggono comodamente dedito agli aspetti meno impegnativi della propria funzione, orgoglioso della stanza con il soffitto affrescato ed il salottino stile impero per accogliere amici o persone di riguardo...E proprio in quel salottino vi sono gli incontri con Malaguti (che costituiranno il punto da cui partire per eliminare qualsiasi ostacolo alla elezione di Artusi a sindaco).

Le conferenze stampa vengono affrontate dal procuratore con le sue doti migliori: con “il sicuro istinto per i guai e con la determinata propensione ad evitarli”.

Il lettore rimarrà colpito dalla singolare abilità con cui lo scrittore ha inserito il personaggio del giornalista Pino Peretti, in entrambe le conferenze stampa, dopo l'omicidio Fabbri e dopo l'arresto di Marco Provini, calibrando le reazioni di Esposito davanti alle domande del giornalista, che rischia di ridimensionare il trionfo del Procuratore in conferenza stampa a causa della sua domanda impertinente.

Qualcuno penserà, subito dopo, ad evitare che quanto scritto dal Peretti sulla testata alternativa alla Gazzetta trovi una credibilità in grado di scalfire l'idea della colpevolezza del povero Provini (quella colpevolezza che, invece, dovrebbe essere provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”).

Un cenno al titolo del romanzo... sintesi drammatica della realtà che si

consuma tra gli esseri umani protagonisti nel romanzo. Le parole dello storico Marc Bloch vengono offerte al lettore proprio per leggerle insieme all'avv. Malaguti che si dedica a quel testo mentre attende l'arrivo degli amici per la riunione, sono parole di rassegnata violenza laddove l'espressione essere "l'uomo di un altro uomo" esprime *"la dipendenza personale, in sé stessa: qualunque fosse, per altri aspetti, la precisa natura del vincolo..."*

È proprio dopo la riunione in cui gli "amici" consentiranno- di fatto- che molte "cose importanti" dipendano in futuro dalle decisioni di Rizzo, che il candidato sindaco Artusi a cui sono dedicate poche battute nei dialoghi del romanzo, promette di concentrarsi sulla campagna elettorale che non può essere persa e precisa: *"Soprattutto ora, che non ci apparteniamo più"*.

La sua affermazione suona come inevitabile e gelida conclusione a cui giunge, clinicamente e senza rimorsi, *"l'uomo di un altro uomo"*.

Mi è capitato di incrociare nei giorni scorsi - da lontano- Marcello.

Attraversava via Farini e, dopo aver percorso via al Collegio dei nobili, svoltava a destra verso il Tribunale e notavo la sua aria meno trafelata rispetto ad anni fa. Si allontanava a passi svelti perché, come ogni avvocato, è spesso in ritardo e ho visto lasciare dondolare al ritmo dei passi la borsa "da avvocato" in pelle, di un insolito colore giallo o, piuttosto, verde acido...

Ho pensato subito alla lontananza che separa l'avvocato Mendogni dagli avvocati che popolano il suo romanzo...L'ho osservato mentre si sistemava la giacca con un movimento che lo faceva sembrare ancora più alto... È un collega gentile, dai modi sinceri, importante lascito dei suoi trascorsi di atleta del basket e, seguendolo con lo sguardo, mi sono chiesta a cosa stesse pensando...quale nuova storia gli stesse frullando in testa...

Alessandra Mezzadri

Composition en Azul





riassunzione d'ufficio ?

Anche nella vigenza della legge n. 247 del 2012, deve ritenersi che la riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense, a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, deve essere compiuta secondo il disposto dell'art. 392, cod. proc. civ. (entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione), su impulso della parte processuale, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393, cod. proc. civ., in quanto il modello di riferimento procedurale è quello civilistico/dispositivo, in assenza, nell'ambito della legge speciale forense, di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione e non essendo consentito riconoscere o attribuire al giudice terzo, in via interpretativa, spazi per iniziative di ufficio, della cui legittimità dovrebbe dubitarsi anche in presenza di una espressa norma di legge.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SSUU., sentenza n. 30886 del 3 dicembre 2024

il ricorso in Cassazione inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato

Allorché il ricorso avverso la sentenza del CNF appaia inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, ne viene dato avviso al ricorrente, il quale entro 40 giorni può insistere per la decisione; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e il procedimento si estingue (art. 380 bis cpc).

Corte di Cassazione, decreto n. 8803 del 3 aprile 2025

NOTA

Il provvedimento di cui in massima riguardava Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 384 del 25 ottobre 2024.

overruling

L'istituto dell'*overruling* trova applicazione anche nel procedimento disciplinare, ma pure qui è necessario che l'innovazione giurisprudenziale incida su una regola del pro-

cesso, sia imprevedibile ovvero seguire ad altra consolidata nel tempo tale da considerarsi diritto vivente, nonché comportare un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva affermato di aver fatto affidamento su un precedente orientamento giurisprudenziale asseritamente difforme da quello a cui poi aveva aderito la sentenza CNF che lo aveva condannato. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l'impugnazione.*)

Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Tricomi), SSUU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025

incolpazione "aperta"

Al procedimento disciplinare degli avvocati è applicabile l'art. 521, cod. proc. pen., primo comma (correlazione tra l'impugnazione contestata e la sentenza), volto a stabilire che con la decisione non può essere data al fatto una definizione giuridica diversa da quella attribuita con l'incolpazione. È necessario quindi che il giudice non pervenga ad una modificazione del fatto in contestazione, poiché ciò darebbe luogo ad una palese violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la decisione con la lesione del diritto di difesa. Tuttavia, con riferimento agli illeciti permanenti, nel caso in cui l'incolpazione a suo tempo formulata dal CDD fosse c.d. "aperta" (ovvero senza accertamento sulla cessazione della permanenza stessa), il CNF ben può, in sede di gravame, individuare una data di cessazione della permanenza (e quindi un dies a quo prescrizione) differente da quella poi indicata nella decisione territoriale, senza che ciò costituisca lesione del diritto di difesa per violazione del principio di corrispondenza tra l'incolpazione e la decisione, giacché il giudizio di responsabilità disciplinare dell'incolpato può estendersi, senza necessità di modifica dell'incolpazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale.

Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Tricomi), SSUU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025

- qlc - questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio nazionale forense è un giudice speciale legittimato, in quanto tale, a sollevare questione di legittimità costituzionale. Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Tricomi), SSUU., sentenza n. 13376 del 20



Fuochi d'artificio (bozzetto)



maggio 2025

NOTA:

In arg. cfr. le seguenti sentenze CNF che, da ultimo, hanno valutato nel merito (ancorché rigettandole perché irrilevanti e/o infondate) le q/c eccepite nei rispettivi giudizi: CNF n. 406/2024, CNF n. 168/2024, CNF n. 91/2024, CNF n. 63/2024, CNF n. 335/2023, CNF n. 4/2023.

Infine, cfr. pure CNF n. 34/2021, CNF n. 80/2019 e CNF n. 150/2018, che hanno invece rigettato le eccezioni di asserita incostituzionalità in quanto inammissibili, giacché aventi ad oggetto atti di natura regolamentare, in violazione dell'art. 134 co. 1 Cost.

Il divieto di cancellazione dall'albo degli avvocati in pendenza di procedimento disciplinare è in contrasto con la Costituzione

È costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 Cost., la disposizione della legge forense (art. 17 co. 16 e art. 57 L. n. 247/2012) che prevede che durante il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato non può essere deliberata la sua cancellazione dall'albo, richiesta dallo stesso professionista.

Corte Costituzionale (pres. Amoroso, rel. San Giorgio), sentenza n. 70 del 23 maggio 2025

Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 23 maggio 2025

IL DIVIETO DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEGLI AVVOCATI IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE È IN CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE

È costituzionalmente illegittima la disposizione della legge forense che prevede che durante il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato non può essere deliberata la sua cancellazione dall'albo, richiesta dallo stesso professionista.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 70, depositata oggi.

La questione era stata sollevata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nell'ambito di un giudizio concernente il rigetto dell'istanza di cancellazione dall'albo, avanzata da un avvocato in considerazione delle gravi patologie che gli impedivano di svolgere la professione, rigetto motivato dall'Ordine forense in ragione della pendenza di diversi procedimenti disciplinari a suo carico.

La sentenza ha osservato che il divieto di cancellazione dall'albo, pur mirando a scongiurare il rischio che, con la rinuncia all'iscrizione, l'iniziativa disciplinare possa essere vanificata, comporta che, per l'intera durata del procedimento, l'avvocato non possa esercitare i diritti e le libertà di rango costituzionale – come la libertà di revocare l'adesione al gruppo professionale, il diritto di fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali per le quali la legge richiede la cancellazione, e la libertà di intraprendere una diversa attività lavorativa – che si esplicano attraverso la fuoriuscita dalla compagine professionale o che, comunque, la presuppongono.

Secondo la Consulta, quindi, il divieto contrasta, anzitutto, con l'articolo 2 della

Costituzione, in quanto restringe, sia pure temporaneamente, la libertà del professionista di autodeterminarsi in ordine alla sua permanenza nell'Ordine, impedendogli di rinunciare all'iscrizione anche quando versi nelle condizioni per accedere alle prestazioni previdenziali o assistenziali, per la cui fruizione la legge richiede l'avvenuta cancellazione dall'albo.

La norma in esame confligge anche con l'articolo 4 della Costituzione, in quanto incide in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro dell'avvocato che richieda di cancellarsi dall'albo avendo intenzione di cessare l'esercizio della professione, ed eventualmente intraprendere una diversa attività lavorativa al cui svolgimento sia di ostacolo l'appartenenza all'ordine.

La libertà, anche negativa, di lavoro viene, infatti, esposta a un sacrificio la cui durata non è prevedibile, non essendo prescritto un termine per la conclusione del procedimento disciplinare, né, tanto meno, per la definizione della eventuale fase giurisdizionale che ad esso consegue.

È pur vero – ha argomentato la Corte – che la disciplina in questione è funzionale al proficuo esercizio dell'azione disciplinare, il quale, a sua volta, è posto a presidio di interessi che «trascendono la dimensione interna della categoria professionale per attingere valori primari della persona». Non di meno, tra le misure idonee a realizzare tale, pur legittimo, fine il divieto di cancellazione dall'albo non rappresenta la meno restrittiva possibile dei diritti fondamentali in potenziale tensione, così ponendosi in contrasto anche con l'articolo 3 della Costituzione.

La sentenza ha, infine, evidenziato che l'ablazione del divieto determina un vuoto normativo al quale il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, può porre rimedio attraverso un meccanismo normativo meno restrittivo della libertà dell'avvocato, ma, comunque, idoneo a garantire la conservazione dell'azione disciplinare, per lo meno per il caso in cui il professionista incolpato, dopo avere ottenuto la cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare, chieda di essere nuovamente iscritto all'albo.

In attesa di un intervento legislativo, ha osservato la sentenza, la rinuncia all'iscrizione all'albo comporta l'estinzione del procedimento disciplinare intrapreso. Tuttavia, ha sottolineato la Corte, l'estinzione del procedimento non fa venir meno la pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, così che, nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reinscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, «può – e anzi deve – essere nuovamente esercitata» dagli organi competenti in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l'attivazione dell'originario procedimento disciplinare.

Roma, 23 maggio 2025

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.4698224/06.4698438
Corte Costituzionale, Comunicato stampa del 23 maggio 2025

patto di quota lite

Dal combinato disposto del terzo e del quarto comma dell'art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell'avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell'attività svolta (c.d. "patto di quota lite"). La ratio del divieto in parola è



quella tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, enfatizzando il distacco del legale dagli esiti della lite, al fine di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato che invece si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione.

Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Vincenti), SSUU., ordinanza n. 14699 del 31 maggio 2025

telematica

È improcedibile l'impugnazione avverso le sentenze del Consiglio Nazionale Forense qualora il ricorso stesso, al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 196 quater co. 4 disp.att.c.p.c., non sia depositato in forma telematica nella cancelleria della Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Vincenti), SSUU., ordinanza n. 14700 del 31 maggio 2025

NOTA:

In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Tricomi), SSUU., ordinanza n. 13056 del 16 maggio 2025.

la prescrizione dell'azione disciplinare nell'illecito permanente

In tema di prescrizione dell'azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all'omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l'asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell'altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso, un "limite alternativo" alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel.

Vincenti), SSUU., ordinanza n. 14701 del 31 maggio 2025



coscienza, volontà, errore

In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all'art. 4 del nuovo Codice deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. L'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 271 del 20 giugno 2024

apocrifia

Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che falsamente attesti l'autenticità della sottoscrizione del proprio asserito cliente, in realtà apocrifa, a nulla rilevando che l'avvocato stesso sia stato l'autore dell'apocrifo ovvero che si sia avvalso di un atto sempre apocrifo omettendo di accertare l'identità della persona che risultava aver rilasciato il mandato. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Gagliano), sentenza n. 269 del 20 giugno 2024

Inadempimento al mandato

L'inadempimento al mandato non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l'inadempimento contrattuale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l'inadempimento stesso derivi da «una non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita» (art. 26 cdf), sicché, in caso di mancanza di prove sufficienti su tale profilo, in virtù del principio del favor rei, l'insufficienza o con-

traddittorietà delle prove della violazione deontologica comporta il proscioglimento dell'incolpato cui non compete di dimostrare la propria innocenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 276 del 28 giugno 2024

il nominativo dei clienti

L'art. 35 co. 8 cdf (secondo cui «Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano») - che costituisce applicazione dell'art. 10 L. n. 247/2012 («Informazioni sull'esercizio della professione»), dell'art. 17 cdf («Informazione sull'esercizio dell'attività professionale»), dell'art. 28 cdf («Riserbo e segreto professionale») e dell'art. 37 cdf («Divieto di accaparramento») - ha una duplice ratio: da un lato, impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni; dall'altro, tutelare l'autonomia del professionista in stretta correlazione con la dignità ed il decoro della professione, come risulta dalla irrilevanza del consenso delle parti alla divulgazione.

Nelle informazioni al pubblico, l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano, ex art. 35 co. 8 cdf. Tale divieto, peraltro, sussiste anche qualora il nominativo del cliente dello Studio sia già di dominio pubblico, né può essere aggirato con l'escamotage di riprodurre - in modo enfatico, autocelebrativo e promozionale - l'informazione stessa già eventualmente data da media e terzi in genere, ovvero soggetti non tenuti al rispetto delle norme deontologiche forensi, che altrimenti verrebbero inaccettabilmente eluse (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva riprodotto a fini promozionali sul proprio sito internet e relativa newsletter la notizia di stampa che riferiva l'assistenza legale prestata dall'incolpato stesso in una complessa acquisizione societaria, con dettagli anche sui nominativi delle parti*).

In considerazione della forte valenza pubblicistica dell'attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto





puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (art. 35 co. 8 cdf)(1), giacché lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone.(2)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 294 del 5 luglio 2024

NOTE:

(1) In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SSUU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 55.

(2) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39.

proporzionalità dei compensi

L'avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdf) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l'illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso (art. 25 cdf) ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 286 del 28 giugno 2024

NOTA:

In senso conforme, CNF n. 15/2023, CNF n. 1/2023, CNF n. 66/2022, CNF n. 153/2020, CNF n. 146/2019, CNF n. 57/2017, CNF n. 56/2017, CNF n. 44/2016, CNF n. 181/2014, CNF n. 9/2013.

difensori (anche) della prole

Nella materia afferente al diritto di famiglia e dei minori, l'avvocato ha non solo funzione di difensore delle parti, ma anche dei minori coinvolti nelle vicende che li attengono, loro malgrado, e dunque tale funzio-

ne deve essere svolta con particolare attenzione tesa a contenere in modo più efficace possibile il contenzioso tra le parti. Con ciò non si sostiene che venga meno il primario diritto di difesa a cui l'avvocato è tenuto, ma che il legale incaricato da uno dei genitori ha non solo il dovere ma invero l'obbligo di svolgere un ruolo protettivo del minore, arginando il conflitto invece che alimentarlo. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 291 del 5 luglio 2024

dosimetria della sanzione (attenuanti)

Per la giusta dosimetria della sanzione, e in particolare ai fini di un'eventuale mitigazione della stessa, tra le altre cose rilevano il grado non particolarmente elevato della colpa e l'assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali dell'incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l'assenza del danno per l'esponente, l'intervenuto risarcimento del danno, l'ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l'accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell'immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l'insussistenza di precedenti disciplinari.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 293 del 5 luglio 2024

suitas

Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 297 del 11 luglio 2024

il richiamo verbale

L'applicazione del richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone per la sua irrogazione l'accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce comunque provvedimento affittivo.

Il richiamo verbale può essere impugnato entro 30 giorni dai soggetti legittimati, qualunque sia la fase in cui lo stesso venga deliberato, e precisamente:

- se deliberato dalla Sezione disciplinare all'esito della fase decisoria (art. 28 Reg. CNF n. 2/2014 e art. 52 co. 1 lett. b L. n. 247/2012), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso dell'incolpato, del P.M. e del Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto;
- se deliberato dalla Sezione disciplinare su proposta del Consigliere istruttore (art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso del P.M. e del Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto mentre quest'ultimo può invece proporre, in tal caso, opposizione avanti al CDD medesimo affinché si proceda all'istruttoria.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, nel silenzio della normativa primaria e secondaria, deve ritenersi che quest'ultima ipotesi trovi applicazione anche nel caso del c.d. "procedimento ultra-acceleratorio", ovvero allorché il richiamo verbale sia deliberato in limine dal CDD in sede plenaria su richiesta del suo Presidente (art. 14, comma 2-bis, Reg. CNF n. 2/2014).

Il richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto, mentre quest'ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014(1).

Qualora, tuttavia, l'iscritto proponga erroneamente impugnazione tempestiva al CNF, il ricorso stesso deve essere dichiarato ammissibile e riqualificato, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., in virtù del principio generale

della *translatio iudicii*, in opposizione ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina affinché, revocato il comminato richiamo verbale, provveda ai successivi adempimenti di competenza (2). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 301 del 15 luglio 2024

NOTE:

Con specifico riferimento all'impugnabilità del richiamo verbale deliberato dal CDD in sede plenaria su richiesta del suo Presidente non constano precedenti editi in termini.

1) In senso conforme, per tutte, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022.

2) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 281 del 28 giugno 2024.

**prescrizione
dell'omessa fatturazione**

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva (1).

Tuttavia, non potendosi immaginare un illecito come imprescrittibile sic et simpliciter, nella specie il *dies a quo* prescrizione va, al più tardi, individuato avuto riguardo alla normativa fiscale che fissa il termine ultimo per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (2).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Talerico), sentenza n. 340 del 27 settembre 2024

NOTE:

(1) CNF n. 219/2024, Cass. n. 10085/2023.

(2) A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.

ricusazione

L'istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d'imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione. Conseguentemente, è inammissibile la ricusazione rivolta imperpersonalmente e collettivamente nei confronti dell'intera Sezione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 306 del 23 luglio 2024

lombosciatalgia

L'impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva chiesto il rinvio dell'udienza disciplinare sulla scorta di un certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 306 del 23 luglio 2024

NOTA:

Esattamente in termini, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Napolitano), SSUU, sentenza n. 29589 del 11 ottobre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre), sentenza n. 163 del 17 luglio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campi), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 96 del 3 maggio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 125 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Stefanelli), sentenza del 11 aprile 2003, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Perchinunno), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 117.

estraneità

Nel quadro delle disposizioni dirette a tutelare, nell'esercizio dell'attività professionale, i valori della correttezza e della lealtà

nei rapporti con i terzi, l'art. 68, comma 2, CDF (secondo cui "l'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza") eleva a parametro selettivo della condotta sanzionabile il concetto di "estraneità", opportunamente evocato dal regolatore forense in luogo del concetto di "diversità" per chiarire, già dal punto di vista letterale, come la condotta dell'avvocato assume potenziale rilievo disciplinare non solamente quando l'oggetto del secondo mandato non differisce da quello del primo – cioè quando *petitum* e *causa petendi* non sono diversi –, ma anche quando l'oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato in precedenza, nonostante *petitum* e *causa petendi* differiscano, per via della consonanza tra gli incarichi professionali alla luce dei doveri fondamentali di probità, lealtà e correttezza che si impongono all'avvocato nell'esercizio della sua attività professionale: è solo attraverso il filtro costituito dalla trama dei doveri fondamentali che debbono guidare anche nei rapporti con i terzi la condotta del professionista che si rende perciò possibile misurare quanto il nuovo incarico risulti estraneo a quello già espletato. Tale valutazione è condotta dal giudice disciplinare unicamente in fatto, perché è solo attraverso l'apprezzamento degli elementi di fatto che connotano la fattispecie oggetto di disamina che egli è posto in grado di stabilire o meno se il nuovo incarico possa dirsi estraneo al precedente, sicché il relativo responso è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 307 del 23 luglio 2024

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Marulli), SSUU, sentenza n. 10810 del 24 aprile 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Girauda), sentenza n. 100 del 23 maggio 2023.

vita privata

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare

espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell'ambito in cui esse sono pronunciate.

Commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precepto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando *strictu sensu* l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (Nel caso di specie, il professionista non aveva adempiuto agli obblighi fiscali relativi al versamento delle quote previdenziali sulle retribuzioni della dipendente, subendo per questo una procedura esecutiva immobiliare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 311 del 5 settembre 2024

contatti diretti con controparte assistita
Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf). In particolare, costituiscono distinte

condotte illecite sia l'aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l'averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D'Agostino), sentenza n. 312 del 5 settembre 2024

trattenimento somme della parte assistita

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l'ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l'elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all'esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l'esigenza di moralità che è tutelata nell'ambito professionale. L'illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l'eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

Viola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 31 cdf), l'avvocato che trattiene, oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 320 del 16 settembre 2024

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SSUU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022.

effetti della cancellazione dall'albo

Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall'Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell'assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell'ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'albo del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 322 del 16 settembre 2024

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 95 del 27 marzo 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Santinon Federica), sentenza n. 350 del 29 Dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, Giraudo), sentenza n. 162 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogoli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cosimato Aniello), sentenza n. 187 del 21 Ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021 nonché Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 20 del 01 Febbraio 2021 e Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 53.

gaglioffi nullafacenti, manipolo di cialtroni, parassiti sociali

Configura violazione dell'art. 52 cdf, definire le controparti "gaglioffi nullafacenti", "manipolo di cialtroni" e "parassiti sociali", giacché il diritto di sostenere le proprie ragioni non giustifica l'uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive, ispirate da un ardore espositivo che non può essere aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l'avvocato deve comunque conformarsi (Nel caso di specie, in sede disciplinare l'avvocato aveva precisato che "Nessuna parola utilizzata è stata scelta in maniera casuale" e che "ogni espressione è stata soppesata ed impiegata nella consapevolezza del suo significato").



Boccioni's Fist,



Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 323 del 16 settembre 2024

Sesso e cocaina

Costituisce (anche) grave illecito disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l'immagine e la dignità dell'intero ceto forense, il comportamento dell'avvocato che procuri, ceda e consumi sostanze stupefacenti, spesso in gruppo, nel corso di incontri di tipo sessuale intrattenuti con le proprie praticanti di studio (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di anni due*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 335 del 21 settembre 2024

Sospensione e strepitus fori

Il c.d. *strepitus fori* è tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l'eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell'ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all'opportunità ed ai presupposti fattuali della irrogata sospensione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 336 del 21 settembre 2024

Inadempimento al mandato

Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l'avvocato che dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica, trattandosi di comportamenti censurabili

che compromettono la credibilità e il ruolo dell'avvocatura e minano l'affidamento dei terzi. Rispetto all'inadempimento al mandato (art. 26 cdf), tale illecito (art. 27 cdf) è autonomo, anche da punto di vista del *dies a quo* prescrizione ben potendo protarsi per tutta la durata del mandato quindi anche oltre la consumazione del predetto inadempimento che intendesse celare.

L'inadempimento al mandato derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf) costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo, con tutto ciò che ne consegue ai fini dell'individuazione del *dies a quo* prescrizione avuto riguardo al momento in cui si conclude il mandato professionale ovvero l'attività stessa non possa più essere utilmente compiuta (*Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento al mandato per omessa impugnazione di un verbale sanitario di accertamento entro il termine semestrale di decadenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizione nella data in cui è appunto spirato detto termine*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 341 del 27 settembre 2024

NOTA:

In senso conforme, CNF n. 293/2024, CNF n. 242/2024, CNF n. 13/2023, CNF n. 10/2015, CNF n. 78/2013.

patto di quota lite

Ai sensi dell'art. 13 L. n. 247/2012, "sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa", mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione". L'accennata dicotomia legislativa deve essere intesa nel senso che la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato. In tal senso deve infatti interpretarsi l'inciso "si prevede possa giovare", che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale, d'alché deve in ogni caso ritenersi illecito l'accordo sul compenso stipulato (non a monte dell'incarico professionale, ma a valle di

quest'ultimo, cioè) ad incarico pressoché terminato, ovvero allorché l'an ed il quantum della fattispecie contenziosa siano già stati di fatto delineati in entrambe le sue componenti. Ed è questa la differenza tra il consentito e il non consentito, cioè legare il compenso al valore della controversia o all'esito previsto (consentito) piuttosto che al risultato (non consentito).

Dal combinato disposto del terzo(1) e del quarto(2) comma dell'art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell'avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell'attività svolta (c.d. "patto di quota lite"). La ratio del divieto in parola è quella tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, enfatizzando il distacco del legale dagli esiti della lite, al fine di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato che invece si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (*Nel caso di specie, il compenso professionale era stato fissato nel 15% delle somme che sarebbero state incassate dall'assicurazione*).

Qualora l'accordo di determinazione sul compenso sia nullo per violazione del divieto di patto di quota lite, tale vizio non inficia l'intero contratto di patrocinio (art. 1419 cc), sicché l'attività professionale svolta deve essere comunque remunerata sebbene in applicazione dei parametri forensi.

Il divieto di patto di quota lite ex art. 13 L. n. 247/2012 è applicabile sia all'attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all'attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa.

Una volta accertata la violazione del divieto del patto di quota lite (art. 13 L. n. 247/2012 e art. 25 cdf), nessun rilievo assume l'eventuale proporzionalità e ragionevolezza del compenso così pattuito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024

NOTE:

In senso conforme, da ultimo, Corte di

Cassazione (pres. Manna, rel. Giannaccari), sentenza n. 23738 del 4 settembre 2024.
(1) Il comma è ribadito nell'art. 25 co. 1 cdf.
(2) Il divieto è ribadito nell'art. 25 co. 2 cdf.

l'archiviazione del CDD

Il provvedimento di archiviazione della notizia dell'illecito disciplinare da parte del CDD può intervenire: a) in seduta plenaria prima dell'avvio del procedimento, anche in difetto di svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria, su richiesta del presidente e senza formalità, nel caso di manifesta infondatezza; b) nella fase istruttoria preliminare, ad iniziativa del consigliere istruttore, con delibera della sezione competente; c) successivamente, in qualsiasi fase del procedimento, sempre con delibera della sezione competente, qualora emerga la manifesta infondatezza dell'addebito. In ogni caso, ai fini della sua impugnabilità, detta pronuncia si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, sicché tra i vizi che possono comportarne l'annullamento vi è il vizio di motivazione, considerato che l'art. 58 L. 247/12 richiede appunto che l'archiviazione sia disposta con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014). Pertanto, oggetto del sindacato del Consiglio nazionale forense avverso il provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza non è già la sussistenza o la fondatezza degli addebiti mossi al segnalato/incolpato ma solo la sufficienza e adeguatezza della motivazione del provvedimento stesso sotto il profilo della valutazione di manifesta infondatezza dell'esposto, alla luce delle evidenze documentali disponibili. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 353 del 7 ottobre 2024

l'illecito atipico: probità, dignità, decoro

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense - governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 - 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.) - è informato al principio della tipizzazione della condotta

disciplinariamente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza". Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 365 del 9 ottobre 2024

la procura dalla parte poi deceduta

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che instauri un giudizio utilizzando una procura alle liti rilasciatagli in bianco diversi anni prima dalla parte assistita, poi deceduta.

L'esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l'insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefani), sentenza n. 370 del 9 ottobre 2024

NOTA:

In senso conforme, CNF n. 245/2020 e CNF n. 152/2017.

diritto al silenzio (e alla menzogna)

Il dovere di "verità" e di "collaborazione" con le Istituzioni forensi ex art. 71 cdf (già art. 24 codice previgente) non preclude all'avvocato, sottoposto a procedimento o ad indagine disciplinare, il diritto di difendersi "tacendo" od anche "mentendo" sulle proprie responsabilità, ossia negando l'addebito mossogli anche col silenzio o

rendendo dichiarazioni non vere, perché altrimenti ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna, che ha il suo referente costituzionale nell'art. 24 Cost. e nel più generale diritto a difendersi e non ad auto incolparsi (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva dichiarato di aver adempiuto l'obbligazione negando così la sussistenza dell'illecito contestatogli ex art. 64 cdf*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 373 del 21 ottobre 2024

nova

Al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l'art. 345 cpc, sicché è inammissibile l'istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituite, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 150.

sms e whatsapp

I messaggi 'whatsapp' e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione 'ex post' di detti flussi. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 376 del 21 ottobre 2024

rapporti economici, patrimoniali, commerciali

Integra violazione dell'art. 23 co. 3 cdf il comportamento dell'avvocato che, dopo il conferimento del mandato, intrattenga con il cliente e con la parte assistita rappor-

ti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25 cdf (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva convinto il proprio cliente a farsi consegnare € 90.000 per attività di investimento finanziario*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 387 del 25 ottobre 2024

tipicità

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense - governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 - 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.) - è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 390 del 25 ottobre 2024

intercettazioni

Le intercettazioni ambientali (legalmente) disposte nel procedimento penale sono pienamente utilizzabili in sede disciplinare, quivi non operando il disposto dell'art. 270 cpp circa il divieto dell'utilizzo nei procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte, giacché detta norma è riferibile solo al procedimento deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato e, in ogni caso, non riguarda procedimenti in

vario modo connessi o collegati a quello a quo, come appunto quello disciplinare in cui i fatti posti a base della responsabilità deontologica sono sostanzialmente gli stessi oggetto del procedimento penale. Ciò vale, ancor di più, allorché l'illecito (come nella specie) sia particolarmente grave e preveda, in sede penale, l'arresto obbligatorio in flagranza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 392 del 25 ottobre 2024

resipiscenza comportamento successivo giovane età inesperienza

La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, ad onta della gravità oggettiva delle violazioni incidenti su valori rilevanti della deontologia forense, ben può essere ridotta nella misura qualora, l'incolpato dimostri consapevolezza del proprio errore ed il suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta.

La giovane età dell'incolpato può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze - soggettive e oggettive - nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 392 del 25 ottobre 2024

NOTA:

In senso conforme, CNF n. 133/2023, CNF n. 212/2011, CNF n. 61/2011, CNF n. 60/2010, CNF n. 18/2007, CNF n. 115/2006, CNF n. 286/2004, CNF n. 75/2004, CNF n. 210/2003, CNF n. 174/2003, CNF n. 115/2003, CNF n. 83/2003, CNF n. 22/2003, CNF n. 206/2002, CNF n. 189/2002, CNF n. 182/2002, CNF n. 83/2002, CNF

n. 21/2002, CNF n. 16/2002, CNF n. 203/2001, CNF n. 75/2001, CNF n. 6/2001, CNF n. 258/2000, CNF n. 252/2000, CNF n. 134/2000, CNF n. 69/2000, CNF n. 10/2000, CNF n. 224/1999, CNF n. 57/1988. Per un'ipotesi in cui, invece, la giovane età dell'incolpato non ha comportato la mitigazione ma l'aggravamento della sanzione, cfr. CNF n. 69/2013.

restituire tutto:

un comportamento attivo

Al fine di adempiere l'obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato (art. 33 cdf) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine "restituire", di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 394 del 28 ottobre 2024

NOTA:

In senso conforme, CNF n. 171/2021, CNF n. 103/2021, Cass. n. 14233/2020, CNF n. 155/2020, CNF n. 64/2019, CNF n. 87/2015, CNF n. 68/2014.

La documentazione che il legale è tenuto a restituire (art. 33 cdf), comprende tutto quanto può interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli. In particolare, ai fini della sussistenza di tale obbligo, è irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, così come è evidente che il diritto del cliente non sia condizionato all'indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 413 del 6 novembre 2024

falsificazione

Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, in violazione degli artt. 9 e 50 cdf, confezioni un

atto di transazione falso, spacciandolo per vero.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 421 del 15 novembre 2024

NOTA:

In senso conforme, specificamente riferita alla falsità di una transazione, cfr. CNF n. 70/2021.

Analogamente, per la falsificazione di:

– provvedimenti giudiziari (CNF n. 242/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 22/2023, CNF n. 151/2022, CNF n. 137/2021, CNF n. 182/2020, CNF n. 47/2020, CNF n. 137/2019, CNF n. 189/2017)

– atti giudiziari (CNF n. 85/2020, CNF n. 78/2020)

– relate di notifica (CNF n. 108/2024, CNF n. 99/2024, CNF n. 197/2020)

– contratti e documenti (CNF n. 230/2022, CNF n. 272/2022, CNF n. 22/2019, CNF n. 9/2019, CNF n. 148/2018, CNF n. 52/2018, CNF n. 9/2018, CNF n. 116/2016, CNF n. 44/2012)

– libri e scritture contabili (CNF n. 69/2022)

– quietanze di pagamento e modelli di pagamento F23/F24 (CNF n. 62/2021)

– procure alle liti, ancorché con il consenso o nell'interesse del cliente (CNF n. 95/2022, CNF n. 96/2021, CNF n. 59/2021, CNF n. 178/2020, CNF n. 8/2017, CNF n. 176/2012)

– titoli di credito (CNF n. 137/2018)

– carte di identità e codici fiscali (CNF n. 52/2018)

subentro

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che subentri ad un difensore di fiducia o d'ufficio e, in violazione dell'art. 45 co. 1 cdf e rispettivamente dell'art. 46 co. 4 cdf, non renda nota la propria nomina al collega sostituito e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, non si adoperi perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte dal collega.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 421 del 15 novembre 2024

modello 5

L'invio tardivo del Mod. 5 a Cassa forense comporta la revoca della sospensione amministrativa a tempo indeterminato dell'i-

scritto ex art. 17, comma 5, della legge n. 576/1980 (come modificato dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 141/1992), ma non fa venire meno l'illecito deontologico, ove rileva solo per la determinazione della data finale di consumazione della violazione (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva impugnato al CNF la censura irrogatagli dal CDD per l'omesso invio del Mod. 5. Poiché nelle more del giudizio di gravame aveva regolarizzato la propria posizione con la Cassa, ha quindi chiesto la asserita estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'eccezione e, decidendo quindi nel merito, ha confermato la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio territoriale*).

L'omesso invio del Mod. 5 a Cassa forense costituisce condotta illecita di natura permanente, sicché il dies a quo prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta omissiva e cioè dalla data in cui l'avvocato provvede ad inviare la prevista dichiarazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 407 del 6 novembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 408 del 6 novembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 409 del 6 novembre 2024

comportamento processuale

La contestazione della propria responsabilità, che non si traduca in un atteggiamento defatigatorio ed ostruzionistico, non giustifica di per sé l'applicazione della sanzione disciplinare in misura aggravata ex art. 22 co. lett. b) cdf.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 427 del 23 novembre 2024

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 53 dell'11 giugno 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 262 del 14 giugno 2024. Per le diverse ipotesi di "comportamento processuale" rilevante, cfr.:

– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 135 del 31 ottobre 2019, in tema di aggravamento della sanzione disciplinare per comportamento ostruzionistico dell'incolpato;

– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f.

Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019, in tema di attenuazione della sanzione disciplinare per comportamento collaborativo dell'incolpato.

il contributo unificato

L'avvocato non è tenuto, neppure deontologicamente, ad anticipare il Contributo Unificato al cliente, a cui è sufficiente che dia idonea informativa sulle conseguenze di tale omissione contributiva; conseguentemente, non costituisce illecito disciplinare l'iscrizione a ruolo di una o più cause in mancanza del predetto versamento (integrale) all'Erario, in quanto il dovere di anticipare dette spese non può ricavarsi neppure dall'art. 13 co. 10 L. n. 247/2012, che infatti attribuisce all'avvocato il diritto al rimborso delle spese vive eventualmente anticipate e giammai l'obbligo di anticiparle quand'anche abbia assunto l'incarico professionale sapendo dell'impossibilità del cliente di far fronte alle spese del giudizio. Per converso, l'avvocato incorrerebbe in una responsabilità disciplinare se, per il fatto che non sia stato pagato (dal cliente) il contributo unificato, egli non promuova una causa o non provveda alla sua iscrizione a ruolo, atteso che, così facendo, l'avvocato verrebbe meno alla funzione sociale della professione forense, in violazione delle disposizioni del Codice Deontologico Forense (nonché del Codice Civile) che gli impongono di dare esecuzione al mandato ricevuto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 410 del 6 novembre 2024

forzature e suggestioni

L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (art. 55 cdf). In particolare, il termine "suggestioni" va interpretato nel senso da ricomprendere ogni atteggiamento che possa influenzare la volontà del testimone inducendolo a rendere dichiarazioni compiacenti. Integra quindi violazione del precetto deontologico qualsiasi agire che possa in qualunque modo interferire, alterandola, sulla spontanea e libera rappresentazione della realtà del testimone. In ciò rientra ogni prospettiva idonea ad intimorire il teste o qualsiasi suggestione o pressione che prefiguri vantaggi quali conseguenza delle dichiarazioni rese o da rendere.

Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto (art. 55 cdf). Tali principi attengono al dovere di lealtà processuale a cui l'avvocato è sempre tenuto per il ruolo svolto nella giurisdizione, giacché il bene tutelato dalla norma non è soltanto la corretta amministrazione della giustizia, ma il corretto esercizio del diritto di difesa delle altre parti del processo messo in pericolo o lesa da sollecitazioni di qualsiasi tipo atte ad indirizzare il contenuto di testimonianze, dichiarazioni o ritrattazioni rivolte a chi sia privo di adeguata assistenza e difesa tecnica (*Nel caso di specie, l'avvocato si era prestato a convincere un teste a rimettere le querele e a ritrattare la propria deposizione con una controdeposizione predisposta "nei minimi particolari", facendogli così affermare falsamente, con forzature o suggestioni, che le precedenti dichiarazioni non corrispondessero al vero, con conseguente commissione del reato di autocalunnia*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024



“cacacazzi”

Nell'applicare la norma di cui all'art. 52 CDF, che vieta all'avvocato l'uso di espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio o nell'esercizio dell'attività professionale, nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi, occorre considerare l'esatto contesto in cui l'espressione sconveniente viene pronunciata, al fine di poter valutare con precisione la sua reale portata offensiva e l'idoneità ad attingere alla soglia minima di offensività per poter ritenere lesa il bene giuridico integrato dalla norma di cui all'art. 52 cit.

(Fattispecie nella quale la Sezione ha ritenuto non violativa dell'art. 52 CDF l'espressione “cacacazzi” pronunciata dall'incolpato nei confronti di una collega, sua collaboratrice e cliente, durante una conversazione telefonica registrata di nascosto da quest'ultima, poiché tale espressione, pur ritenuta inopportuna e volgare, per il contesto in cui era calata – conversazione informale e riservata – veniva ritenuta priva di reale portata ingiuriosa o denigratoria, ma piuttosto come inelegante aggettivo per sottolineare la pedanteria molesta della propria interlocutrice).

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Sessa, rel. Ausiello), decisione n. 6 del 29 gennaio 2024



note

Cronache
dal Foro Parmense



questo numero delle vostre CRONACHE

l'avvocato:

**protagonista della governance digitale
e della resilienza organizzativa**

l'avvocato:

**protagonista anche nella vita civile
(in memoria di uno dei nostri grandi:
Vittorino Ortalli)**

l'avvocato:

**nella letteratura contemporanea:
Sebastiano Martini e Marcello Mendogni**

l'iconografia di CROCXV:

Giacomo Balla ispira

(e attende in autunno al Palazzo del Governatore)

FUTURISMO

il resto lo fa l'IA

perchè questo ci aspetta
come il profetico inserto
e il connesso editoriale
testimoniano e avvertono

Anno XXXV numero uno - novantacinquesimo della serie - giugno 2025

per i titoli per i testi

Tourney

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123
klmnopqrst 456
789
!@#\$%^&*()_-=+[]{}|:;".',<.>/?

~~~~~

**Adobe Aldine**

~~~~~

Read the full story on the development of the family by clicking
the "download PDF" button toward the bottom of the font page

progetto grafico di Alessandro Riccomini - stampa Cabiria

1923 FUTURBALH